

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il signor in data, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla di, concessionaria di demanio portuale, della quale è dipendente, chiedendo copia del proprio fascicolo aziendale personale contenente attestazioni e certificazioni relative alla attività formativa e lavorativa del medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, il signor con ricorso del adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poichè l'istanza d'accesso presentata ha ad oggetto documentazione personale del richiedente, come tale sempre accessibile da parte dello stesso. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza rivolta alla Prefettura di chiedendo di accedere alla documentazione relativa al proprio procedimento di opposizione a sanzione amministrativa. Motivava l'istanza con riferimento alla avvenuta presentazione di una richiesta di audizione personale, poi non accolta, nonché alla genericità e non pertinenza del provvedimento prefettizio allo stesso notificato.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza, con provvedimento notificato al sig. in data, eccependo la non esistenza di nuovi elementi di valutazione nonché evidenziando che la mancata audizione richiesta non determina la nullità del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa.

Precisava inoltre che la documentazione relativa alla violazione può essere visionata presso qualsiasi sezione di Polizia Stradale presente sul territorio nazionale.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si eccepisce che il provvedimento impugnato non può qualificarsi come *rigetto* essendo stato meramente suggerito che per l'accesso il richiedente poteva più comodamente rivolgersi alle sedi della Polizia dislocate sul territorio. Si precisa inoltre che tutta la documentazione relativa al procedimento relativo al ricorso presentato dal sig. è visionabile sul portale all'indirizzo indicato nell'ordinanza ingiuntiva ".....".

DIRITTO

La Commissione osserva che l'impugnazione del sig. non può ritenersi priva di fondamento poiché il provvedimento gravato deve considerarsi quale effettivo rigetto dell'istanza presentata. L'amministrazione nel provvedimento *de quo* espressamente dichiara che l'istanza non può essere accolta, indicandone i motivi, e rinvia il richiedente alle locali sedi della Polizia stradale per l'accesso agli *atti relativi alla violazione* contestata, non già a quelli relativi al procedimento di opposizione a sanzione promosso dal sig. – ed oggetto di richiesta ostensiva.

Tuttavia, preso atto della dichiarazione della amministrazione contenuta nella memoria, relativa alla reperibilità della documentazione oggetto di richiesta sul portale del Ministero dell'Interno con

indicazione del relativo *link* di consultazione, la Commissione ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

La sig.ra, assistente amministrativa, in data ha presentato un'istanza rivolta all'USR e all'ATP chiedendo di accedere ad alcuna documentazione relativa alla graduatoria permanente ATA, dalla quale era stata esclusa.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata la signora ha adito la Commissione, con ricorso del, affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria del resistente Ambito Territoriale di

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso in oggetto deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso presentata, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il signor, in data, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla di, concessionaria di demanio portuale, della quale è dipendente, chiedendo copia del proprio fascicolo aziendale personale contenente attestazioni e certificazioni relative alla attività formativa e lavorativa del medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, il signor con ricorso del adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poichè l'istanza d'accesso presentata ha ad oggetto documentazione personale del richiedente, come tale sempre accessibile da parte dello stesso. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza rivolta alla Direzione Provinciale di dell'INPS chiedendo di accedere a “*copia della determinazione di pagamento relativa al (proprio) trattamento di fine servizio*”, al fine di poter tutelare i propri interessi in sede giudiziaria.

L'amministrazione adita riscontrava l'istanza con provvedimento del deducendo che non si era ancora provveduto all'emanazione di alcun provvedimento relativo al trattamento previdenziale del sig., precisando che il diritto al TFS del medesimo sussiste dal ed è esigibile entro

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria della amministrazione resistente la quale ribadiva che al momento della proposizione dell'istanza di accesso “il prospetto TFS non poteva essere inoltrato in quanto la sede non aveva ancora elaborato il calcolo, circostanza che a tutt'oggi non determina un ritardo nel procedimento amministrativo come da normativa previdenziale”. Precisava che si sarebbe proceduto nei giorni seguenti alla determinazione dell'importo spettante a titolo TFS al signor ed alla trasmissione al medesimo del relativo prospetto.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso presentato non può essere accolto per inesistenza della documentazione al momento della proposizione dell'istanza d'accesso, non essendo ancora stato elaborato dalla amministrazione il prospetto TFS richiesto dalla amministrazione, ancora in termini.

La Commissione, tuttavia, in ossequio al principio di economicità osserva che il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, che ha comunque ad oggetto documentazione personale del richiedente, come tale sempre accessibile dallo stesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge, con le precisazioni di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid 19

FATTO

Il e l’Associazione, per il tramite del legale rappresentante *pro tempore* avv., hanno presentato un’istanza d’accesso di identico contenuto, datata, rivolta al Ministero della Salute, al Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid 19, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Asl e all’ATS della Città

Chiedevano in particolare di accedere a:

“tutti gli atti e/o documenti inerenti la normativa/approvvigionamento/schede tecniche ed informazioni da indicare in etichetta indicante la composizione relativamente alle mascherine immesse sul mercato Italiano e/o Europeo; tutti gli atti e/o documenti inerenti le dichiarazioni e/o autocertificazioni di sicurezza, in particolare laddove già trattato l’argomento in merito all’elemento “biossido di titanio” relativamente alle mascherine immesse sul mercato Italiano e/o Europeo”.

Motivavano l’istanza con riferimento alle finalità statutarie delle associazioni con particolare riferimento, nel caso di specie, all’interesse delle stesse alla conoscenza della *eventuale tossicità di alcune mascherine* presenti sul mercato *perchè contenenti biossido di titanio, cancerogeno*, circostanza questa evidenziata da alcuni articoli di stampa.

Il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid 19, con provvedimento del, rigettava l’istanza eccependo la carenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso richiesto, apparendo l’istanza preordinata ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni, inammissibile *ex lege*. Forniva comunque chiarimenti relative al *modus operandi* adottato dalla struttura prima dell’immissione sul mercato dei dispositivi medici (DP) e dispositivi di protezione individuale (DPI) nell’esercizio dei poteri conferitigli per legge.

Avverso tale provvedimento di rigetto le Associazioni istanti hanno adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Il ricorso appare pertanto esclusivamente rivolto nei confronti del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid 19, in relazione al predetto provvedimento di rigetto.

Perveniva memoria del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid 19,, il quale, nel ribadire le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, precisava che l’istanza non poteva essere accolta a fronte della estrema genericità della stessa. In particolare ha eccepito che: *“anche*

a voler dar seguito alla richiesta di accesso, questa Struttura non sarebbe stata messa nelle condizioni di recuperare la documentazione e gli atti richiesti in quanto, in alcun modo specificati dalle richiedenti. Tale genericità avrebbe sottoposto, infatti, questa amministrazione "a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa" (Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 68). Ma vi è di più, l'istanza de qua, si riferiva a tutte le mascherine immesse sul mercato (italiano e finanche europeo), di ogni e qualsivoglia tipologia, evidenziando ulteriormente la eccessiva genericità della richiesta. Senza contare, come detto, l'inattendibilità delle fonti richiamate (le testate,e un filmato mandato in onda sul).

L'unica citazione che potrebbe avere un qualche rilievo è relativa ad uno studio (l'unico a dire il vero) dell'Istituto francese -, che attribuirebbe "un ruolo potenzialmente cancerogenico collegabile al titanio collegabile 71". Tale ricerca, tuttavia, non viene pubblicata neanche per estratto, né le associazioni hanno fornito un link presso cui reperirla per effettuare i riscontri del caso (quindi la tipologia delle mascherine su cui esisterebbe tale pericolo, ciò al fine di verificarne l'utilizzo anche in Italia) e, quindi, accertare la veridicità tecnico — scientifica di quanto asserito". Ha ribadito la massima trasparenza del proprio operato dichiarando "la piena volontà di rendersi parte attiva qualora quanto affermato dalle ricorrenti associazioni venisse in qualche modo provato e/o accertato, se del caso, anche notiziando le competenti Procure perché compiano le dovute indagini".

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che deve riconoscersi, in astratto, la legittimazione delle Associazioni istanti ad accedere alla tipologia di documentazione richiesta, pertinente con le finalità statutarie delle stesse ed alla tutela dei consumatori con particolare riguardo, nel caso di specie, al diritto alla salute. Ciò premesso la Commissione ritiene di condividere le eccezioni sollevate dal Commissario Straordinario, tanto nel provvedimento di diniego quanto nella memoria difensiva, relative alla estrema genericità della richiesta ostensiva.

In primo luogo si rileva l'indeterminatezza dell'oggetto dell'istanza, per il generico riferimento ad una pluralità indeterminata di documenti non individuati nonchè, in secondo luogo, la vastità dell'ambito di riferimento degli stessi – mercato Italiano/Europeo – tale da coinvolgere, astrattamente, una mole vasta ed indefinita di documenti.

Tale controllo diffuso, si evidenzia, non è ammissibile tramite lo strumento dell'accesso *ex lege* 241/'90.

Esso può essere operato, invece, tramite l'*accesso civico generalizzato* di cui all'art. 5.2 del Dlgs 33/2013 che prevede: "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis". La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi non è, però, competente *ex lege* in ordine a tale forma di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.A.

FATTO

Il, per il tramite del suo legale rappresentante *pro tempore*, aveva presentato in data un'istanza di accesso rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di prendere visione ed estrarre copia di diversa documentazione inerente "all'operazione di salvataggio del, già in concordato preventivo", ed in particolare:

- Atti o e/o documenti completi sulle proposte presentate dalla cordata-.....e da quella-.....-.....
- Atti e/o documenti attestanti la solidità delle rispettive cordate imprenditoriali.
- Atti e/o documenti relativi all'accordo tra e la
- Atti e/o documenti relativi ai pareri negativi espressi dall'..... SpA circa l'affidabilità della proposta concordataria originariamente presentata dal Gruppo e dal Gruppo
- Atti e/o documenti da cui emerge il successivo parere favorevole e l'istruttoria che ha portato alla modifica del parere negativo alla proposta concordataria originariamente presentata dal Gruppo e dal Gruppo
- Atti e/o documenti attestanti l'istruttoria sulla base della quale il Gruppo ha ottenuto la conformità alle normative bancarie, in ragione dei diversi episodi e procedimenti penali occorsi in ordinamenti esteri come riportati dai media.
- Atti e/o documenti attestanti le garanzie di continuità nelle forniture dell'azienda S.p.A. ad opera del Gruppo
- Atti e/o documenti che attestino e garantiscano che nelle diverse offerte proposte venga assicurato e garantito il Made in Italy ai massimi livelli con diretto coinvolgimento dell'intera filiera per evitare una pericolosa delocalizzazione del lavoro e degli approvvigionamenti in un settore dove operano cinquemila allevamenti duramente provati dall'emergenza Covid, con garanzie in termini di italianità, qualità del prodotto, filiera corta, solidità della cordata imprenditoriale, rispetto e mantenimento del livello occupazionale e della qualità del lavoro anche dei fornitori.

Motivava l'istanza evidenziando il coinvolgimento degli interessi dei consumatori e della tutela del Made in Italy.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri riscontrava l'istanza con provvedimento del dichiarando di non essere in possesso della documentazione richiesta e, pertanto, trasmetteva l'istanza al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e Finanze in quanto autorità ritenute competenti. Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data, replicava di non poter accogliere l'istanza poiché la documentazione richiesta non era detenuta presso gli archivi dello stesso Ministero. Con comunicato del il Ministero dell'Economia e Finanze dichiarava di non essere in possesso della documentazione richiesta in quanto relativa ad attività rientranti nell'ambito di autonomia gestionale della Società controllata dallo stesso Ministero inoltrando l'istanza alla medesima S.p.A. per le valutazioni di propria competenza.

Con sollecito del il diffidava S.p.A. ad un tempestivo riscontro all'istanza di accesso.

Successivamente, con provvedimento del, la S.p.A. respingeva la richiesta di accesso agli atti con le seguenti motivazioni. L'istanza è *“connotata da un carattere evidentemente esplorativo e, in quanto tale, non supportata dall'interesse personale, concreto e attuale prescritto dall'art. 22 della legge n. 241/1990”*; (...) L'istanza è *“riferita ad atti e documenti: a) solo genericamente identificati (ad ulteriore conferma del carattere esplorativo della richiesta di accesso), b) non inerenti ad attività di pubblico interesse (e, quindi, sottratti dall'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 241/1990), c) concernenti, piuttosto, una attività che ha riguardato e altre società private nell'ambito di una procedura di concordato preventivo e, quindi, d) riservati, nonché e) sottoposti allo speciale regime giuridico prescritto dagli artt. 90 e 165, co. 3 e co. 4 l. fall.”*; (...). L'istanza è *“presentata da un soggetto (.....) che non è coinvolto né direttamente né indirettamente dallo svolgimento della su richiamata procedura concorsuale”*.

Avverso tale provvedimento di rigetto il, come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della S.p.a. la quale, oltre a ribadire le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, ritiene che essa non possa essere assoggettata al regime dell'accesso previsto dalla Legge 241/'90, evidenziando che la società *“non possa essere considerabile quale longa manus della pubblica amministrazione ma sia assimilabile a qualsiasi altro investitore/intermediario finanziario privato e ciò ha condotto, ad esempio, a ritenere non assoggettabile alla disciplina in materia di gare e appalti, di cui al d.lgs n. 50/2016 ma, eadem ratione, neppure a discipline che presuppongono la qualificazione di pubblica amministrazione o organismo di diritto pubblico quali quella di cui alla legge n. 241/90 in tema di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”*. Eccepisce inoltre che *“l'oggetto dell'istanza formulata dalla ricorrente, relativa a informazioni e documenti non inerenti ad attività di pubblico interesse (e, quindi, come detto, sottratti dall'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 241/1990) ma concernenti, invece, una attività che ha riguardato (e altre società private) nell'ambito di una procedura di concordato preventivo e, quindi, riservati nonché sottoposti allo speciale regime giuridico di accesso prescritto dalla legge fallimentare”*. E inoltre *“la ragion d'essere di non appare essere tanto pubblicistica quanto invece volta al soddisfacimento di un interesse privatistico consistente (come previsto dal suo*

statuto sociale) nello svolgimento di attività volte a massimizzarne il ritorno economico secondo criteri di economicità e, d'altro canto, tali attività hanno natura commerciale o industriale e sono condotte in un contesto di mercato e concorrenziale”

DIRITTO

Con riferimento al gravame in oggetto la Commissione ritiene di aderire alle eccezioni sollevate dalla società resistente osservando in particolare che la documentazione richiesta attiene ad una procedura di concordato preventivo rispetto alla quale il deve dirsi estraneo in quanto non direttamente coinvolto.

Non è in particolare ravvisabile alcun nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta – la cui qualificazione di “amministrativa” appare invero dubbia – ed il presunto interesse che l’associazione intenderebbe tutelare tramite l’accesso. A fronte di tali carenze l’istanza appare volta ad effettuare un controllo sull’operato della amministrazione caratterizzato da fini ispettivi.

Se è vero infatti che *“anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l’art. 22 della l. n. 241/’90, che consente l’accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’accesso”* (CdS Sez IV n.4644 del 2015), non è sufficiente ai fini dell’accesso la deduzione di un generico e indistinto interesse alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa. E inoltre *“costituisce jus receptum il fatto che il richiedente non può formulare istanze per visionare, nel suo complesso, un’attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui si vuole verificarne, in via esplorativa, la legittimità, perché tale metodica è inammissibile ai sensi dell’art. 24, c. 3 della l. 241/1990 e costituisce, pertanto, una forma di accesso preordinato ad un controllo generalizzato della p.a. (cfr. Cons. St., VI, 12 marzo 2012 n. 1402; id., IV, 22 giugno 2016 n. 2275)”*. A dette Associazioni non è possibile riconoscere un generale potere di accesso a fini ispettivi e "di vigilanza" perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (Cons. Stato n. 7991/2013), come invece previsto a pena di inammissibilità dall’art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il signor, in data, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla di, concessionaria di demanio portuale, della quale è dipendente, chiedendo copia del proprio fascicolo aziendale personale contenente attestazioni e certificazioni relative alla attività formativa e lavorativa del medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, il signor con ricorso del adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poichè l'istanza d'accesso presentata ha ad oggetto documentazione personale del richiedente, come tale sempre accessibile da parte dello stesso. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore

FATTO

La sig.ra, dipendente presso l'..... - accorpato all'..... - in data ha presentato istanza di accesso agli atti all'Istituto al fine di ottenere copia del decreto di riallineamento della propria carriera, ai sensi del DPR 399/1988 art. 4 co. 3.

Motivava l'istanza evidenziando la necessità del predetto documento al fine del calcolo della corretta posizione stipendiale prima del collocamento in quiescenza.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso presentata la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente, tra l'altro, dichiara di aver inviato alla richiedente il documento richiesto in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione di aver trasmesso alla richiedente il documento oggetto di istanza, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per

FATTO

Il sig., docente presso l'..... di ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al medesimo Istituto, datata, chiedendo in particolare copia della seguente documentazione:

- delibera del Consiglio di Istituto sui criteri per l'assegnazione delle cattedre ai docenti;
- delibera del Collegio dei Docenti circa i criteri per l'assegnazione delle cattedre;
- delibera del Collegio Docenti sull'utilizzazione delle ore eccedenti l'orario frontale dei docenti.
- assegnazione delle cattedre ai docenti per la classe di concorso per il corrente anno scolastico.

Motivava l'istanza con la necessità di verificare la correttezza della procedura di assegnazione della propria cattedra.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il signor, per il tramite della di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente con la quale la Dirigente precisando, tra l'altro, di non aver inteso opporre un diniego all'istanza ricevuta, invia la documentazione oggetto di richiesta – sia al ricorrente sia alla Commissione - precisando che *“il Collegio docenti "secondo la normativa vigente" formula proposte riguardo all'assegnazione dei docenti alle classi, ma è solo il Consiglio d'Istituto che delibera i criteri relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi. Pertanto si invia copia della delibera dell'organo collegiale preposto alla formulazione dei criteri ed estratto dell'atto di indirizzo del Dirigente in cui sono indicati gli stessi criteri di assegnazione alle classi evidenziando che il Collegio docenti lo ha condiviso in data Ad integrazione di quanto richiesto si invia estratto della Contrattazione d'Istituto A. s. 2020/21 che stabilisce le modalità di utilizzazione del personale docente, in rapporto al piano dell'offerta formativa”*.

DIRITTO

La Commissione preso atto dell'invio da parte della amministrazione resistente della documentazione oggetto di istanza non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri

FATTO

Il sig., con unico ricorso del, si è rivolto alla Commissione impugnando il provvedimento di rigetto datato opposto dalla Stazione di della Legione Carabinieri a sue istanze di accesso dell'...../..... precedenti, nonché avverso il provvedimento di rigetto datato opposto dalla Compagnia di della medesima Legione, ad una istanza d'accesso del Riferisce di impugnare altresì un “silenzio rigetto” maturato sulla “1^a richiesta”.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo con riferimento a tutte le istanze presentate, essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni, prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90, dai relativi provvedimenti di diniego nonché dalla formazione del silenzio rigetto - lamentata con riferimento alla prima richiesta d'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig., in data, ha presentato alla Commissione una richiesta di revocazione relativa alla decisione, resa dalla stessa nella seduta del, con la quale aveva dichiarato il ricorso inammissibile interpretando il gravato provvedimento dell'amministrazione quale "accoglimento dell'istanza di accesso", attraverso la messa a disposizione dei fascicoli, con invito alla consultazione ai fini dell'estrazione degli atti di interesse.

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta di revocazione deve ritenersi tardiva avendo ad oggetto una decisione resa nel

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza revocatoria irricevibile perché tardiva.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Autorità Garante un'istanza di accesso datata chiedendo copia di: *“documentazione rilevante già inviata per posta raccomandata”*; *“la già annunciata richiesta avanzata (d)alla Avvocatura dello Stato da parte del Garante per la protezione dei dati personali, volta a valutare se nelle reiterate richieste del sig., sia ravvisabile la figura dell'abuso del diritto. Inoltre vi consegno la relativa risposta dell'Avvocatura dello Stato.”* riferendosi, con tali espressioni letterali, alle dichiarazioni rese da parte dell'avv., quali sommarie informazioni, alla Procura della Repubblica.

Motivava l'istanza con la necessità di verificare se l'avv. attestò il falso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il Sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui eccepisce che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente, non avanzando alcuna considerazione nel merito del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente di non ritenere condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni più volte espresse in tema dalla Commissione).

Nel merito la Commissione osserva che il ricorso può ritenersi meritevole di accoglimento solo con riferimento alla documentazione di cui al primo punto dell'istanza (*documentazione rilevante già inviata per posta raccomandata*) trattandosi di documenti comunque connessi alla posizione giuridica del richiedente. Quanto alla documentazione di cui al secondo punto dell'istanza il ricorso non può essere accolto, poiché – pur nella confusa elaborazione della richiesta - sembra attenere ad un intervento della

Avvocatura dello Stato relativa ad una *richiesta di parere* ed in quanto tale deve considerarsi sottratta all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie solo relativamente alla documentazione di cui al primo punto dell'istanza rigettandolo per il resto, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il signor, in data, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla di, concessionaria di demanio portuale, della quale è dipendente, chiedendo copia del proprio fascicolo aziendale personale contenente attestazioni e certificazioni relative alla attività formativa e lavorativa del medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, il signor con ricorso del adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poichè l'istanza d'accesso presentata ha ad oggetto documentazione personale del richiedente, come tale sempre accessibile da parte dello stesso. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il signor, in data, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla di, concessionaria di demanio portuale, della quale è dipendente, chiedendo copia del proprio fascicolo aziendale personale contenente attestazioni e certificazioni relative alla attività formativa e lavorativa del medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, il signor con ricorso del adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poichè l'istanza d'accesso presentata ha ad oggetto documentazione personale del richiedente, come tale sempre accessibile da parte dello stesso. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di

FATTO

Il sig. riferisce di aver presentato, in data, un'istanza rivolta all' Università di chiedendo di accedere a documentazione relativa alla prova scritta della selezione per l'ammissione ai percorsi di specializzazione per sostegno didattico nella scuola secondaria, indetto dalla predetta Università per l'a.s./.....

Motivava l'istanza con riferimento al mancato superamento della seconda prova scritta ed alla volontà di tutelare la propria posizione soggettiva.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull' istanza presentata il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente dalla quale si evince che l'Università aveva fornito una prima risposta all'istanza ricevuta deducendo che i verbali d'esame non erano ancora materialmente disponibili poiché le prove risultavano ancora in corso, così differendo l'accesso richiesto. Successivamente, in data, il sig. veniva convocato per un incontro con la Presidente della Commissione, presso il Dipartimento dove poteva visionare il proprio elaborato ed i criteri di valutazione nonché ottenere chiarimenti in merito alla propria valutazione. L'amministrazione precisa altresì che conclusasi la procedura valutativa sono disponibili i verbali d'esame che verranno inviati al ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto incontro ai fini dell'accesso in data successiva alla presentazione del ricorso, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere, per avvenuto accesso, con riferimento ai documenti già ostesi. A tal riguardo la Commissione ricorda che l'accesso si esercita nella duplice ed inscindibile modalità della presa visione e della estrazione di copia. La Commissione, pur preso atto della dichiarazione della amministrazione di voler inviare al richiedente i documenti non ancora consegnati, ritiene invece di accogliere il ricorso, in via prudenziale, con riferimento agli stessi vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento alla procedura concorsuale alla quale ha partecipato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, con riferimento ai documenti già ostesi, accogliendolo in via prudenziale per il resto e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il signor, in data, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla di, concessionaria di demanio portuale, della quale è dipendente, chiedendo copia del proprio fascicolo aziendale personale contenente attestazioni e certificazioni relative alla attività formativa e lavorativa del medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, il signor con ricorso del adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poichè l'istanza d'accesso presentata ha ad oggetto documentazione personale del richiedente, come tale sempre accessibile da parte dello stesso. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico

FATTO

Il sig., docente, in data ha presentato un'istanza rivolta al Liceo Artistico "....." di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- 1) procedure di analisi del fabbisogno delle docenze dei laboratori della classe di concorso,, e delle o similari e nel sostegno delle Sedi del Liceo Artistico "....." sia relativamente ai corsi ordinari che a quello serale attivato presso la Sede di se di durata pari od inferiore alle h settimanali;
- 2) procedure di predisposizione delle metodologie per la selezione dei citati fabbisogni di cui al punto 1 in presenza di necessità orarie pari o inferiori a
- 3) provvedimenti di selezione dei candidati ai fini dell'attribuzione degli incarichi per la classe di abilitazione dei, dell'....., delle e delle o similari o di sostegno di durata pari a h o meno settimanali con relative motivazioni giustificatrici della scelta finale per la proposta di stipula dei contratti;
- 4) elenco dei nominativi individuati al punto 3) con specifica se trattasi di personale di ruolo e/o selezionato tramite GPS Provinciale e/o Graduatoria di fascia e con indicazione delle ore e della classe di abilitazione inserita nei contratti sottoscritti se pari o inferiori alle n. settimanali;
- 5) metodologie adottate o da adottare per la formazione del personale da incaricare per l'assegnazione delle ore di materia alternativa alla religione cattolica.

Motivava l'istanza con riferimento alla circostanza che, in qualità "*di docente di ruolo in servizio per la classe di abilitazione dei, dell'....., delle e delle aveva inoltrato specifiche note di disponibilità e domande di assegnazione di ore supplementari/ aggiuntive sia nell'insegnamento della propria classe di concorso, sia in similari, sia di sostegno o infine in materie alternative alla religione cattolica non ha ricevuto alcuna risposta mentre sembrerebbero al contrario assegnati incarichi a personale di ruolo o non di ruolo e/o non in possesso di alcuna abilitazione disciplina*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull' istanza presentata il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente Scolastico dichiara di non aver inteso rigettare l'istanza d'accesso ricevuta e, fornendo chiarimenti sulla questione *de qua*, invia alcuni documenti relativi alle nomine in oggetto.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che le richieste di cui ai punti 1) 2) e 5) della istanza paiono avere ad oggetto, più che documenti, *informazioni* che sembrano richiedere un'attività di elaborazione di dati al fine di soddisfare la richiesta, inammissibile ex art. 2 comma 2 del DPR 184/2006 - nonché ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90. Con riferimento a tali parti il ricorso deve considerarsi pertanto inammissibile. La Commissione dispone tuttavia la trasmissione a cura della Segreteria della memoria della amministrazione resistente al sig., ritenendola di interesse per il medesimo.

Per la rimanente parte delle richieste la Commissione, preso atto dell'invio da parte della amministrazione dei documenti allegati alla memoria presentata, con riferimento agli stessi ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e parzialmente inammissibile per il resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: srl

FATTO

Il sig., in data, per il tramite dell'avvocato del Foro di, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Srl, soggetto di diritto privato che esercita attività di spedizioni postali, chiedendo in particolare: *“scheda/estratto comprensiva/o dei dati identificativi tutti (anagrafici e legali) del mittente V.s. cliente e/o mera comunicazione da attuarsi in forma scritta circa i predetti dati: – Sede – Via -, nonché di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto al richiedente”*.

Tale richiesta si riferiva ad una comunicazione ricevuta dal sig., con consegna a cura della, in ordine alla quale il medesimo necessitava di conoscere specificamente tutti i dati identificativi del mittente, al fine di comprendere le ragioni e/o motivazioni poste a fondamento della comunicazione stessa.

La società adita, con comunicazione pec del, rigettava l'istanza sull'assunto che “le regolamentazioni dei servizi postali non ci permettono di fornire i dati del mittente. La invitiamo, pertanto, a fare riferimento ai dati presenti sulla comunicazione ricevuta (...)”.

Avverso tale provvedimento il sig., per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che, ai fini del decidere, ritiene necessario ottenere chiarimenti dalla società odierna resistente con particolare riferimento alla normativa di esclusione dall'accesso dei dati contenuti nei documenti richiesti dal sig. Si invita pertanto la Srl a voler comunicare alla Commissione la specifica norma che prevede tale esclusione dall'accesso.

Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la società resistente ad adempiere all'incumbente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il signor, in data, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla di, concessionaria di demanio portuale, della quale è dipendente, chiedendo copia del proprio fascicolo aziendale personale contenente attestazioni e certificazioni relative alla attività formativa e lavorativa del medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, il signor con ricorso del adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poichè l'istanza d'accesso presentata ha ad oggetto documentazione personale del richiedente, come tale sempre accessibile da parte dello stesso. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il signor, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla di, concessionaria di demanio portuale, della quale è dipendente, chiedendo copia del proprio fascicolo aziendale personale contenente attestazioni e certificazioni relative alla attività formativa e lavorativa del medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, il signor con ricorso del adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poichè l'istanza d'accesso presentata ha ad oggetto documentazione personale del richiedente, come tale sempre accessibile da parte dello stesso. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Commercialisti di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza rivolta all'Ordine dei Commercialisti disi avente il seguente tenore letterale *“in riferimento alla Vs. del con la quale mi veniva comunicato che il Consiglio aveva deliberato l'impossibilità ad accogliere in maniera positiva le mie istanze di esonero della quota annuale d'iscrizione per gli anni// richiesta a causa delle gravi problematiche di salute che hanno inciso sulle proprie capacità finanziarie (...) chiede di accedere alla copia integrale del suddetto verbale di delibera”*.

Motivava l'istanza con la necessità di conoscere le motivazioni del diniego e “poter meglio chiarire i propri diritti nei confronti della Commissione Territoriale di Disciplina che ha avviato un procedimento”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig. ha adito la Commissione con ricorso del, affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, a mezzo del proprio legale, ha dichiarato di aver fornito riscontro alla richiesta di accesso ricevuta con invio in data del verbale di Delibera n. del, del quale allega copia. Dà atto altresì dell'avvenuto riscontro, già in passato, delle analoghe istanze di accesso avanzate dal sig.

DIRITTO

La Commissione – a seguito delle argomentazioni offerte in sede di memoria difensiva - rileva che l'amministrazione ha inviato, in riscontro all'istanza ricevuta, un verbale di Delibera del mentre la richiesta ostensiva del sig. appare avere ad oggetto un diverso verbale di Delibera, sicuramente antecedente alla comunicazione datata che allo stesso faceva riferimento. Si osserva infatti che il ricorso presentato dal sig. è successivo all'invio del verbale, datato, così a significare il mancato soddisfacimento del proprio interesse all'accesso richiesto.

La Commissione ritiene pertanto il ricorso fondato e meritevole di essere accolto con riferimento al verbale specificamente indicato dal sig., vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – nonché avendo egli evidenziato una finalità difensiva della documentazione richiesta nel procedimento pendente innanzi alla Commissione Territoriale di Disciplina.

L'amministrazione dovrà pertanto inviare al ricorrente il verbale richiesto anche qualora abbia, eventualmente, già consentito in passato accesso allo stesso, poiché il diritto di accesso non si esaurisce neppure con il relativo esercizio.

La Commissione dispone altresì l'invio al sig., a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione, disponendo altresì l'invio al ricorrente, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo

FATTO

Il sig., docente, in data, ha presentato un'istanza rivolta al Dirigente del Liceo "....." di chiedendo di accedere, in qualità di diretto interessato, alla seguente documentazione:

- Verbale del collegio docenti dicome approvato nel collegio del,
- Verbale del Consiglio di Istituto di

Il Dirigente Scolastico rigettava l'istanza, con provvedimento del, deducendo la carenza di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto di richiesta (ex art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90) nonché di adeguata motivazione della istanza ostensiva.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale, in sostanza, il Dirigente ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto evidenziando, tra l'altro, la necessità di tutela della riservatezza degli altri docenti che potrebbe essere compromessa da un accesso indiscriminato.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando il ricorrente un interesse qualificato all'accesso richiesto in ragione della propria qualità di componente di entrambi i Collegi, cui gli atti richiesti in ostensione si riferiscono. Per costante indirizzo di questa Commissione, in linea con la consolidata giurisprudenza amministrativa in merito, infatti il componente di un organo collegiale ha un interesse differenziato, ad accedere agli atti ed ai verbali relativi all'attività del collegio medesimo. Tale interesse, poi, deve dirsi sussistente in *re ipsa* e prescinde quindi dalla necessità di una concreta esplicitazione dello stesso o della motivazione della relativa richiesta. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione oggetto d'istanza, procedendo - ove ritenuto necessario - all'oscuramento di dati personali (o finanche sensibili) eventualmente contenuti nei verbali richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il, nella persona del legale rappresentante, aveva presentato un'istanza d'accesso rivolta al Rgt. Carabinieri avente ad oggetto “*copia dei provvedimenti adottati da codesto Comando all'esito dei citati "accertamenti di carattere amministrativo" nei confronti del Brigadiere*”. Quanto all'interesse all'accesso evidenziava la propria qualità di parte offesa nel procedimento penale n. /, pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di, contro il Brigadiere, Motivava l'istanza con riferimento nota n. / di prot. in data, contenuta del fascicolo del predetto procedimento, trasmessa dal Comando alla citata Procura della Repubblica ove al punto 1 il Comando militare evidenziava la necessità di avviare “accertamenti di carattere amministrativo” a carico del militare coinvolto nel procedimento penale in argomento.

L'amministrazione adita aveva rigettato l'istanza con provvedimento del avverso il quale il, come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso. La Commissione, nella seduta del, dichiarava il ricorso inammissibile ex comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) dell'art. 12 del DPR 184/2006, rilevando che allo stesso non risultavano allegate le ricevute di invio al controinteressato, sig., cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono.

Successivamente il, come rappresentato, si rivolgeva nuovamente alla Commissione chiedendo la revoca di tale decisione, resa nel plenum del, ritenendo che la Commissione fosse “incorsa in abbaglio” avendo *autonomamente* ritenuto il sig. un controinteressato, diversamente dalla amministrazione destinataria dell'istanza. Pertanto, il sindacato ricorrente invocando l'art. 12, comma 5, del d.P.R. 184/2006, in virtù del quale: “Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso” chiedeva alla Commissione di “revocare la propria decisione e conseguentemente di procedere alla notifica del ricorso al militare *da questa* individuato come controinteressato”.

DIRITTO

Sull'istanza presentata la Commissione precisa preliminarmente che le proprie decisioni possono essere oggetto di revocazione alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. osservando che, nel caso di specie, la decisione resa non può dirsi viziata da errore revocatorio. Per completezza di

analisi si evidenzia, infatti, che il coinvolgimento del è indubitabile essendo la documentazione richiesta in ostensione riferita proprio al medesimo (“*copia dei provvedimenti adottati da codesto Comando all'esito dei citati "accertamenti di carattere amministrativo" nei confronti del Brigadiere*”) ed era pertanto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dello stesso. Per le ragioni appena esposte appare poi evidente che il soggetto non solo potesse ritenersi *conoscibile* ma “ben conosciuto” – peraltro quale controparte in un procedimento penale pendente - e non si rientra pertanto nella invocata fattispecie di cui all’art. 12 comma 5 del d.P.R. 184/2006.

L’istanza revocatoria presentata deve, pertanto, ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara l’istanza inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il signor, in data, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla di, concessionaria di demanio portuale, della quale è dipendente, chiedendo copia del proprio fascicolo aziendale personale contenente attestazioni e certificazioni relative alla attività formativa e lavorativa del medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, il signor con ricorso del adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poichè l'istanza d'accesso presentata ha ad oggetto documentazione personale del richiedente, come tale sempre accessibile da parte dello stesso. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare, Distaccamento Aeroportuale di

FATTO

Il sig., tenente colonnello dell'Aeronautica Militare, ha presentato al Distaccamento Aeroportuale di della predetta amministrazione *sette* richieste di accesso, ed in particolare:

- 1) Istanza datata avente ad oggetto “copia della documentazione presupposta, connessa e/o consequenziale alla visita medica a cui era stato sottoposto in data e poi in data, senza poter ricevere copia di alcun esito, né poter sapere la prognosi e la diagnosi”.
- 2) Istanza datata avente ad oggetto “copia della documentazione presupposta, connessa e/o consequenziale alla convocazione a visita medica presso la C.M.O. di per il giorno e giorno Convocazione avvenuta senza poter conoscere l’oggetto e le motivazioni (che non si conoscono a tutt’oggi) necessarie anche ai fini della nomina di un medico di fiducia, pur se verbalmente chieste sia al Medico che al Comandante del Distaccamento”
- 3) Istanza datata avente ad oggetto “copia degli atti presupposti e connessi al documento trasmesso via PEC in data, avente come oggetto “Omissione del certificato medico nonché degli accertamenti sanitari entro le scadenze prestabilite. Richiesta di immediato accertamento sanitario previsto dalla Direttiva”.
- 4) Istanza datata avente ad oggetto “copia degli atti presupposti, connessi e/o consequenziali al Foglio del” (secondo avvio di procedimento disciplinare).
- 5) Istanza datata avente ad oggetto “copia degli atti presupposti, connessi e/o consequenziali al Foglio del (avvio di procedimento disciplinare).
- 6) Istanza datata avente ad oggetto “copia degli atti presupposti, connessi e/o consequenziali al Foglio del (terzo avvio di procedimento disciplinare).
- 7) Istanza datata avente ad oggetto “copia degli atti presupposti e connessi al Foglio del” tra cui anche copia della “documentata ed esaustiva Relazione di servizio” menzionata in suddetto Foglio.

L'amministrazione adita rigettava, con identica motivazione, tutte le istanze ricevute eccependo che le richieste apparivano prive dei requisiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative, in ragione della genericità delle stesse, “sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all’ostensione per difetto di motivazione che si sostanzia nella mancata indicazione dei

presupposti di fatto e dell'interesse specifico, concreto ed attuale che lega il documento alla situazione giuridicamente rilevante": con i seguenti provvedimenti:

- 1) del
- 2) del
- 3) del
- 4) del
- 5) del
- 6) del
- 7) del

Avverso tali provvedimenti il signor del; adiva, con distinti ricorsi nei termini, la Commissione affinché riesaminasse i casi, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva, per ciascuno dei ricorsi presentati, memoria della amministrazione resistente di identico contenuto, nella quale si rappresenta che il Comando scrivente *“non ha negato il diritto all'accesso ma ha evidenziato l'impossibilità dell'accoglimento della richiesta in quanto la stessa risultava non conforme al disposto di cui alle norme vigenti in materia e, in particolare, non corrispondeva a quanto espressamente e testualmente stabilito dall'Art. 25 della Legge 241/90 (...) precisando che “secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, e' inammissibile la domanda di accesso ai documenti amministrativi che risulti generica in quanto non contenente gli estremi degli atti di cui si chiede l'ostensione e, pertanto, che sia inidonea a consentirne l'identificazione. in altri termini, la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o, almeno, determinabile e non può essere generica, dovendo riferirsi a specifici documenti, senza implicare a necessità di una attività di elaborazione da parte del soggetto destinatario della richiesta”*. Evidenziava quindi di aver invitato l'odierno ricorrente *“a rinnovare la domanda in maniera conforme alla normativa vigente in subiecta materia”* ma lo stesso, *invece di riproporre l'istanza secondo i crismi della legalità, ha ritenuto bastevole inoltrare un atto tanto spropositato nell'estensione quanto limitato nella serietà dei contenuti*.

DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed osserva quanto segue.

Il sig., con tutte le istanze presentate, richiede l'accesso a documenti relativi a sé medesimo e/o contenuti nel proprio fascicolo personale, ai quali l'interessato ha sempre diritto di accedere senza dover precisare l'interesse sotteso all'accesso *de quo*, sussistendo *ipso iure* un interesse ad accedere a documentazione personale. Alcune delle istanze, poi, attengono a procedimenti disciplinari avviati a

carico del medesimo il quale vanta pertanto anche un interesse endoprocedimentale all'accesso – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – nonché un interesse difensivo ex art. 24 comma 7 della medesima Legge. Appaiono pertanto prive di pregio le eccezioni della amministrazione resistente, relative alla mancata indicazione della legittimazione all'accesso, sulle quali si fondano i provvedimenti di rigetto gravati. Allo stesso modo non appaiono condivisibili le eccezioni di genericità delle richieste: il sig. chiede documenti “presupposti, connessi e consequenziali” – perché allo stesso non noti – di provvedimenti specificamente individuati con relativo numero di pratica ed allo stesso notificati dalla amministrazione e quindi ad essa ben noti.

L'amministrazione dovrà pertanto consentire accesso alla documentazione richiesta.

Quanto alla assiduità delle istanze d'accesso presentate e/o alla mole della documentazione richiesta si ricorda al sig. che l'accesso deve essere esercitato in modo da non comportare un ostacolo al regolare svolgimento della attività della amministrazione adita, in ossequio al principio di portata costituzionale di *buon andamento* della p.a. che, nella specie, potrà opportunamente graduare nel tempo le modalità di accesso alla documentazione, fermo sempre restando il diritto dell'accedente sia alla visione che alla copia della stessa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riuniti i ricorsi per connessione soggettiva, li accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare le istanze d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il signor, in data, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla di, concessionaria di demanio portuale, della quale è dipendente, chiedendo copia del proprio fascicolo aziendale personale contenente attestazioni e certificazioni relative alla attività formativa e lavorativa del medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, il signor con ricorso del adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poichè l'istanza d'accesso presentata ha ad oggetto documentazione personale del richiedente, come tale sempre accessibile da parte dello stesso. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- “1) richiesta di intervento del lavoratore pervenuta il, prot. n.;
- 2) documentazione integrativa con allegato conteggio del consulente del lavoro dott.ssa

Motivava la richiesta con riferimento al proprio diritto di difesa in ogni sede amministrativa e giurisdizionale, facendo rilevare che la lavoratrice (colf/collaboratrice domestica) non è più dipendente dal

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento notificato in data eccependo che la documentazione richiesta risulta sottratta all'accesso in forza della norma di cui all'art. 2 c. 1 lettera b) del D.M. n. 757/1994 nonché con richiamo alla necessità di preservare il buon andamento dell'azione amministrativa ancora in atto.

Avverso tale provvedimento il signor, per il tramite dell'avv.di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso. L'avv. dichiarava di allegare notifica del ricorso *de quo* “ai controinteressati”.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si deduce che poiché la documentazione richiesta è un allegato presentato dalla denunciante in sede di richiesta d'intervento, rappresenta parte integrante della stessa, e pertanto rientra nella categoria di documenti sottratti all'accesso secondo le previsioni di cui all'art. 2 c. 1 lettera b) del D.M. n. 757/1994 (documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro). Si ribadisce inoltre l'ulteriore necessità di preservare il buon andamento dell'azione amministrativa risultante tuttora in atto.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare osserva che il legale del ricorrente dichiara di aver notificato il ricorso ai controinteressati – erroneamente ricomprendendo nella stessa categoria anche l'amministrazione resistente – ma nella allegazione delle ricevute non appare evidente proprio quella relativa all'invio alla signora, unica controinteressata coinvolta. Si ritiene pertanto necessario, ai fini del decidere, sospendere la decisione invitando il legale del ricorrente a voler chiarire tale circostanza.

I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando il legale del ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore della Difesa Centro Unico Stipendiale

FATTO

Il sig., con unico ricorso del, si è rivolto alla Commissione impugnando il silenzio rigetto formatosi su istanze di accesso datate e, dal medesimo presentate al Centro Unico Stipendiale dello Stato Maggiore della Difesa.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, con riferimento ad entrambe le richieste d'accesso, essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulle istanze presentate, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale, Direzione Generale/Avvocatura Distrettuale dello Stato di

FATTO

La sig.ra, Dirigente Scolastica, ha presentato un'istanza d'accesso avente identico contenuto, rivolta in data alla Direzione Generale dell'USR ed in data all'Avvocatura dello Stato di chiedendo “*copia del reclamo proposto da codesta Avvocatura presso il Tribunale di con la prova dell'avvenuta tempestiva notifica ai difensori della DS in primo grado avv. e, considerato che queste hanno dichiarato di non aver ricevuto alcuna notifica a riguardo (...)*”.

Motivava l'istanza con riferimento ad articolata questione relativa all'avvenuta impugnazione del conferimento dell'incarico di Dirigente alla signora presso una sede diversa rispetto a quella alla quale *ex lege* 140/92 la medesima aveva diritto, secondo le proprie deduzioni. Ed in particolare con riferimento alla circostanza che l'USR aveva eccepito che, “essendo pendente un reclamo (n/..... RG) presso il Tribunale di, aveva ritenuto di subordinare l'assegnazione della sede nella Regionealla DS, all'esito ed alla pronunzia del predetto reclamo da parte del Tribunale adito”, senza dare la prova dell'avvenuta notifica dello stesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata la signora, per il tramite dell'avv. di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'oggetto della richiesta ostensiva è un atto giudiziario e come tale sottratto al regime dell'accesso *ex Legge* 241/'90, conseguentemente il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

In data il, dell'..... del Comando Operativo di, ha formulato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri un'istanza di accesso, ai sensi della legge 241/90 *“finalizzata ad ottenere l'ostensione degli Appunti di Stato Maggiore (o altri atti interni, ivi comprese le eventuali note di coordinazione) che fornissero evidenza del processo decisionale sotteso alle predette risposte fornite dal Comando Generale dell'Arma e dei vari livelli gerarchici che lo avevano concepito, avallato e approvato. Si chiede altresì di far conoscere il nominativo del responsabile del procedimento”*.

La suddetta istanza era motivata dall'interesse diretto, concreto e attuale volto alla successiva tutela in ambito giudiziario e riguardava le comunicazioni di concessione di ricompense.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente, a mezzo dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Per un errore nella protocollazione della pec, avendo l'avv., proposto ricorsi alla Commissione nella medesima giornata del, il presente ricorso è stato messo all'ordine del giorno del, mentre l'altro è stato già deciso dalla Commissione il

DIRITTO

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, si invita l'amministrazione resistente a fornire chiarimenti in merito alla circostanza di aver dato riscontro ad entrambe le istanze di accesso proposte dalla parte ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il CC, del Comando Operativo di, ha formulato il al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri un'istanza di accesso ai sensi della legge 241/90 a “*tutti gli atti ... relativi al trasferimento (effettuato nel mese di) del (oggi) da della Compagnia di, adel del Comando Provinciale di*”;

- *tutti gli atti ... relativi al trasferimento (effettuato nel mese di) del (oggi) da del del Comando Provinciale di a della Compagnia di*;
- *proposte di trasferimento, avanzate dalla scala gerarchica, nei confronti del (oggi) allorché ricopriva l'incarico di della Compagnia di*;
- *ricompense di qualunque natura concesse al per attività compiute allorché ricopriva l'incarico di della Compagnia di*;
- *sanzioni disciplinari (anche conosciute attraverso le relazioni dei superiori), censure o note di biasimo di qualsiasi natura rivolte dalla scala gerarchica nei confronti del allorché ricopriva l'incarico di della Compagnia di*;
- *promemoria di trasferimento presentati dal (ora), dal (oggi) negli anni e (riferiti al reimpiego negli anni e*);
- *graduatoria di avanzamento nell'anno della conseguita promozione al grado di e graduatoria di avanzamento al grado di in, e valutazione del, con l'indicazione del numero dei promossi per ciascuno dei anni;*
- *graduatoria di avanzamento nell'anno della conseguita promozione al grado di e graduatoria di avanzamento al grado di in, e valutazione del (oggi) con l'indicazione del numero dei promossi per ciascuno dei anni;*
- *graduatoria di avanzamento nell'anno della conseguita promozione al grado di e graduatoria di avanzamento al grado di e valutazione del con l'indicazione del numero dei promossi per ciascuno dei anni;*
- *graduatoria di avanzamento nell'anno della conseguita promozione al grado di, e graduatoria di avanzamento al grado di, e valutazione del con l'indicazione del numero dei promossi per ciascuno dei anni;*

– *tabelle ordinarie da cui emerge il grado al quale era attribuita la posizione di impiego di del e della Compagnia carabinieri di, negli anni dal e*”.

La suddetta istanza era motivata dall’esigenza di esercitare il proprio diritto di difesa quale parte offesa nel procedimento n. / mod. pendente presso la Procura della Repubblica di

Con provvedimento del il Comando Generale ha rigettato l’istanza affermando che “per la parte di competenza non trova possibilità di accoglimento in ordine alle previsioni sulla "esclusione del diritto d'accesso", dettate dalla L. 241/90 e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. La Direzione Generale del Personale Militare, con il provvedimento del ha accolto parzialmente l’istanza relativamente alle graduatorie di avanzamento dell’istante, comprensive delle schede motivazionali redatte a supporto (previo esperimento della procedura di cui all’art.3 del DPR 184 del 12.04.2006) ma ha negato l’ostensione dei documenti relativi alle graduatorie di avanzamento del, del in ausiliaria e del perché “l’istante non possiede un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.”

In ragione del parziale rigetto opposto dall’Amministrazione il ricorrente, a mezzo dell’avv., ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione ai controinteressati rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Non è stato infatti garantito il contraddittorio con i titolari del diritto alla riservatezza anche nella presente fase giustiziale, al fine di consentire loro di presentare osservazioni, memorie, oltre che opporsi al trattamento.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del

FATTO

Il, essendo pendente giudizio di separazione personale davanti al Tribunale di nei confronti dell'ex coniuge, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso volta ad accertare il patrimonio del, al fine di tutelare il proprio diritto e quello del figlio, prevalentemente collocato presso la casa familiare insieme alla madre, nell'ambito del giudizio indicato.

L'Amministrazione resistente negava l'accesso rilevando che l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, compreso l'archivio dei rapporti finanziari è possibile solo previa autorizzazione dell'A.G., nel caso di specie mancante.

L'..... la proponeva nuova istanza di accesso sul presupposto dell'intervenuto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del che, al punto 15, comma 7, consente l'accesso alla documentazione richiesta.

Il l'Amministrazione resistente rilevava che il suindicato provvedimento nel dare attuazione all'art. 24 della l. n. 241 del 1990 non introduceva alcuna novità di talché veniva ribadito il precedente diniego all'accesso richiesto.

Il la ricorrente presentava una nuova istanza alle certificazioni dei redditi presentate dal sig. relativamente agli ultimi anni; rapporti di qualsiasi genere e specie di cui all'art. 7, comma 6, del DPR 29/9/1973, N. 605, comunque riconducibili e/o intestati al sig., anche in qualità di delegato e/o delegante, nell'arco temporale dal ad oggi.

Il l'Agenzia delle entrate comunicava che, per la parte relativa alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni aveva inoltrato l'istanza di accesso alla competente Direzione di tenuto conto del domicilio fiscale del alla quale era rimesso il giudizio di ammissibilità della stessa. Con riferimento alla richiesta relativa all'accesso agli archivi dei rapporti finanziari l'Amministrazione, alla luce della sentenza del CdS n. 21 del 2020, chiedeva all'istante di trasmettere gli elementi a supporto del carattere di strumentalità e necessità della documentazione richiesta e l'inefficacia delle altre modalità poste in essere per ottenere le informazioni richieste, compresa la decisione del giudice investito del giudizio di separazione in merito alla stessa richiesta proposta nel corso del processo.

Avverso tale rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia delle Entrate che ha ribadito che allo stato attuale, come già enunciato nell'ultima comunicazione, la Direzione regionale ritiene non sufficientemente motivata e

supportata da idonea documentazione l'esigenza di accesso della sig. ra e ha emesso un atto endo-processuale non conclusivo dell'esame dell'istanza tuttora in corso, ossia una richiesta di integrazione documentale, cui l'istante non ha fornito alcun elemento specifico atto a dimostrare la sussistenza del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta con l'accesso difensivo e l'interesse da tutelare.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente osserva che la ricorrente ha proceduto alla notifica del ricorso al controinteressato non già a mezzo raccomandata – come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006 – ma a mezzo posta elettronica certificata e, a tal riguardo osserva quanto segue.

Ai fini della corretta integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato, nei ricorsi presentati innanzi alla Commissione ex art. 25 legge 241/'90, l'equiparazione della notifica a mezzo pec alla tradizionale notifica a mezzo raccomandata può essere consentita solo alla ricorrenza di determinate condizioni.

Tale forma di notifica ha valore legale solo nei confronti di quei soggetti (imprese e professionisti) per cui viga un obbligo di dotazione di un indirizzo pec che risulti, conseguentemente, inserito in pubblici registri. E' a questi registri che il mittente dovrà attingere per individuare l'indirizzo pec del destinatario a cui effettuare una notifica avente valore legale.

Poiché, come è noto, per i privati non è vigente l'obbligo di dotarsi di un indirizzo pec, nei confronti dei medesimi non può valere la presunzione di conoscenza legata alla consegna del messaggio nella relativa casella di posta.

La notifica a mezzo pec nei confronti di un privato può considerarsi, altresì, perfezionata ed avente valore equiparabile alla notifica a mezzo raccomandata, laddove il privato abbia effettuato una dichiarazione in tal senso, acconsentendo a ricevere le comunicazioni ad un indirizzo di posta elettronica dal medesimo indicato. Ciò, come noto, è anche quanto prescritto dall'art. 4 del DPR 68/2005, nei rapporti procedimentali tra P.A. e privati cittadini, e confermato dall'art. 14 del Dlgs 159/2015.

Una volta verificato che l'indirizzo del destinatario è tratto da un pubblico registro oppure è stato dal medesimo dichiarato, ai fini della ricezione delle comunicazioni, la notifica a mezzo pec sarà considerata valida ed efficace con la produzione delle ricevute di “accettazione” e “consegna” del messaggio nella casella pec del destinatario.

Tutto ciò premesso, la Commissione preso atto dell'avvenuto deposito della sola ricevuta di consegna e non di accettazione ritiene necessario acquisire anche quest'ultima e conoscere se l'indirizzo

pec del controinteressato sia stato ricavato da uno dei relativi registri pubblici, non risultando dagli atti allegati alcuna dichiarazione né indicazione dell'indirizzo stesso da parte del sig.

La Commissione ritiene pertanto necessario sospendere la decisione invitando il legale della ricorrente a fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione ritiene altresì necessario conoscere se sia stato dato accesso alla documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di e se sia stato dato riscontro alla richiesta di integrazione da parte della Direzione Regionale del

I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando il legale della ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Casa di Reclusione

FATTO

Il, detenuto presso la Casa di Reclusione di, deduceva di aver presentato all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso «*alla relazione di sintesi ed ai relativi aggiornamenti, in materia di trattamento penitenziario ex art. 13 O.P.*».

L'istanza era volta a consentire all'istante di meglio esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del processo di sorveglianza.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Avverso il silenzio-rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria della Casa Circondariale che ha fatto presente “*che la documentazione richiesta è materialmente formata e contenuta in copia all'interno della cartella personale dell'oggettivato. Questa Direzione ritiene, altresì, che, posto che il predetto documento di carattere amministrativo è da considerarsi rientrare in astratto nella fattispecie disciplinata nell'art. 3 del D.M. 115/1996, così come confermato nella successiva Circolare DAP n. 410537 del 16.1.1998, al detenuto in epigrafe sia riconosciuto il diritto di prenderne visione, come peraltro dal medesimo richiesto, ma non di acquisirne copia.*”

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva quanto segue.

Non risulta prodotta l'istanza di accesso debitamente protocollata dall'Amministrazione resistente, e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa e a precisare se stante la visione del documento richiesto si ritenga soddisfatto.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente a fornire la documentazione e la precisazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Stazione di

FATTO

Il presentava alla Stazione Carabinieri di istanza di accesso al verbale redatto l'..... da personale in servizio presso tale Stazione in via n. indicando a fondamento motivi «*familiari/personali*»; in data formulava alla medesima stazione istanza di accesso al verbale redatto il, recante identica motivazione.

In relazione ad entrambe le istanze di accesso il l'Amministrazione resistente negava l'accesso in quanto i documenti richiesti rientravano in quelli di cui all'art. 6, lett. c) della l. n. 241 del 1990.

Avverso i due provvedimenti di rigetto la ricorrente proponeva due distinti ricorsi alla Commissione il

Per veniva memoria dell'Amministrazione che precisava che i documenti richiesti costituiscono atti di polizia giudiziaria redatti dal Comando nell'esercizio delle proprie funzioni nel corso degli interventi eseguiti presso l'abitazione della rispettivamente l'..... e il del, Con informativa di reato redatta ex art. 347 c.p.p. i documenti sono stati trasmessi alla procura della Repubblica e in quanto tali sono sottratti all'accesso ex art. 24 l. 241/90.

DIRITTO

Rileva la Commissione che i ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente il afferiscono a due istanze di accesso aventi ad oggetto verbali redatti dalla Stazione dei Carabinieri di e, per evidente connessione oggettiva tra le due impugnative, devono essere trattati congiuntamente.

Va pertanto preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi menzionati in epigrafe, per motivi di connessione oggettiva, trattandosi di ricorsi proposti dalla stessa istante avverso provvedimenti di rigetto relativi alla medesima vicenda.

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente secondo la quale l'accesso sarebbe precluso ai sensi dell'art. 329 cpp, essendo stata comunicata notizia di reato alla Procura ma, in merito, osserva quanto segue.

Secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la recente giurisprudenza amministrativa, l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini da

parte della Procura ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione sospende la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso richiesto. Nelle more del predetto incombente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle entrate Riscossione – Direzione Centrale Affari Legali

FATTO

Il, dipendente dell'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti e documenti relativi al procedimento di valutazione professionale (afferente al periodo -) al quale l'istante era stata sottoposta nonché valutazione attribuita alla sig.ra per il periodo - e quelli afferenti ad altro personale e, in via anonima, al fine di comparazione dei relativi giudizi.

Il l'Amministrazione negava l'accesso.

Il, l'istante proponeva nuova istanza di accesso contestando la motivazione posta a fondamento del diniego opposte.

Con provvedimento del, integrato con altro successivo del, l'Amministrazione concedeva un accesso parziale alla documentazione richiesta rilevando che rispetto all'attribuzione del punteggio, per come già consultabile dall'istante, non vi fosse ulteriore documentazione; che il superiore gerarchico si era limitato a convalidare il giudizio espresso dal valutatore; che, infine, la richiesta delle valutazioni di altro personale doveva essere temperata con il diritto alla privacy.

Avverso tale accesso parziale la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria, in cui pone in luce l'infondatezza del ricorso avendo l'istante ottenuto per il periodo dell'anno oggetto dell'istanza il punteggio positivo - rientrante nella fascia "più che adeguato" - dalla stessa ottenuto sin a partire dall'anno, Ha fatto presente che tutta la documentazione esistente è stata ostenza alla ricorrente, evidenziando che in relazione al provvedimento di variazione in aumento e/o diminuzione della valutazione attribuita alla sig.ra per il periodo - (rispetto all'anno), con particolare dettaglio circa gli items denominati, rispettivamente: "Gestione dei collaboratori e team building" e "Capacità di valutazione dei collaboratori", tale documento non veniva fornito alla ricorrente, sul presupposto che le informazioni contenute nella "Scheda di valutazione", in quanto attinenti alla sfera personale del dipendente, sono tutelate dal diritto alla riservatezza.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preso atto della dichiarazione della Agenzia resistente di non detenere ulteriore documentazione rispetto a quella già resa disponibile, non può che rigettare il ricorso.

Quanto al provvedimento di variazione in aumento e/o diminuzione della valutazione attribuita alla sig.ra per il periodo - (rispetto all'anno), con particolare dettaglio circa gli items denominati, rispettivamente: “Gestione dei collaboratori e team building” e “Capacità di valutazione dei collaboratori”, il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione alla controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Non è stato infatti garantito il contraddittorio con la titolare del diritto alla riservatezza anche nella presente fase giustiziale, al fine di consentire di presentare osservazioni, memorie, oltre che opporsi al trattamento, afferendo alla scheda personale di terza persona.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta ed in parte lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle entrate di

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso e estrazione copia della *«dichiarazione di successione presentata a nome della sig.ra al fine di identificare i buoni fruttiferi postali cointestati alla sig.ra anzidetta ed alla sig.ra, deceduta anch'essa e nonna del proprio assistito chiamato all'eredità di quest'ultima per rappresentanza»*.

L'istanza era motivata dall'esigenza di conoscere l'entità della massa ereditaria, in quanto a seguito del decesso della erano emerse diverse esposizioni debitorie di quest'ultima che avrebbero portato l'istante, come prima di lui il padre, ad essere oggetto di una istanza di fissazione del termine per accettare l'eredità ex art 481 cc.

Il, l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul presupposto che ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 346 del 1990 che rimanda all'art. 18 del d.pr. n. 131 del 1986 il rilascio di copia ai soggetti diversi dalle parti contraenti, loro aventi causa o soggetti nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, può avvenire solo su autorizzazione dell'A.G.

Il ricorrente impugna il rigetto.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria con la quale rappresentava che il diniego opposto si fondava, oltre sulle norme indicate, sull'assenza di collegamento tra l'interesse della parte, in quanto mero chiamato all'eredità.

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

DIRITTO

Il diniego opposto dall'Amministrazione è fondato sulla mancanza di un'autorizzazione del giudice, necessaria per consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

Il diniego dell'Amministrazione comunque ampliata nella memoria successivamente depositata a questa Commissione, si fonda essenzialmente sul disposto di cui all'art. 18, comma 3 del D.P.R. 131/1986.

La richiesta di accesso di un terzo ad una denuncia di successione, come agli altri atti assoggettati a registrazione, è, infatti, apparentemente disciplinata dall'art. 18 comma 3 del D.P.R. n. 131 del 1986

per effetto del rinvio al testo unico in materia di imposta di registro contenuto nell'art. 60 del d.lgs. n. 346 del 1990 (anche in relazione a “*i divieti e gli obblighi a carico di terzi*”).

Sulla base di tale disposizione, il rilascio di copie a soggetti terzi, diversi dalle “*parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è eseguita*” può avvenire soltanto su autorizzazione del “*pretore competente*”. (da intendersi oggi come Tribunale, a seguito della soppressione delle Preture).

Tuttavia, come ha avuto modo di rilevare questa Commissione in altre occasioni, l'introduzione della legge 241/90 e s.m.i. ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la *ratio* stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel suo status di chiamato all'eredità e considerato che vi sono esposizioni debitorie.

Lo stesso decreto 29 ottobre 1996 n. 603 del Ministero delle finanze, recante disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione della legge 241/90, ne garantisce l'accessibilità qualora la conoscenza degli stessi sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta.

La Commissione osserva, infine, che non è di ostacolo alla ostensione del documento richiesto, la presenza di altri “coeredi” interessati alla successione, in quanto, anche ai sensi del comma 7 dell'art. 241. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici quali sono, nel caso di specie, quelli dell'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle entrate Riscossione e Poste Italiane S.p.a.

FATTO

Il presentava all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale, Agenzia delle entrate Riscossione e Poste Italiane S.p.a. istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione di seguito indicata a seguito della notifica avvenuta nei suoi confronti di un atto di pignoramento dei crediti verso terzi (Poste Italiane S.p.a.) ex art. 72 del d.p.r. n. 602 del 1973 operato dall'Agenzia delle entrate.

In proposito il assumeva che le cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti dall'Agenzia delle entrate e poste a fondamento del suindicato atto di pignoramento non gli erano state notificate, di talché il provvedimento di pignoramento risultava privo di adeguata motivazione.

In particolare, l'istante chiedeva: «1. di accedere agli atti del procedimento amministrativo nonché di essere relazionato ed informato per iscritto in merito all'importo effettivamente erogato da Poste Italiane spa ad Agenzia delle entrate Riscossione, in forza dell'Atto di pignoramento di cui sopra; 2. di accedere agli atti del procedimento amministrativo nonché di essere informato e relazionato per iscritto in merito alla data di erogazione ad Agenzia delle entrate Riscossione della somma corrisposta all'Agenzia delle entrate Riscossione, richiesta con il prefato Atto. 3. di accedere agli atti del procedimento amministrativo nonché di essere informato e relazionato per iscritto in merito al nominativo del soggetto che avrebbe sottoscritto i ruoli di cui in premessa quali atti prodromici/atti presupposti l'epigrafato o prodromico il prefato atto. 4. di accedere agli atti del procedimento amministrativo nonché di essere informato per iscritto in merito alla natura giuridica dell'atto n. - afferente Avviso di accert. / notificato in data di accedere agli atti del procedimento amministrativo nonché di essere informato e relazionato per iscritto in merito al nominativo del soggetto persona fisica sottoscrittore dei prefati ruoli e sua qualifica funzionale in seno all'Agenzia delle entrate. 6. di accedere agli atti del procedimento amministrativo nonché di essere informato e relazionato per iscritto in merito all'imputazione della somma effettivamente pignorata, in relazione alla prefata maggior somma di euro, e sua imputazione ai surriferiti ruoli ed alle susseguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ed attribuzione della somma pignorata. 7. di accedere agli atti del procedimento amministrativo nonché di essere informato e relazionato per iscritto in merito al nominativo del soggetto persona fisica sottoscrittore dei su richiamati ruoli/estratti di ruolo ed alle susseguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito e sua qualifica funzionale. 8. di accedere agli atti del procedimento amministrativo nonché di conoscere l'Ufficio responsabile del procedimento in rassegna. 9. di accedere agli atti del procedimento amministrativo nonché di conoscere la persona fisica al quale è stato assegnato il procedimento in rassegna.

10. di accedere agli atti del procedimento amministrativo nonché di conoscere lo stato del procedimento amministrativo in esame».

L'istanza era motivata dall'interesse a conoscere «l'esatto assolvimento dei precetti normativi in sede di redazione dell'atto accertativo/riscossivo» emesso nei confronti del

Il l'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di, ottemperava all'istanza di accesso. In particolare, l'Amministrazione, quanto ai documenti afferenti all'atto di pignoramento, rilevava che essi erano nella disponibilità dell'Agente della riscossione che aveva emesso il suindicato atto, diversamente, forniva le indicazioni richieste relativamente agli atti relativi ai procedimenti che avevano portato all'emissione delle cartelle poste a fondamento del pignoramento,

Le altre Amministrazioni resistenti non rispondevano nei termini di legge.

Il ricorrente impugna tale silenzio-rigetto.

In prossimità della seduta della Commissione Poste Italiane S.p.a. depositava memoria con la quale rilevava che, nella qualità di terzo nella procedura esecutiva in esame, non poteva essere destinataria dell'istanza di accesso, agendo *iure privatorum* ed essendo sottoposta alla disciplina del diritto di accesso solo con riferimento al pubblico servizio di cui è affidataria.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso ha ad oggetto la doglianza che mentre l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale rispondeva all'istanza di accesso, Poste Italiane e Agenzia delle Entrate Riscossione non davano riscontro alla stessa.

La Commissione per l'accesso, stante quanto dedotto dalle Poste Italiane Spa, dichiara la propria incompetenza nei confronti della stessa, essendo sottoposta alla disciplina del diritto di accesso solo con riferimento al pubblico servizio di cui è destinataria.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, essendo stata l'istanza di accesso accolta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale, non può che dichiarare inammissibile il ricorso per essere stato già concesso l'accesso da altra amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara la propria incompetenza nei confronti delle Poste Italiane Spa, mentre per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate Riscossione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Provincia di

FATTO

Il, commercialista, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia delle polizze assicurative professionali di tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODEC) di dal; polizze obbligatorie ex art. 5, comma 1, del d.p.r. n. 137 del 2012.

L'istante individuava quale motivo sotteso all'indicata istanza quello che egli, quale iscritto al suindicato Ordine, aveva interesse a verificare il rispetto dell'art. 5 cit. in capo agli iscritti al medesimo Ordine.

Il, l'Amministrazione resistente negava l'accesso in quanto, da un lato, per effetto dell'obbligo previsto dall'art. 5 cit. solo dal l'ODEC aveva richiesto ai propri iscritti di autocertificare l'avvenuta stipula dell'assicurazione e, dall'altro, i documenti richiesti contenevano dati personali.

Il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto avanti alla Commissione in data

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che il provvedimento di diniego è del

La Commissione è stata adita il, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data del provvedimento di diniego del

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: INPS - Agenzia di

FATTO

Il - a seguito della sentenza del emessa dal Tribunale di, sezione lavoro, con la quale veniva accertata in suo favore l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dal al alle dipendenze della società Casa di Cura S.r.l. - formulava all'Istituto resistente istanza di accesso agli atti contenuti nel fascicolo relativo alla segnalazione contributiva effettuata il, al fine verificare la propria posizione contributiva in relazione all'accertato periodo di lavoro svolto presso l'indicata società.

L'istanza in esame era l'ultima di una serie di identico contenuto alle quali l'Amministrazione resistente non aveva dato riscontro.

La condotta inerte dell'Istituto resistente è stata impugnata nei termini di legge innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

La richiesta di accesso dell'odierna ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesima.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del fascicolo relativo alla segnalazione contributiva effettuata il

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero dell'istruzione – Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di e Liceo

FATTO

La sig.ra, docente per la classe di Concorso, in data ha presentato un'istanza rivolta alle Amministrazioni resistenti chiedendo di accedere ai “documenti amministrativi e a tutti i titoli valutati che hanno determinato l'assunzione di personale docente a tempo determinato/supplente nella citata disciplina”, al fine di verificare l'idoneità dei titoli di studio posseduti dai candidati.

Motivava l'istanza con riferimento alla circostanza che gli insegnanti che la precedono risultano non essere in possesso del requisito richiesto e cioè l'abilitazione per la relativa classe di concorso.

All'istanza di accesso forniva riscontro in data soltanto l'USP di con l'invio delle domande degli iscritti nella classe fascia dalla posizione n. alla posizione n., senza indicazione però dei recapiti necessari per la predisposizione di un eventuale ricorso né dava risposte circa la situazione contrattuale per le posizioni dei Dott., e ed eventuali altri che attualmente risultano in servizio presso il Liceo Artistico “.....”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso da parte del Liceo e il rigetto parziale da parte dell'USP la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, precisando che ha interesse alla verifica delle posizioni contrattuali dei sig.ri, e, assegnatari di supplenza da GPS” ed in servizio presso il Liceo Artistico “.....” per la classe di concorso

Per veniva memoria dell'USP di che ribadiva la legittimità del diniego parziale, in quanto i dati anagrafici, di recapito e dei titoli di precedenza e di preferenza costituiscono dati personali idonei in astratto a rivelare la conoscenza di dati sensibili o sensibilissimi e atteso che l'interesse della ricorrente riguarda esclusivamente le posizioni contrattuali dei sig.ri, e

In data, a seguito della notifica del ricorso alla Commissione, l'Ufficio inviava, a mezzo pec, i nominativi e i recapiti di coloro che sono stati indicati come controinteressati ossia, e, cui la ricorrente notificava il ricorso.

Per veniva memoria anche del Liceo Artistico che consentiva l'accesso al decreto n. del e alle nomine da parte USB pervenute tramite mail, ma negava l'accesso ai fascicoli personali di, e

DIRITTO

La Commissione in via preliminare osserva che la richiesta degli indirizzi dei terzi coinvolti appare espressamente finalizzata alla procedura di notifica, agli stessi, dell'istanza e del ricorso.

Tale richiesta appare superflua per le ragioni di seguito esposte.

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva non rivestono la qualifica di *controinteressati* "in senso tecnico" e pertanto nei loro confronti non è necessaria l'attivazione della procedura di notifica, poiché – per costante giurisprudenza e consolidato orientamento di questa Commissione – in tali procedure deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza posta a tutela dei terzi concorrenti, che, partecipando ad una selezione, hanno dato il loro consenso a confrontarsi in una procedura competitiva (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

La Commissione non può che ritenere parzialmente cessata la materia del contendere per avvenuto accesso con riferimento alla documentazione ostesa.

Con riferimento alla ulteriore documentazione richiesta, riguardante, e invece, la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento alla procedura cui ha partecipato, avendo diritto a verificare il corretto e regolare espletamento della stessa. Il diritto di accesso, si precisa poi, si configura quale *acausale* perché prescinde dalla verifica della spettanza del bene della vita che l'aspirante mira a tutelare. La ricorrente vanta inoltre un interesse difensivo all'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90.

L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso a tutta documentazione richiesta, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa, accogliendolo per il resto con le cautele di riservatezza indicate nella parte motiva, e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore

FATTO

L'..... le Associazioni Sindacali e, per il tramite dei loro segretari territoriali, presentavano formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico del Istituto Superiore - alla seguente documentazione *«informativa Successiva a.s.-..... recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS [Fondo Integrativo d'Istituto], gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi» nonché «copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s./..... recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno».*

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il la Dirigente Scolastica negava l'accesso *«poiché l'ampia informazione, corredata da relativa e puntuale documentazione, già resa nel corso dell'incontro di relazioni sindacali a ciò dedicato, tenutosi in data, consente ogni opportuna verifica dell'attuazione del Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s.-..... sottoscritto tra le parti. Dalle tabelle già fornite si evince facilmente la corrispondenza tra quanto contrattato e quanto corrisposto al personale, sulla base dei criteri sottoscritti nel Contratto. Nessun docente e nessuna unità di personale ATA ha avanzato rilievi o critiche rispetto a quanto percepito. Le somme spettanti sono state prontamente liquidate, appena reso disponibile a sistema il finanziamento. Per opportuna conoscenza di tutti i destinatari della presente comunicazione, si allega la nota pervenuta dall'indirizzo PEC della sprovvista di qualsiasi firma».*

Avverso tale provvedimento, in qualità di rappresentante sindacale della Scuola di propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha dedotto che l'istanza di accesso non contiene alcuna firma autografa e/o digitale e che parte ricorrente fa riferimento ad una richiesta del protocollata al n., mentre il documento che riguarda l'Amministrazione resistente ha come numero di protocollo il n. /

Inoltre circa l'interesse posto a fondamento dell'istanza di accesso, ossia che "tali informazioni sono necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali e di la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo della risorse", ha dedotto che la sig.ra

....., rappresentante sindacale della di, non era stata informata dell'invio della richiesta di accesso.

Ha infine prodotto documentazione attestante che alla della scuola non è stata inoltrata alcuna richiesta di chiarimento e che non ha ricevuto alcuna istanza formale e/o informale da parte dei lavoratori della scuola e che nella provincia di sono state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario che la parte ricorrente fornisca la precisazione in ordine a quale documentazione intenda accedere, avendone già ricevuta da parte dell'Amministrazione resistente, nonché fornisca chiarimenti in ordine all'interesse sotteso con peculiare riferimento "alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse da parte della e di". Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico dell'.....

FATTO

Il l'Associazione Sindacale-....., per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore alla seguente documentazione *«informativa Successiva a.s.-..... recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s./..... recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno»*.

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il la Dirigente Scolastica negava l'accesso *“poiché “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni e che non vi sia un interesse diretto, concreto e attuale”*.

Avverso tale provvedimento, in qualità di rappresentante sindacale della propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha dedotto circa l'interesse posto a fondamento dell'istanza di accesso, ossia che *“tali informazioni sono necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali di la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo della risorse”* che la della Scuola non ha sottoscritto la richiesta inviata dalla, nonostante dei componenti siano stati eletti nelle liste della

Ha dedotto che i dati sono stati forniti, con indicazione dettagliata dei compensi, suddivisi per categoria e che alla della scuola non è stata inoltrata alcuna richiesta di chiarimento e che non ha ricevuto alcuna istanza formale e/o informale da parte dei lavoratori della scuola e che nella provincia di sono state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario che la parte ricorrente fornisca la precisazione in ordine a quale documentazione intenda accedere, avendone già ricevuta da parte dell'Amministrazione resistente che ha dato un prospetto con indicazione dettagliata dei compensi, suddivisi per categoria, nonché fornisca chiarimenti in ordine all'interesse sotteso con peculiare riferimento "alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse da parte della di". Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: I.S.I.S.

FATTO

Il l'Associazione Sindacale, per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto resistente alla seguente documentazione *«informativa Successiva a.s.-..... recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. 1 L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. / recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno»*.

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il il Dirigente Scolastico negava l'accesso *“poiché “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni e che non vi sia un interesse diretto, concreto e attuale”*.

Avverso tale provvedimento, in qualità di rappresentante sindacale della di propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha avanzato dubbi circa l'interesse posto a fondamento dell'istanza di accesso, ossia che *“tali informazioni sono necessarie a consentire all'organizzazione sindacale di la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse”*.

Ha dedotto che i dati sono stati forniti e che alla RSU della scuola non è stata inoltrata alcuna richiesta di chiarimento e che non ha ricevuto alcuna istanza formale e/o informale da parte dei lavoratori della scuola e che nella provincia di sono state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario che la parte ricorrente fornisca la precisazione in ordine a quale documentazione intenda accedere, avendone già ricevuta da parte dell'Amministrazione

resistente, nonché fornisca chiarimenti in ordine all'interesse sotteso con peculiare riferimento "alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse da parte della di". Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.S.I.S

FATTO

Il l'Associazione Sindacale, per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto resistente alla seguente documentazione «*informativa Successiva a.s.-..... recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. 1 L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. / recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno*».

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire all'organizzazione sindacale la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il Dirigente Scolastico negava l'accesso in quanto «*i compensi percepiti dal personale costituiscono dati personali e il personale ha un indubbio diritto alla riservatezza di tali dati e, dunque, l'interesse giuridicamente tutelato a non veder compromesso il diritto alla riservatezza dall'altrui esercizio dell'accesso. Peraltro l'art. 16, comma 3, L. 15/2005 -"non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni"*.

Avverso tale provvedimento, in qualità di rappresentante sindacale della di propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha avanzato dubbi circa l'interesse posto a fondamento dell'istanza di accesso, ossia che «*tali informazioni sono necessarie a consentire all'organizzazione sindacale di la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse*», in quanto la verifica dell'attuazione della contrattazione sull'utilizzo delle risorse può essere operata senza la conoscenza degli importi percepiti da ciascuno, in quanto i nominativi non sono oggetto di contrattazione, pertanto la verifica della contrattazione opera sugli stessi criteri (definiti in contrattazione) per l'attribuzione di compensi accessori.

La verifica della contrattazione opera non sul compenso individuale percepito da ciascuno ma sul rispetto dei criteri contrattati, altrimenti già in sede di contrattazione dovrebbero essere oggetto di ostensione i nominativi percettori dei compensi.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario che la parte ricorrente fornisca chiarimenti in ordine all'interesse sotteso con peculiare riferimento "alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse da parte della di". Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a volere fornire il chiarimento di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale

FATTO

Il l'Associazione Sindacale, per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto resistente alla seguente documentazione *«informativa Successiva a.s.-..... recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. 1 L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s./..... recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno».*

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire all'organizzazione sindacale la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il Dirigente Scolastico negava l'accesso *“poiché si è inviata puntuale documentazione nell'informativa successiva (prot.n./..... del) in vista del confronto tenuto in data, tale da consentire ogni opportuna verifica dell'attuazione del Contratto Integrativo d'Istituto per l'a. s.-..... sottoscritto tra le parti. Nell'incontro del non sono state sollevate considerazioni o richieste di chiarimento relativamente all'informativa successiva.*

Dalle tabelle già fornite si evince facilmente la corrispondenza tra quanto contrattato e quanto corrisposto al personale, sulla base dei criteri sottoscritti nel Contratto.

Nessun docente e nessuna unità di personale ATA ha avanzato rilievi o critiche rispetto a quanto percepito.”

Avverso tale provvedimento, in qualità di rappresentante sindacale della di propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha evidenziato che nel confronto tenutosi in data non sono state sollevate richieste di chiarimento e che dalle tabelle già fornite si evince la corrispondenza tra quanto contrattato e quanto corrisposto.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario che la parte ricorrente fornisca chiarimenti in ordine all'interesse sotteso con peculiare riferimento “alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva

integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse da parte della di". Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a volere fornire il chiarimento di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento di Pubblica Sicurezza

FATTO

Il, avente lo *status* di rifugiato, chiedeva all'Amministrazione resistente le seguenti informazioni: «1. *Quale tipo di sorveglianza è stata attivata* 2. *A che titolo erano presenti gli operatori di polizia posti all'esterno della struttura* 3. *Quali tipi di obblighi sono stati imposti agli ospiti del centro e dunque quali consegne era obbligato a rispettare il sig.* 4. *Quali sanzioni sono state previste in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti* 5. *Se sono state previste delle eccezioni al confinamento e in caso di risposta affermativa di quale tipo*».

L'istanza era motivata dall'esigenza di esercitare il proprio diritto di difesa nonché per la tutela della posizione soggettiva del richiedente.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata nei termini innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La domanda presentata dall'odierno ricorrente costituisce più che richiesta di accesso ai documenti amministrativi, una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni.

Pertanto, la Commissione osserva che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, atteso che la richiesta su cui si fonda – come detto – non partecipa delle caratteristiche proprie della domanda tesa ad ottenere copia di documenti amministrativi, limitandosi a contenere una richiesta di informazioni.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

Il, avente lo *status* di rifugiato, chiedeva all'Amministrazione resistente accesso ed estrazione copia della seguente documentazione: «1) *ordinanza adottata dalla Prefettura di per contenere la diffusione dell'epidemia Covid- 19 e isolare i contagiati nel centro di accoglienza sito in via; 2) provvedimento che ha disposto la proroga della quarantena degli ospiti del centro; 3) referti medici che hanno certificato che il sig. è risultato negativo ai tamponi Covid-19 effettuati*».

L'istanza era motivata dall'esigenza di esercitare il proprio diritto di difesa rispetto ai provvedimenti del e del con i quali, rispettivamente, era stata disposta la quarantena e la successiva proroga della stessa nei confronti delle persone che, come l'istante, erano ospitate presso la CAS (Centro di accoglienza straordinaria) e ciò, nonostante, quest'ultimo fosse risultato, per come riferitogli oralmente da operatori dell'ASL, negativo a due tamponi.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata nei termini innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha dedotto di non detenere la documentazione richiesta e di aver trasmesso per conoscenza l'istanza alla ASL.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione quanto alle richieste di cui ai superiori nn. 1 e 2 - accesso all'ordinanza della Prefettura di per contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19 e isolare i contagiati nel centro di accoglienza sito in via e provvedimento che ha disposto la proroga della quarantena degli ospiti del centro - accoglie il ricorso, in quanto la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorrente vanta inoltre un interesse difensivo all'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90.

Quanto al documento contraddistinto dal n. 3, la Commissione preso atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenere la documentazione richiesta, non può che rigettare il

ricorso, avendo peraltro la Prefettura trasmesso la domanda d'accesso all'autorità competente al rilascio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e in parte lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di

FATTO

Il, per mezzo di, presentava all'Amministrazione resistente istanza di copia del filmato visionato nel procedimento a proprio carico definito con sentenza n. del, perché l'indicato filmato costituiva la prova della condanna inflitta all'istante.

Il il Tribunale di negava l'accesso richiesto, in assenza di motivazione.

Avverso tale diniego il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

L'odierno ricorrente ha inviato una richiesta di copia di documenti senza che, peraltro, la medesima presenti i caratteri di una domanda ostensiva, formulata ai sensi della legge 241/90 e a nome di altra persona, senza produrre una delega.

Non ha, infatti, fornito prova dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso, né ha evidenziato il nesso strumentale tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva, come previsto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90.

La richiesta si riferisce, d'altronde, ad atti che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, ma che afferiscono alla categoria degli atti giudiziari, esulando dalla disciplina del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: – Circolo culturale

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di

FATTO

Il Circolo culturale, avendo subito una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, con rilievi tributari a suo carico, ha formulato un'istanza di accesso con cui chiedeva conto della documentazione prodromica alla stessa ed, in particolare, alle segnalazioni ricevute.

Avverso il rigetto della sua istanza l'interessato ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) il diritto di accesso è escluso “*b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano*”, disposizione che è stata interpretata nel senso che la sottrazione all'accesso opera finché il procedimento tributario non sia definito (con l'emissione dell'atto impositivo).

Inoltre, la Guardia di Finanza ha invocato a sostegno del diniego l'art. 4 del D.M. 603/1996, atto regolamentare che la Commissione non ha il potere di disapplicare dovendosi a tali fini il ricorrente rivolgersi all'Autorità giudiziaria

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa *«all'istruttoria ed analisi dell'istanza presentata dall'Avv. (...) in nome e per conto dello scrivente, e/o eventuale comunicazione formale, sconosciuta allo scrivente, in merito all'esito del relativo procedimento amministrativo instaurato»*; istanza avente ad oggetto la richiesta di un rimborso.

La domanda di accesso trovava ragione nell'esigenza di consentire al di proporre ricorso giurisdizionale.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rifiuto il ricorrente propone ricorso.

In prossimità della seduta della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale rileva di aver dato riscontro il, comunicando l'iter del procedimento avviato con l'istanza di rimborso proposta dal ricorrente - a seguito del quale quest'ultimo ha anche provveduto a comunicare le proprie coordinate bancarie al fine di un eventuale accredito - procedimento che non si è ancora concluso e per il quale, quindi, non vi sono ancora atti eventualmente ostensibili alla parte.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente osserva che il ricorrente ha diritto di accedere a tutti gli atti dell'istanza di rimborso. Preso, però, atto della dichiarazione dell'Agenzia adita di non detenere alcun atto né "informazione documentale" – fin quando non sarà ultimata l'apposita procedura informatica – la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore Liceale

FATTO

Il ricorrente, in servizio presso l'Amministrazione resistente con contratto di lavoro a tempo determinato sino al, presentava istanza di accesso agli atti dei docenti e, assunti tramite convocazione da GPS, classe di concorso, e per il biennio/....., *“desumendosi anomalie nell'assegnazione e/o valutazione di punteggi di servizi e titoli”*

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

L'Amministrazione resistente il consentiva l'accesso agli atti relativamente a, ma negava l'accesso relativamente a per la motivata opposizione presentata da quest'ultimo.

Avverso il predetto provvedimento di rigetto parziale il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorrente ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura di attribuzione degli incarichi e a tutti i documenti utili alla valutazione dei titoli (studio, servizio, altri titoli) del docente, che lo precede in graduatoria per le classi di concorso e, ivi compresi eventuali titoli congiunti ai titoli di accesso e anche documentazione attinente ai titoli artistici delle classi di concorso e

Il partecipante ad una procedura selettiva vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 – ad accedere agli atti della procedura medesima che l'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere. In tale ambito il terzo concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008 di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

L'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere anche la documentazione del prof., nonostante la sua opposizione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia del verbale del sinistro stradale avvenuto il

L'istante individuava quale motivo sotteso all'indicata istanza il legittimo interesse personale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso la ricorrente ha adito il la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata presentata il e che l'Amministrazione resistente non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta.

La Commissione è stata adita il, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Giudice Tutelare presso il Tribunale di

FATTO

Il Signor, padre di, portatrice di handicap grave e non in grado di esprimere la propria volontà, sottoposta ad amministrazione di sostegno RG/..... Tribunale Ordinario di dal, atteso che gli viene negato il diritto fondamentale di frequentazione familiare e disconoscendone i motivi, ha presentato istanza al Giudice Tutelare di accesso, ex L. 241/90, a tutti gli atti procedimentali di ASP (servizi sociali di) che abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti ed indiretti, incluse relazioni delle assistenti sociali e altri operatori, che lo riguardano, avendo necessità di conoscere i motivi per i quali è stato negato il diritto inviolabile della figlia alla frequentazione con il padre.

Il Giudice Tutelare ha negato in quanto gli atti della procedura – fra cui anche le relazioni dei servizi sociali – non sono atti ostensibili a terzi, in quanto contengono dati sensibilissimi relativi alla beneficiaria.

Avverso il provvedimento di diniego l'istante ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni e ha fatto istanza di riesame al Presidente del Tribunale di

E' pervenuta memoria del Tribunale di

DIRITTO

La Commissione rileva, in via assorbente su ogni altro diverso profilo, che il ricorso è infondato in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, trattandosi di atti della procedura dell'amministrazione di sostegno, che è un procedimento giurisdizionale.

La Commissione, con orientamento consolidato dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, ritiene che l'accesso ad atti aventi la natura di atti giudiziari esuli dalla disciplina del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/90.

Il ricorso alla Commissione va, pertanto, respinto, restando salva la possibilità per il ricorrente di avvalersi dei diversi strumenti previsti dall'ordinamento per ottenere gli atti che ritiene utili per la difesa dei suoi diritti ed interessi.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Raggruppamento

FATTO

Il 4.11.2020, Capitano di Fregata in servizio presso il Comando Marittimo - comando della Marina Militare che cura, tra l'altro, il patrimonio immobiliare in uso alla Marina Militare - presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia delle pratiche amministrative

Nell'istanza il rappresentava che essa era motivata dall'esigenza di conoscere se, dopo aver dato l'ordine, all'allora C.G.F. di, di recuperare la differenza tra quanto liquidato (sulla base del prezzario Regione anno 2014) e quanto dovuto (sulla base dello stesso prezzario ma dell'anno 2012) alle ditte aggiudicatrici dei lavori di manutenzione di cui alle indicate pratiche, si era proceduto in tal senso.

L'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Il ricorrente impugna il silenzio rigetto.

DIRITTO

Non risulta agli atti della Commissione che l'istanza di accesso sia stata ricevuta dall'Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Sul punto la Commissione osserva che l'art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

La scrivente chiede altresì a parte resistente se detenga la documentazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione e l'Amministrazione resistente a precisare se detenga la richiesta documentazione salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale militare (PERSOMIL)

FATTO

Il, in servizio presso, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti già oggetto di una sua precedente istanza del e successivi agli accertamenti preliminari tesi ad appurare la fondatezza delle segnalazioni che nella sua qualità di whistleblower aveva fatto ed inerenti all'attribuzione dei punteggi per l'avanzamento di grado di, cui l'istante aveva partecipato.

In particolare, il nel richiamare la precedente istanza del, rileva che con essa aveva posto in luce possibili condotte penalmente rilevanti in ragione della modifica del verbale redatto il conclusivo della procedura sopra indicata; modifica che risultava all'istante in quanto, diversamente dalla bozza di cui era venuto a conoscenza e dalla quale risultava che gli era stato assegnato lo stesso punteggio di altri candidati, nel verbale veniva attribuita all'istante una posizione deteriore rispetto a questi ultimi.

Alla luce di quanto sopra l'istante chiedeva di conoscere: il nominativo del di PERSOMIL *pro tempore* alla data di presentazione dell'istanza del; se successivamente a quest'ultima erano stati trasmessi gli atti all'AG; se l'Amministrazione avesse svolto indagini per appurare i fatti segnalati dall'istante.

L'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Il il medesimo ricorrente formulava altra richiesta di accesso all'Amministrazione resistente volta a conoscere se fosse stato sospeso il giudizio di avanzamento dell'istante, avendo presentato istanza di ricusazione del membro della Commissione Superiore di Avanzamento.

L'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Il ricorrente impugnava entrambi i silenzi rigetto.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale chiedeva venisse dichiarata l'improcedibilità dei due ricorsi stante, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'avvenuto tempestivo riscontro alle istanze presentate.

DIRITTO

Rileva la Commissione che i ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente il afferiscono a due istanze di accesso che per evidente connessione oggettiva devono essere trattati congiuntamente.

Va pertanto preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi menzionati in epigrafe, per motivi di connessione oggettiva, trattandosi di ricorsi proposti dalla stessa istante avverso la medesima parte resistente.

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente ritiene necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente precisi se abbia ricevuto la documentazione richiesta.

Nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente all'espletamento dell'incombenza istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla nota n. del, in quanto assistente tecnico (personale Ata) era stato convocato per prendere servizio il, nonostante la scuola dovesse essere chiusa in base al Consiglio d'Istituto.

L'istanza era volta ad ottenere a conoscere le ragioni che avevano portato all'adozione del provvedimento di apertura della Scuola e dunque al fine di poter svolgere il proprio diritto di difesa.

Il l'Amministrazione resistente rigettava l'istanza rilevando che l'istanza risultava priva di interesse e di motivazione.

Avverso tale rigetto il ricorrente ha proposto ricorso al Difensore Civico della, che ha trasmesso per competenza il ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo

FATTO

Il ricorrente, inserito nelle GPS per la Provincia di, in data presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla graduatoria incrociata di fascia per l'assunzione di docenze di sostegno per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 nonché di tutti gli incarichi finora sottoscritti dal Liceo relativi ai docenti di sostegno non abilitati.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata nei termini innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha dedotto di non poter espletare la richiesta di accesso, visto il numero di iscritti di tale graduatoria pari a n. posizioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Quanto alle modalità di accesso, non potendo parte ricorrente accedere aposizioni, l'Amministrazione resistente consentirà all'accedente di prendere visione di un numero congruo di posizioni - significativo ai fini della comparazione -.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri “.....”

FATTO

L'1.9.2020, Appuntato dei Carabinieri, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti riguardanti il provvedimento di trasferimento provvisorio dalla Stazione di ad altra Stazione (Stazione di) per esigenze operative.

L'istanza era motivata dal fatto che il suindicato provvedimento spiega effetti diretti e/o indiretti nei confronti dell'App., comportando anche la perdita dell'alloggio di servizio.

Il 7.9.2020 l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sulla base degli artt. 1048 e 1049 del d.p.r. n. 90 del 2010.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso alla Commissione.

Per veniva memoria dell'Amministrazione, che ha dedotto che prevale l'interesse tutelato dalla normativa di cui agli artt. 1048 e 1049 del DPR n. 90/2010, rispetto alla stereotipata esigenza di tutela difensiva a seguito di un provvedimento di “servizio provvisorio” rientrante nel *genus* degli ordini militari.

La Commissione nella seduta del 26 novembre 2020, fondandosi il diniego opposto da parte resistente sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 1048 e 1049 del DPR 90/2010 reputava necessario acquisire dall'Amministrazione un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta abbia ritenuto applicabili le suddette disposizioni del D.P.R. N. 90/2010.

L'Amministrazione faceva pervenire memoria in cui evidenziava che l'episodio che aveva determinato il trasferimento era stato determinato da un danneggiamento di un'autovettura di una militare del reparto da parte della moglie dell'App., dovuto a gelosia e che di tale fatto non veniva informato il Comandante di Stazione e che il ricorrente era già a conoscenza dei dati relativi alla forza organica.

L'Amministrazione produceva altro provvedimento con cui il 14 ottobre 2020, a seguito di ulteriore istanza di accesso aveva osteso la documentazione inerente al trasferimento definitivo alla Stazione di e che la materia del contendere poteva ritenersi cessata.

DIRITTO

La Commissione, stante quanto comunicato dall'Amministrazione resistente, ritiene necessario conoscere dalla parte ricorrente se sussista ancora interesse alla decisione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione chiede alla parte ricorrente di volere fornire il chiarimento di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca

FATTO

....., appartenente all'ordine dei medici di, avendo partecipato, lo scorso, al concorso indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca per l'accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina presso l'Università di, sede, rappresentato e difeso dall'Avv., avendo interesse a verificare la regolarità dello svolgimento della prova, oggetto di verbalizzazione, le modalità di correzione del proprio compito ed il rispetto delle norme di legge concernenti la propria identificazione, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, ha chiesto all'Amministrazione resistente il di esaminare ed estrarre copia dei documenti relativi al concorso citato e, segnatamente:

- 1) dei verbali della Commissione di concorso ed i verbali di tutte le aule in cui i concorrenti hanno svolto la prova, e in particolare del verbale dell'aula in cui l'istante ha svolto la prova;
- 2) del foglio istruzioni fornito a tutti i candidati per lo svolgimento della prova.

Avverso la condotta inerte del Ministero resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo l'accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione a prendere copia di ogni documento riguardante le operazioni condotte dalla Commissione.

Il richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e gli altri concorrenti, prendendo parte al concorso, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e

implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto della parte ricorrente alla richiesta ostensione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

I ricorrenti, nell'interesse di e la sig.ra, vedova del sig. in data, chiedevano al Comune di copia dei documenti riguardanti *“la progettazione e la realizzazione di manufatto in cemento armato sulla particellae di eventuali richieste/comunicazioni di apertura di attività e ogni parere e/o autorizzazione rilasciata dall'ente”*, essendo la particella posta a confine della loro proprietà ed essendo in corso lavori volti all'installazione di saracinesche presso il manufatto, per la tutela dei loro diritti.

Avverso il silenzio rigetto adivano la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego dell'accesso tacito opposto dal Comune e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione della indubbia legittimazione della parte ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, la cui conoscenza è giustificata dall'esigenza di acquisire elementi utili ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione provinciale di

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso al verbale di accertamento ispettivo del e di tutta la documentazione ad esso afferente che aveva portato all'emissione del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato relativo allo stesso istante.

L'istanza era volta ad ottenere a conoscere le ragioni che avevano portato all'adozione del suindicato provvedimento e, dunque, al fine di poter svolgere rispetto ad esso il proprio diritto di difesa.

Il l'Amministrazione resistente rigettava l'istanza rilevando che non era permesso l'accesso ai documenti attinenti all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto contributivo INPS-datori di lavoro e al rapporto assicurativo individuale, in base all'art. 16, comma 1, lett. d del regolamento INPS.

Avverso tale rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Il rigetto da parte dell'Amministrazione resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), della determinazione n. 366 dell'Inps, recante regolamento per la disciplina del diritto di accesso.

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore Liceale “.....”

FATTO

Il ricorrente in data, in servizio presso l'Amministrazione resistente, presentava istanza di accesso agli atti dei docenti e, assunti tramite convocazione da GPS, classe di concorso....., e per il biennio/, *“desumendosi anomalie nell'assegnazione e/o valutazione di punteggi di servizi e titoli”*.

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

L'Amministrazione resistente il consentiva l'accesso agli atti relativamente a, ma negava l'accesso relativamente a per la motivata opposizione presentata da quest'ultimo.

Avverso il predetto provvedimento di rigetto parziale il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorrente ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura di attribuzione degli incarichi e a tutti i documenti utili alla valutazione dei titoli (studio, servizio, altri titoli) del docente, che lo precede in graduatoria per le classi di concorso e, ivi compresi eventuali titoli congiunti ai titoli di accesso e anche documentazione attinente ai titoli artistici delle classi di concorso e

Il partecipante ad una procedura selettiva vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 – ad accedere agli atti della procedura medesima che l'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere. In tale ambito il terzo concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008 di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

L'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere anche la documentazione del prof., nonostante la sua opposizione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: QUESTURA DI

FATTO

....., Agente Scelto della Polizia di Stato in forza al Reparto Prevenzione Crimine -, venuto a conoscenza del parere negativo all'istanza di trasferimento presso la sede di, in data inoltra tramite il proprio Ufficio di appartenenza richiesta formale di accesso ed estrapolazione atti (nr. prot.) al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale del Personale Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti ed al Signor Questore di ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii. relativamente al parere negativo espresso per il trasferimento a domanda per la sede di

In data il Ministero indicava tramite riservata amministrativa, prot. nr. del, la sola Questura di come Ufficio cui richiedere, direttamente, gli atti in questione.

La documentazione veniva rilasciata con oscuramento di dati da parte del Questore di in data

Avverso tale accesso ritenuto non soddisfacente parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente, nella quale la medesima dichiara di aver fornito la documentazione con gli omissis, in quanto l'atto riporta informazioni su terze persone (parenti/affini) e la parte omissata contiene informazioni che ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 riguardano la vita privata o la riservatezza di persone terze.

DIRITTO

L'apposizione di parti omissate da parte dell'Amministrazione resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, secondo cui possono essere sottratti all'accesso ... *“d) i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti*

cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici”.

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Azienda Sanitaria Provinciale Ospedali Riuniti di

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla cartella clinica di, sua ex moglie e relativa al ricovero in pronto soccorso in data

L'istanza era motivata dal fatto che, a seguito della denuncia per lesioni presentata dalla nei confronti dell'istante, quest'ultimo è stato querelato in base anche al certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale di dal quale risultava una prognosi digiorni. Tale indicazione temporale si poneva al limite tra il reato di lesioni lievi o lievissime e, dunque, a parere dell'istante, era necessario, ai fini di poter compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento penale che lo vedeva coinvolto, valutare se vi fosse stato *«qualche errore nella valutazione diagnostica e possibilmente, escludere che detta lesione (ndr fosse) conseguente a un colpo contudente o a una caduta accidentale»*.

Il 6.11.2020 l'Amministrazione resistente negava l'accesso.

Avverso tale rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della camera di consiglio l'Amministrazione resistente dà atto dell'intervenuta opposizione da parte del difensore della all'ostensione della documentazione richiesta dal

Il ricorso è stato notificato alla controinteressata.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un'Azienda Ospedaliera.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Sul ricorso presentato, la Commissione osserva quanto segue.

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della Scrivente, si invita parte ricorrente a produrre idonea documentazione relativa al giudizio penale n. / presso il Tribunale di, in quanto la pagina prodotta non risulta leggibile e a precisare se tale giudizio sia tuttora pendente, considerato peraltro che in sede di opposizione la sig.ra ha evidenziato che il giudizio penale attualmente pendente è solo quello presso la Corte di Appello di

I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente a fornire la documentazione e i chiarimenti di cui sopra salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il Sig. ha formulato, in data all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia degli *“statini individuali riepilogativi mensili concernenti le competenze economiche maturate e le presenze giornaliere contabilizzate, redatti dal Nucleo di Supporto Nazionale dell'..... di della Missione -, relativi al servizio prestato dallo scrivente dal al”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, in data adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria deducendo di aver riscontrato l'istanza del ricorrente, trasmettendo quanto richiesto.

Nella seduta del 15 ottobre 2020 la Commissione ha dichiarato irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006 atteso che il ricorso è stato proposto quando era già decorso il termine di trenta giorni per la proposizione del gravame. E ciò anche a voler considerare che il ricorrente abbia agito avverso il silenzio rigetto, atteso che, in tale ultima ipotesi avrebbe dovuto adire la Commissione entro trenta giorni decorrenti dal, data in cui si sarebbe formato il silenzio.

La Commissione, in ogni caso, considerato che nella nota trasmessa l'Amministrazione aveva fornito una serie di informazioni ed allegato documenti riconducibili all'oggetto delle richieste della ricorrente ha invitato la Segreteria a trasmettere la predetta nota alla ricorrente affinché ne possa avere conoscenza, per l'ipotesi in cui non le avesse ricevute.

Ricevuta la decisione e la nota dell'Amministrazione l'istante, rappresentando una serie di inesattezze ed incompletezze per lo più relative al merito della questione, ha chiesto alla Commissione di riesaminare la decisione.

DIRITTO

La Commissione ritiene l'istanza inammissibile in quanto non spetta alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità o alla completezza degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

Inoltre il ricorrente non ha adito nuovamente la Commissione per rappresentare un qualche errore di percezione relativo alla declaratoria di tardività del suo ricorso, sicchè, non vi sono motivi per poter procedere ad un riesame della decisione resa

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ambito territoriale per la Provincia di

FATTO

La Sig.ra, docente a tempo determinato, già inserita nelle graduatorie di istituto di fascia-..... classe di concorso e nella scuola media, con punti, ha dedotto di aver inoltrato regolare domanda di inserimento per le graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio e, attraverso la piattaforma Istanze Online del Ministero dell'Istruzione.

Rilevando che non le era stato attribuito nessun punteggio relativo al precedente servizio di insegnamento, ha formulato un'articolata istanza di accesso diretta a conoscere una serie di atti e documenti, per dimostrare il corretto inserimento nella piattaforma informatica dei dati relativi.

L'Amministrazione centrale inoltrava, in data 29/10/2020, l'istanza di accesso all'USR - Ambito territoriale di e, nel silenzio anche di tale Ufficio, l'interessata ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ambito territoriale per la Provincia di

FATTO

Il Sig., inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze della classe di concorso -, deducendo di aver appreso in via informale che l'Istituto di aveva conferito nel corso dell'anno scolastico -una supplenza a, collega allora privo di titolo d'accesso all'insegnamento della classe di concorso e che quest'ultimo era stato anche inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze in posizione poziore rispetto alla propria, ha chiesto l'accesso alle domande di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze della classe di concorso

Avverso il silenzio rigetto ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

Nel caso di specie, in particolare, l'istante ha dedotto di dover provare la corretta formazione della graduatoria nel quale è incluso, circostanza che consente di differenziare la posizione della ricorrente sotto il profilo dell'interesse all'accesso, che va qualificato come endoprocedimentale.

Viene, inoltre, in rilievo un interesse di tipo difensivo della ricorrente, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico

FATTO

Il ricorrente, docente presso l'Istituto resistente, dopo avere conosciuto due decreti del e con i quali la Dirigente Scolastica comunicava ai docenti le assegnazioni delle materie e delle classi per il corrente anno scolastico/....., con istanze di accesso del e del rivolte all'amministrazione scolastica, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. richieste da parte di alunni e/o genitori, segnalazioni di docenti o altro personale scolastico, comunicazioni da terzi da cui la S.V. ha appreso di una incompatibilità e/o di uno scarso gradimento dello scrivente rispetto a qualcuno degli attuali alunni delle classi e
2. desiderata ricevute da altri docenti volte a ricevere l'assegnazione delle materie di indirizzo nelle classi e con relative motivazioni a supporto;
3. analisi comparativa svolta fra i curricula dello scrivente, del Prof. e del e di altri eventuali aspiranti alle cattedre dienella classe
4. ogni altro atto e documento da cui la S.V. ha tratto le motivazioni alla base della decisione di non garantire la continuità didattica allo scrivente almeno limitatamente alla classe
5. verbale della riunione del Consiglio di Istituto nel quale sono stati deliberati i criteri di attribuzione dei docenti alle classi per il corrente a.s. su proposta del Collegio Docenti tenutosi lo scorso del
6. atti e/o documenti da cui la S.V. ha ritenuto di poter superare l'esplicito non gradimento di studenti e genitori della attuale classe nei miei confronti, alla base del suo odierno provvedimento di rettifica delle assegnazioni dei docenti alle classi.

Motivava il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per impugnare nelle dovute sedi i provvedimenti citati al fine di veder tutelati i propri diritti.

Parte resistente, con provvedimento del, ha invitato il ricorrente a riformulare la richiesta di accesso, motivandola ed esplicitando l'interesse sotteso alla medesima ed ha chiarito le motivazioni alla base dei due decreti.

Il provvedimento di diniego del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione scolastica acceduta, con successivo provvedimento del trasmesso al ricorrente e alla Commissione, ha fornito i documenti di cui al punto **n. 1**; relativamente ai documenti

di cui ai punti **nn. 2, 3** ha informato che oggetto della richiesta sono mere informazioni e non documenti amministrativi; con riferimento ai documenti di cui al punto **n. 4** l'amministrazione ha ribadito il contenuto del proprio decreto del e della nota del; per quanto attiene i documenti di cui al punto **n. 5**, ha comunicato che i criteri di attribuzione dei docenti alle classi sono i medesimi adottati nel corso dell'a.s. / e confermati nel Collegio dei docenti del; infine, per quanto attiene i documenti di cui al punto **n. 6** la scuola ribadisce il contenuto della nota del

Il ricorrente, dopo avere ricevuto il provvedimento del, ha integrato il presente gravame ribadendo di volere accedere ai documenti.

Nella seduta del, la Commissione relativamente ai documenti di cui al punto **n. 1** rilevava la cessazione della materia del contendere per avere la resistente trasmesso i chiesti documenti; con riferimento alla richiesta di cui ai punti **nn. 2 e 3**, la Commissione invitava l'amministrazione resistente a chiarire se detenesse i chiesti documenti; relativamente ai documenti di cui ai punti **nn. da 4 a 6**, la Commissione rilevava la fondatezza del gravame per essere il ricorrente, quale docente sul quale i decreti citati dispiegano i propri effetti, titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti posti alla base dei medesimi.

All'esito della richiesta istruttoria l'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale, con riferimento alla richiesta di cui ai punti nn. 2 e 3 della istanza di accesso ha dedotto che quanto richiesto non ha la forma di "documento amministrativo, precisando, altresì, che l'assegnazione dei docenti alle classi tiene conto dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali e della valutazione rientrante nei poteri discrezionali della Dirigente.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Istituto rileva preliminarmente che la residua materia del contendere si riferisce esclusivamente alla documentazione di cui ai punti 2 e 3 della parte in fatto, atteso che, per il resto, la decisione della Commissione è stata, in parte di improcedibilità ed in parte di accoglimento del ricorso, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione stessa di adottare, nei termini di legge, un motivato provvedimento confermativo del diniego ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

Fatta tale precisazione la Commissione ritiene, su tali punti, che il ricorso sia inammissibile in quanto contenente una richiesta di informazioni, come tale non rientrante nella disciplina del diritto di accesso e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione, infine, ritiene per completezza di potere dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione di cui al punto 5 che l'Amministrazione deduce aver osteso, confermando, nel resto la precedente decisione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la parziale cessazione della materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione. Conferma per il resto la precedente decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Regionale VVFF della

FATTO

Il signor nella qualità di genitore di nato a il, frequentante durante l'A.S. / la classe-..... dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale "....." sito a ha presentato un esposto al competente comando VV.F. finalizzato all'effettuazione di un urgente sopralluogo presso l'Istituto scolastico frequentato dal proprio figlio.

Avendo ricevuto una serie di documenti in sede di accesso civico generalizzato (ex art. 5 D.lgs. 33/2013), ha formulato un'istanza di accesso ai sensi della legge 241/90 dopo aver ricevuto una nota della Direzione regionale del seguente tenore *“Lo scrivente esaminata la documentazione ricevuta, esaminati i chiarimenti richiesti al Comando VV.F. di e dallo stesso formulati con nota prot. n. del, ritiene che non sussistono inadempienze da parte del Comando che ha fornito ogni utile elemento atto a contornare e esplicitare le attività esperite”*; tale istanza era finalizzata ad avere copia della nota del Comando di richiamata dalla Direzione regionale.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione alla nota del Comando di richiamata dalla Direzione regionale e contenente elementi conoscitivi dell'operato dell'Amministrazione in relazione all'esposto del ricorrente, da un lato in ragione dell'interesse dell'autore di un esposto/segnalazione a conoscerne gli atti del relativo procedimento, dall'altro alla luce del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, nella specie, nelle eventuali iniziative da intraprendere in relazione alla denunciata situazione dei locali scolastici frequentati dal figlio minore.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ambito territoriale per la Provincia di i

FATTO

Gli insegnanti,, e precari nell'insegnamento nella classe di concorso (strumento musicale scuola secondaria di), hanno partecipato alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali (G.P.S.) e di istituto (G.I.) per le supplenze di II fascia per l'A.T. di e nella suddetta classe di concorso, ai sensi dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020.

Deducendo il mancato inserimento dei loro nominativi nelle suddette graduatorie pubblicate dall'U.S.R. - A.T., hanno presentato un reclamo e poi un'istanza di accesso agli atti ex L. 241/90 per poter acquisire documentazione utile alla tutela, innanzi alla competente Autorità Giudiziaria, dei propri diritti, chiedendo, in particolare, copia delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, nonché delle griglie di valutazione, di candidati (....., e) che, pur avendo i medesimi titoli di accesso degli odierni ricorrenti, sarebbero stati inclusi nelle graduatorie, a differenza degli istanti, che ne sono stati esclusi.

Avverso il silenzio rigetto ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto scolastico ha depositato memoria deducendo di aver fornito agli istanti i chiarimenti richiesti e che, in ogni caso, l'Istituto valuta le domande solo sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti sulla base di procedure informatizzate, senza alcuna valutazione di titoli, domande o altri documenti, dei quali pertanto non è in possesso.

Deduce, inoltre, che gli interessati sono stati esclusi dalla graduatoria in quanto hanno dichiarato il possesso del diploma di “.....” non idoneo all'insegnamento della “.....”, mentre gli insegnati cui fanno riferimento, ed alle cui domande intendono accedere, non avrebbero fatto tale dichiarazione e sono stati, pertanto, inseriti con riserva in graduatoria, in attesa delle necessarie verifiche.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

Nel caso di specie gli istanti hanno dedotto di dover provare la corretta formazione della graduatoria dalla quale sono stati esclusi circostanza che consente di differenziare la posizione dei ricorrenti, sotto il profilo dell'interesse all'accesso.

Viene, inoltre, in rilievo un interesse di tipo difensivo, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. formulava all'INPS un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione relativa alla propria figlia (indennità di disoccupazione, naspi, assegni familiari, altri contributi) finalizzata a poter agire per la rideterminazione (o per l'esclusione) del contributo al mantenimento della stessa fissato dal Tribunale in sede di separazione.

Avverso il rigetto sulla sua istanza, reso una volta acquisite anche le opposizioni dei controinteressati, l'istante ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'INPS, che non aveva positivamente accolto la sua istanza, ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno del rigetto, l'INPS sostiene che l'istante dovrebbe dimostrare, nell'idonea sede processuale (il contenzioso civile), il proprio diritto ad ottenere la documentazione richiesta o che, comunque, servirebbe un'autorizzazione del giudice all'ostensione dei documenti.

La Commissione ritiene tale motivazione infondata e di dare seguito al proprio avviso in base al quale lo strumento del diritto di accesso è utilizzabile anche a prescindere dalla pendenza di un giudizio nell'ambito del quale è possibile ottenere la documentazione attraverso un ordine di esibizione da parte del giudice.

Infatti, l'inutilizzabilità dello strumento dell'accesso ai documenti tutte le volte in cui sia pendente un giudizio civile - dovendosi in tal caso fare uso solamente dei poteri istruttori previsti della normativa del codice di procedura civile - finisce con lo svuotare di contenuto il diritto di accesso ai documenti, che le recenti leggi hanno inteso ampliare sempre più nella sua portata e che è espressamente ritenuto dalla legge n. 241/90, art. 24, funzionale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Tale soluzione risulta, inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 19, n. 20, e n. 21 del 2020 in fattispecie assimilabile alla presente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per

FATTO

Il sig. presentava all'Amministrazione un esposto nel quale segnalava presunte irregolarità edilizie nel Comune di (.....). Il Comune di, interessato dalla Soprintendenza, comunicava che trattavasi di reiterate segnalazioni da parte del e che da controlli effettuati non erano emerse irregolarità.

Con nota n.-..... del la Soprintendenza comunicava al sig. l'esito degli accertamenti del Comune di

In data il sig. chiedeva l'accesso agli atti per le pratiche paesaggistiche di alcuni cittadini del Comune di (.....) e la Soprintendenza comunicava all'interessato il parziale accoglimento dell'istanza, che veniva contestata dal Sig.

La Soprintendenza, acquisito il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, comunicava al sig. quali pratiche erano accessibili e le relative modalità.

Avverso il parziale rigetto della sua istanza, l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha comunicato che, tenuto conto della quiescenza dell'addetto all'archivio, delle norme Covid-19 e del fatto che ad oggi l'accesso non è stato effettuato, *“sta procedendo all'invio all'interessato per PEC degli atti selezionati secondo il parere della Avvocatura Distrettuale dello Stato”*.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile nella parte in cui non è censurato nel merito il provvedimento della Soprintendenza, che, motivatamente, ha limitato l'accoglimento dell'istanza alle pratiche edilizie in relazione alle quali risulta un interesse differenziato dell'istante sulla base del criterio della *vicinitas*.

Il ricorso è altresì inammissibile nella parte in cui sarebbe riferibile alle pratiche per le quali la Soprintendenza ha accolto l'istanza indicando le relative modalità di accesso, atteso che l'istante non ha fornito elementi a sostegno dell'impossibilità di eseguire l'accesso ed anche tenuto conto del

comportamento dell'Amministrazione che si è attivata per procedere, comunque, all'inoltro dei documenti all'interessato

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. ha ricevuto dalla Questura di la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/90, teso all'adozione di un provvedimento finale di rigetto dell'istanza di rilascio del porto di fucile ad uso venatorio.

Deduceva l'istante di aver presentato, in data a mezzo PEC, un'istanza di accesso a tutti gli atti e documenti attinenti il procedimento amministrativo.

Rilevando la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria il ricorrente allegava una nota con la quale la Questura faceva presente delle difficoltà dell'accesso agli Uffici a causa dell'emergenza sanitaria in atto ed a cui il ricorrente ha dato riscontro rilevando di aver richiesto *“l'invio dei documenti tramite p.e.c. e non di persona, proprio per evitare le complicazioni date dal contingentamento da lei segnalato”*.

Nella seduta del 26 novembre 2020 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario che il ricorrente producesse copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui aveva trasmesso l'istanza di accesso (che non risultavano allegate al ricorso).

La Questura, dal canto suo, è stata invitata a chiarire se la nota trasmessa dal ricorrente fosse da intendersi come di accoglimento dell'istanza di accesso ed, in caso di risposta affermativa, se fosse possibile, come richiesto dallo stesso istante, l'inoltro della documentazione in via telematica.

Parte ricorrente ha adempiuto all'incombente richiesto. La Questura ha comunicato che, da verifiche effettuate, l'istanza era stata erroneamente indirizzata e trasmessa alla Questura di, in luogo del Commissariato P.S. di al quale demandava, in data, l'eventuale ulteriore attività di competenza.

DIRITTO

La Commissione rileva che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Sulla base di tale disposizione, a prescindere da come l'Amministrazione abbia ritenuto di organizzare la trattazione dei procedimenti di accesso, qualora un'istanza pervenga ad un Ufficio incompetente questo deve farsi carico di trasmettere l'istanza di accesso affinché il procedimento possa concludersi fisiologicamente nel termine di trenta giorni, decorrenti, in questo caso, dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente a pronunciarsi.

Atteso che la Questura ha dedotto l'avvenuta trasmissione dell'istanza di accesso al Commissariato competente in data e che alla data della decisione del presente ricorso non risulta che tale Ufficio si sia pronunciato, questa Commissione ritiene di poter decidere nel merito il ricorso ritenendolo fondato, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico

FATTO

Il docente di ruolo dell'Istituto scolastico resistente ha formulato all'Amministrazione un'articolata istanza di accesso diretta ad acquisire una serie di documenti per verificare l'attribuzione delle ore aggiuntive per le quali aveva manifestato la sua disponibilità, deducendo di avere diritto di precedenza rispetto ai supplenti non specializzati.

L'Amministrazione ha riscontrato l'istanza ed avverso tale nota l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato una nota in cui rileva di aver accolto l'istanza di accesso rendendo disponibili i seguenti documenti:

- decreto n. del USP- nomina classe di concorso A002;
- conferimento nomina USP classe di concorso A002 - Prot. del, di seguito allegata.

Rileva, poi, che da tali documenti *“si evince che la nomina per n. ore relative al corso serale per adulti, classe di concorso, è stata espletata dall'Ufficio Scolastico delle e non dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico ”.....”, il quale non avendo esercitato alcuna competenza su tale provvedimento non doveva e non poteva produrre alcuna altra documentazione relativa alla nota del richiedente Prof.”*

DIRITTO

La Commissione rileva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione ostesa dall'Amministrazione.

Per il resto la Commissione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, rileva che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Sulla base di tale disposizione, qualora un'istanza pervenga ad un Ufficio incompetente questo deve farsi carico di trasmettere l'istanza di accesso affinché il procedimento possa concludersi fisiologicamente nel termine di trenta giorni, decorrenti, in questo caso, dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente a pronunciarsi.

L'Istituto dovrà, pertanto, provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere direttamente l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio che ritiene competente, affinché quest'ultimo si possa pronunciare sulla stessa.

Nelle more dell'espletamento di tale incumbente i termini di legge sono interrotti fino alle determinazioni dell'Ufficio competente sull'istanza del ricorrente, ovvero, fino alla decorrenza del termine di trenta giorni dalla ricezione da parte di quest'ultimo dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara la parziale improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e, per il resto, invita l'Amministrazione a provvedere all'incumbente di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il ricorrente, maestro elementare di ruolo in servizio presso l'Istituto resistente, ha chiesto a quest'ultimo di accedere ai seguenti documenti:

1. elenco completo degli iscritti alle classi della Scuola Primaria "....." di dall' a.s. / all' a.s. / compresi;
2. tutta la documentazione sui docenti partecipanti a tutte le uscite didattiche e visite guidate fatte dalle classi e della Scuola Primaria "....." di dell'a.s. /, presso le quali insegnava il ricorrente;
3. tutti i numerosissimi documenti scritti esclusivamente su/contro il ricorrente e indirizzati alle autorità scolastiche ed amministrative dal al dai soliti-..... insegnanti (....., spesso anche, talvolta con altre-..... firme) sulle mie presenze, presidi o manifestazioni fuori dalle Scuole Primarie di e di, dalla Sede dello stesso ISC ad e fuori dai Collegi dei Docenti all'..... di durante i a.s. in cui sono stato prima sanzionato e poi licenziato (gli aa. ss. dal-..... a-..... compresi);
4. tutte le lettere scritte da docenti ed altro personale scolastico della Scuola Primaria "....." di (.....,,,,,) in risposta ad una specifica richiesta scritta di pareri sull'operato del ricorrente, su quello della DS e su quello della fatta dalla stessa DS nel con apposita circolare;
5. tutti i numerosi carteggi tutti riguardanti esclusivamente il ricorrente intercorsi tra UST di, USR di e ISC "....." di tra il (quando il Giudice del Lavoro del Tribunale di annullò il mio licenziamento disponendo il mio immediato reintegro nella mia stessa Scuola in cui prestavo servizio dal) ed il quando fu finalmente applicata detta sentenza solo dopo mesi disponendo il mio effettivo reintegro, a seguito di varie prese di posizione a mio sostegno. In particolare, tra essi il cd. "nulla osta" per il mio reintegro inviato dall'USR e ricevuto dall'ISC "....." di in data e da esso protocollato con il numero
6. elenco completo dei presenti/partecipanti al Collegio dei Docenti Unitario tenuto in data al solito di, come testimoni in considerazione delle accuse rivolte contro il ricorrente da parte dei soliti 3 docenti presenti circa ciò che sarebbe successo a loro carico alla fine di esso;
7. Orari di tutti gli insegnanti della Scuola Primaria "....." di relativi all' a.s. /

8. verbale del Consiglio di Interclasse della Scuola Primaria "....." del (o ?) (ultimo prima del blocco per epidemia);

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi nelle numerose cause penali, civili e del lavoro in corso tra il ricorrente e parte resistente, docenti e altro personale alle dipendenze dell'amministrazione scolastica; in particolare, espone il ricorrente di volere produrre i chiesti documenti nell'udienza penale del

L'amministrazione resistente, con provvedimento del, ha negato il chiesto accesso in considerazione della loro genericità e perché le medesime non appaiono correlate a nessuno specifico interesse.

Il provvedimento di diniego del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al ricorso non è allegata l'istanza di accesso.

Parte resistente ha trasmesso una memoria in data, con la quale ha informato la Commissione di avere ricevuto la richiesta ostensiva in data e di volere rispondere entro il termine previsto dalla legge nonostante le difficoltà derivanti dalla numerosità e varietà delle richieste, il coinvolgimento di terze persone e, in particolare, di minori.

La Commissione nella seduta del 26 novembre 2020 chiedeva al ricorrente di trasmettere la richiesta ostensiva e di specificare l'interesse differenziato per ciascuno degli atti richiesti, e all'amministrazione resistente di chiarire se il provvedimento di diniego del allegato al ricorso fosse riferibile ad altra istanza di accesso o se intendesse annullarlo. Nelle more i termini di legge sono stati interrotti.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale precisa quanto segue *“Il provvedimento di diniego del non è da riferirsi ad altra istanza. Preme poi precisare che il Sig. dal giorno è in quiescenza per raggiunti limiti di età e quindi non ha più nessun rapporto né con l'Istituto Comprensivo “.....” di, né con l'Amministrazione Scolastica. Si informa inoltre che con sentenza n. / della Corte di Appello di è stato confermato il provvedimento di licenziamento disciplinare del adottato dall'Amministrazione Scolastica”*.

Il ricorrente, dal canto suo, ha depositato una memoria integrativa fornendo le sue precisazioni.

DIRITTO

La Commissione tenuto conto di quanto evidenziato dalle parti e preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso inammissibile in relazione alle richieste di cui ai punti 1, 2, 6 e 7 della parte in fatto, in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta meramente esplorativa e diretta ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

In relazione alla richiesta di ostensione di cui ai punti 5 e 8 il ricorso è fondato, nei limiti in cui i verbali richiesti non facciano riferimento a dati personali di terzi, per i quali è, invece, opportuno che l'Amministrazione utilizzi la tecnica dell'oscuramento e dell'anonimizzazione.

In relazione ai punti 3 e 4 il ricorso risulta inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti ivi indicati, controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione dichiarandolo per il resto inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Istituto Comprensivo Statale “.....”

FATTO

La ricorrente, in qualità di componente del collegio dei docenti, con istanza del rivolta all'Istituto resistente ha chiesto di accedere, in formato digitale, ai seguenti documenti: “verbali del collegio docenti del, e, nonché dei relativi atti e/o documenti portati in discussione all'ordine del giorno nelle rispettive date”.

L'amministrazione scolastica, con un primo provvedimento del, ha differito l'accesso al verbale n. del in attesa della “necessaria approvazione da parte dell'organo collegiale che avviene nella seduta successiva (che ancora non si è tenuta) e nel quale non è stata ancora inserita proprio la dichiarazione resa dall'istante visto che la stessa non l'ha ancora fatta pervenire per esteso, come invece richiestole dal Presidente dell'organo collegiale nel corso della riunione de qua, risultando l'atto medesimo – oltretutto non ancora perfezionato – anche incompleto”; successivamente, con provvedimento del, parte resistente ha concesso l'estrazione di copia. L'amministrazione non ha dato riscontro alla richiesta ostensiva agli atti e/o documenti collegati a quelli portati in discussione all'ordine del giorno nelle rispettive date delle riunioni del Collegio dei docenti.

I provvedimenti del e del, sono stati impugnati innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al ricorso è allegato il Regolamento d'Istituto che disciplina, anche, il funzionamento degli organi collegiali.

Parte resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha chiarito con riferimento al verbale n. di avere voluto attendere la sua approvazione da parte dell'organo collegiale atteso che la stessa sarebbe avvenuta entro il termine di trenta giorni previsto dalla legge per l'esercizio del diritto. Con riferimento ai documenti collegati a quelli oggetto di discussione nelle riunioni ha comunicato che “mancava il dato documentale da esibire preventivamente”, ad eccezione del piano d'attività reperibile sul sito della scuola fin dal, Aggiunge parte resistente che il pagamento delle copie è previsto dal Regolamento d'Istituto.

Nella seduta del la Commissione con riferimento al verbale n. rilevava la cessazione della materia del contendere per avere la resistente consentito l'estrazione di copia del medesimo. Relativamente agli altri documenti, la Commissione osserva che l'amministrazione era tenuta a chiarire se detenesse tali documenti e, in caso, a metterli a disposizione gratuitamente.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale:

- a) Rileva “*che tutto quanto richiesto dall'istante, Prof.ssa, è pubblico e disponibile sul sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica (.....) e, perciò, nella piena disponibilità della stessa*”, indicando i relativi link;
- b) per “*gli altri punti all'o.d.g. non esistono atti da portare preventivamente a conoscenza del Collegio dei Docenti (non vi sono cioè documenti in possesso di questa amministrazione o che la stessa comunque detenga a qualsiasi titolo), dal momento che, come precisato nella mia memoria difensiva del (Prot. N. /), si tratta di volontà e determinazioni che vengono assunte - a seguito di discussione – all'interno del Collegio medesimo e non oggetto di preventiva valutazione documentale*”.
- c) Quanto ai “*I verbali n. e, per i quali era stato concesso l'accesso (Determinazione del Dirigente Scolastico prot. n. / del)*”, che “*non sono stati ritirati dalla ricorrente la quale - come evidenziato nella mia memoria difensiva - pur essendosi presentata, nell'ora e nel luogo convenuti, non ha dato corso alla sua richiesta e a quanto da me disposto, in relazione al riconoscimento del suo diritto all'accesso (v. verbale di mancato accesso). Riportandomi ancora a quanto già evidenziato nella citata memoria difensiva, la ricorrente, nelle istanze presentatemi, non ha mai indicato indirizzo PEC, e la richiesta del costo copia di € 0,20 a foglio corrisponde ad una precisa disposizione del Regolamento di Istituto che non distingue tra accesso in presenza e accesso telematico: conseguentemente è parere della scrivente che la somma debba essere, in ogni caso, corrisposta come del resto avvenuto, da parte della ricorrente, con riferimento alle copie del verbale n.”.*

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa o resa conoscibile attraverso il rinvio al *link* indicato (punto a della parte in fatto).

Il ricorso è infondato in relazione alla documentazione che l'Amministrazione ha dedotto essere inesistente (punto b della parte in fatto).

La Commissione, infine, con riferimento alle modalità ed ai costi di esecuzione dell'accesso in via telematica, ritiene legittima la richiesta di rimborso dei costi di riproduzione laddove essa la documentazione richiesta abbia comportato un'attività di rielaborazione ed estrapolazione.

Tale soluzione si giustifica laddove l'invio elettronico non consista nella mera trasmissione dell'atto in possesso dell'Amministrazione, ma richieda una attività di elaborazione del documento e di formazione ex novo di un file non “nativo” digitale, equiparabile, sotto tale profilo ad un costo di riproduzione di materiale cartaceo.

Viceversa laddove l'istanza di accesso possa essere soddisfatta attraverso il semplice inoltro di un file esistente, ciò dovrebbe escludere l'addebito al richiedente di costi di riproduzione.

PQM

La Commissione in parte dichiara la cessazione della materia del contendere e, per il resto rigetta il ricorso, con le precisazioni di cui in motivazione in relazione all'addebito di eventuali costi.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso avente ad oggetto i documenti relativi al fascicolo relativo alla sospensione della sua patente di guida, provvedimento emesso a suo carico a seguito di un sinistro stradale con lesioni mortali che aveva coinvolto un autocarro dallo stesso condotto.

La Prefettura ha negato l'accesso rilevando che fosse necessaria l'autorizzazione dell'A.G., trattandosi di sinistro con lesioni mortali.

Avverso il diniego opposto all'istanza di accesso in questione il ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che l'Amministrazione richieda formalmente all'Autorità Giudiziaria se la documentazione richiesta è un atto soggetto a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ovvero possa essere consentito l'accesso all'istante. Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente: S.p.A.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate-Riscossione

FATTO

La S.p.A. deducendo di aver incorporato indirettamente la società S.p.A. e rilevando l'esistenza di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate Riscossione presso la Commissione Tributaria Provinciale di (Sez., RGR/.....) in merito a sanzioni e interessi per il ritardato versamento di ritenute alla fonte nel da parte della incorporata, ha formulato un'istanza di accesso *“agli atti per l'ottenimento del Conto fiscale per gli anni, e relativi alla predetta incorporata indiretta Spa in liquidazione (CF)”*

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontrava l'istanza di accesso con nota prot. n. / del, provvedimento che è stato qualificato dalla società come di diniego, con conseguente ricorso a questa Commissione.

L'Agenzia ha depositato un'articolata memoria, nella quale, tra l'altro, fa presente che *“al ricevimento del presente ricorso presentato alla spettabile Commissione in indirizzo, ha prontamente provveduto a richiedere agli uffici competenti (si tenga infatti presente che i dati richiesti sono molto risalenti nel tempo –come peraltro dichiarato dal medesimo ricorrente che ammette egli stesso di non esserne in possesso –e che pertanto richiedono elaborazioni complesse) ulteriore predisposizione dei dati secondo il prospetto, inviato all'odierno ricorrente a mezzo PEC in data Protocollo n. del (.....-.....-.....)”*.

Nel merito ha rilevato la genericità dell'istanza.

DIRITTO

La Commissione, rilevato che successivamente alla proposizione del ricorso risulta che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è attivata per soddisfare integralmente l'istanza di accesso, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa necessario che le parti chiariscano l'esito della successiva attività di reperimento della documentazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente (Agenzia delle Entrate-Riscossione) e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso chiedendo che venissero inviate le copie degli atti endoprocedimentali contenuti nel fascicolo relativo alla sua istanza finalizzata ad ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 286/1998

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato una memoria comunicando di aver inviato in data la risposta alla richiesta di accesso agli atti e fornendo, altresì, chiarimenti in merito all'*iter* procedimentale che determina il rilascio del nulla osta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dalla Prefettura ritiene il ricorso sia divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere essendo stata riscontrata positivamente l'istanza di accesso successivamente alla proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Direzione Casa Circondariale di

FATTO

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia incardinato nella sede di, tramite l'avv., con istanza del rivolta alla Direzione resistente, ha chiesto di accedere ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale al fine di estrarre copia del suo stato matricolare e procedere alla ricostruzione della carriera dalla data di assunzione fino alla data di presentazione dell'istanza di accesso.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono preparatori al prossimo transito nei ruoli civili dell'amministrazione.

La Casa Circondariale di acceduta ha comunicato alla Commissione che il ricorrente non ha prestato servizio presso la propria struttura ed ha informato la Casa di Reclusione di della presentazione della richiesta ostensiva; quest'ultima con ulteriore memoria ha informato la Commissione di non avere ricevuto l'istanza di accesso e di avere provato, ripetutamente, a contattare l'avv.

Nella seduta del la Commissione invitava la Casa Circondariale di a trasmettere alla Casa di Reclusione di l'istanza di accesso ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, a tenore del quale *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*. Nelle more i termini di legge sono stati interrotti.

La casa Circondariale di ha adempiuto all'incombente richiesto.

DIRITTO

Considerato che l'Amministrazione originariamente acceduta ha dedotto e documentato l'avvenuta trasmissione dell'istanza di accesso alla Casa di reclusione competente e che, alla data della decisione del presente ricorso, non risulta che tale Ufficio si sia pronunciato, questa Commissione ritiene di poter decidere nel merito il ricorso ritenendolo fondato, trattandosi di istanza diretta

all'estrazione di atti e documenti contenuti nel fascicolo personale dell'istante, ai quali lo stesso ha pieno diritto di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., erede del signor, già titolare dell'attività commerciale all'insegna "....." corrente in, ha formulato all'Amministrazione due istanze di accesso dirette ad ottenere copia della documentazione riguardante un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nel pubblico esercizio all'insegna ".....", emesso in applicazione dell'art. 100 TULPS e un successivo procedimento analogamente diretto ad una nuova sospensione della licenza.

Rilevando di aver avuto solo un accoglimento parziale delle sue istanze ha adito il Difensore civico della Regione, il quale ha trasmesso gli atti a questa Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il ricorrente, lamenta, in particolare, l'illegittimità dell'oscuramento dei dati dei terzi (i soggetti frequentatori del bar) da cui era scaturito il primo provvedimento ed il successivo procedimento, nonché la mancanza dei "report" e degli atti di indagine in procedimenti penali asseritamente presupposti).

Rileva, inoltre, che non vi sarebbero ragioni di segretezza di indagine che possano fondare ragioni specifiche per l'oscuramento essendo il signor imputato nel processo penale per il reato ex art. 79 DPR 309/1990, oggi in fase di udienza preliminare ed essendosi conclusi i procedimenti riguardanti terzi.

La Commissione, nella seduta del 16 settembre 2020, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che l'Amministrazione stessa richiedesse all'Autorità Giudiziaria se gli atti richiesti fossero soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ovvero potesse essere consentito l'accesso all'istante nella forma integrale, previa notifica ai soggetti controinteressati.

L'Amministrazione è stata invitata, altresì, ad esplicitare se gli atti o le parti di esse non ostesi ricadessero nelle esclusioni di cui al D.M. 415/1994.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale rileva che l'Autorità giudiziaria ha rilasciato il nulla osta al rilascio della documentazione, previa attivazione della procedura di notifica ai

controinteressati, e che la documentazione in suo possesso non ricade nelle esclusioni di cui al D.M. 415/1994.

DIRITTO

La Commissione preso atto di quanto comunicato, invita l'Amministrazione a comunicare le definitive determinazioni assunte sull'istanza di accesso una volta concluso il procedimento di notifica ai controinteressati, valutate le eventuali opposizioni presentate, procedimento che, a quanto consta, risulta ancora non concluso.

La Commissione precisa, altresì, che la circostanza che gli atti siano detenuti anche dalla Procura e dai carabinieri delegati all'indagine non osta all'evasione dell'istanza di accesso da parte della Questura in relazione alla documentazione che sia da questa, comunque, detenuta.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a comunicare le determinazioni assunte, salva l'interruzione dei termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito Territoriale di

FATTO

La Sig.ra ha formulato all'Amministrazione un'istanza diretta ad ottenere copia dell'atto dal quale evincere i criteri utilizzati per le immissioni in ruolo per la classe di concorso A066, nonché copia delle immissioni in ruolo per gli anni scolastici/..... e

A sostegno dell'istanza ha dedotto che le quote del contingente per la classe di concorso A066 non sarebbero state ripartite nella misura del 50% tra gli elenchi della e della, come invece previsto dagli atti e provvedimenti che regolano la procedura.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto partecipante alla procedura in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione istanza di revocazione della decisione presa nella seduta del 7 aprile 2016.

A fondamento dell'istanza il ricorrente deduce che l'Autorità avrebbe falsamente attestato talune circostanze di fatto, così inducendo in errore la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene l'istanza inammissibile in quanto non spetta alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso ad una serie di atti connessi al suo ruolo di Presidente della Commissione elettorale del Liceo resistente.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui rileva che l'istanza di accesso è stata presentata due giorni dopo la nota con cui il docente richiedente ha rassegnato le proprie dimissioni quale Presidente della Commissione elettorale.

Pertanto, rispetto alle successive verbalizzazioni della medesima Commissione, oggetto dell'istanza di accesso, il richiedente era privo di interesse.

Tuttavia, l'Istituto ha ritenuto di poter riqualificare l'istanza come proposta ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 14-03-2013, così come riformato dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (accesso civico generalizzato).

Pertanto, la documentazione agli atti della Commissione elettorale del Liceo "....." nel biennio-..... è stata pubblicata all'Albo on line d'istituto e resa nota con Circolare n. 214 del 29-12-2020, *“che si allega alla presente e che sarà segnalata, come da norma, all'interessato”*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa o resa conoscibile, indipendentemente dalla qualificazione dell'istanza operata dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di
e le province di

FATTO

I Sigg. e hanno formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia dei provvedimenti emessi dalla Soprintendenza in relazione ad una loro richiesta di permesso di costruire su un'area soggetta a vincolo paesaggistico ed assoggettata, pertanto al parere dell'Amministrazione acceduta.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Soprintendenza ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui comunica che *“per un disagio tecnico la nota di accoglimento della richiesta di accesso, pur essendo stata protocollata, non è stata inviata a mezzo raccomandata R/R al Sig. nei termini di legge (all.1). La stessa è stata recapitata tardivamente talchè, al momento, nulla osta all'accesso del ricorrente o di un suo delegato che potrà quindi prendere contatti con il funzionario incaricato per l'accesso e l'estrazione di copia. Si segnala in proposito che il ricorrente non risulta dotato di casella di posta elettronica e pertanto risulta impossibile la trasmissione digitale di quanto richiesto. In merito alla domanda di revoca del parere contrario prot. del espresso da questa Soprintendenza, si segnala che la questione non rientra nell'ambito del giudizio in materia di accesso e pertanto la domanda è in questa sede inammissibile”*.

DIRITTO

La Commissione preso atto della nota dell'Amministrazione e limitatamente alla richiesta di accesso agli atti, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso l'inoltro del provvedimento di accoglimento dell'istanza successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Dipartimento per il personale

FATTO

Il, in posizione di fuori ruolo, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia «di tutti i provvedimenti di determinazione del trattamento economico della sottoscritta, eventualmente anche a seguito di adeguamenti contrattuali, durante il periodo di collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. (...) l'accesso, tramite estrazione (...) della corrispondenza intercorsa tra la Direzione Centrale del Ministero in indirizzo e codesto Dipartimento della Presidenza del Consiglio ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai dirigenti e, nella specie, la documentazione relativa alla sola sottoscritta, nonché analogha corrispondenza relativa ai funzionari direttivi, ai dirigenti contrattualizzati in posizione di prestito e a chiunque abbia ricevuto (...) emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo con codesta Presidenza con ommissis dei nominativi, con solo esempio per tipologia se rappresentativa (...)»

L'istanza era motivata dall'esigenza di acquisire elementi di informazione sulle modalità di applicazione dell'art. art. 23-ter, comma 2, del d.l n. 201 del 2011 nei confronti di tutto il personale, appartenente o meno alla pubblica amministrazione.

L'Amministrazione resistente limitava l'accesso richiesto alla documentazione relativa alla posizione dell'istante, rigettandola per il resto in ragione della sua genericità.

Avverso il parziale diniego opposto dall'Amministrazione resistente la Dott.ssa propone ricorso alla Commissione eccependo l'infondatezza dell'assunto dell'Amministrazione resistente ed affermando che «l'acquisizione...di documentazione rappresentativa (anche una per tipo) e anonimizzata contenente dati retributivi elargiti a dirigenti e direttivi contrattualizzati in posizione di prestito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e la corrispondenza intercorsa con l'amministrazione di appartenenza per il relativo calcolo di dette retribuzioni ai sensi dell'art. 23-ter, comma 2, del d.l 201/2011, nonché analoghe informazioni, sempre in via anonima e relativamente ad un solo caso rappresentativo, per estranei ai ruoli delle amministrazioni chiamati a rivestire incarichi dirigenziali o a svolgere attività di lavoro autonomo indicando quale fondamento giuridico dell'istanza di accesso l'art. 24, comma 7, della L. 241/90 ss.mm.ii. al fine di accertare la corretta applicazione dell'art. 23-ter, comma 2, del d.l. 201/2011 non solo ai soli dirigenti in regime di diritto pubblico – fra cui la sottoscritta – ma nei confronti di tutto il “personale di cui al comma 1 (ovverosia: “di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo”) - che è chiamato, conservando il trattamento

economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa...".

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha dedotto che l'istanza non ha un oggetto determinato o determinabile e che non è stato esplicitato il fondamentale requisito dell'interesse diretto, concreto ed attuale, se non quello caratterizzato dall'intento di controllare in maniera generalizzata e a carattere meramente esplorativo, l'operato dell'amministrazione nei confronti di qualsiasi soggetto che riceve emolumenti a carico della finanza pubblica.

DIRITTO

Secondo il costante orientamento della Commissione, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

In particolare, ai fini del riconoscimento della situazione legittimante l'accesso ai documenti, è necessaria l'esistenza in capo all'istante di un interesse differenziato. Tale collegamento, secondo l'avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso. Pertanto, alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all'esistenza di un documento amministrativo, la domanda di accesso deve, necessariamente, specificare il nesso concreto, diretto ed attuale che lega il documento richiesto alla posizione soggettiva dell'istante, indicando i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'effettivo interesse conoscitivo corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e/o tutelabile e collegata al documento al quale si chiede di accedere.

Nella fattispecie concreta l'istanza è motivata all'esigenza di acquisire elementi di informazione sulle modalità di applicazione dell'art. 23 ter, comma 2, del d.l.201/2011, che prescrive "2. *Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito*", ma invero come rilevato dalla giurisprudenza, la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chi possa dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso hanno prodotto o sono idonei a produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, al di là

dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Cds., 27-06-2018, n. 3938) .

La finalità dell'istanza di accesso presentata appare da ultimo meramente esplorativa, in quanto concerne *non solo i soli dirigenti in regime di diritto pubblico – come l'istante - ma tutto il “personale di cui al comma 1 (ovverosia: “di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo”) - che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa..*

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra, premesso che la sua datrice di lavoro ha avviato la richiesta di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103 c. 1 D.l. 34/2020 (fascicolo numero), ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di richiesta di accesso agli atti relativa alla propria pratica.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Zona Polizia di Frontiera –

FATTO

Il Sig Vice Questore della Polizia di Stato, Dott.ssa ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti finalizzata a conoscere la documentazione a far data dal posta alla base di una vertenza sindacale della O.S., riguardante il proprio operato.

L'Amministrazione ha parzialmente accolto l'istanza respingendola in relazione ai documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera i) del D.M. 415/1994 che prevede, appunto, la sottrazione all'accesso la "*documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie*".

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti richiesti, in quanto ricadenti nella previsione dell'art. 4, comma 1 lettera i) del D.M. 415/1994, non può che rigettare il ricorso non avendo il potere di disapplicare il citato provvedimento, dovendosi il ricorrente rivolgere, a tal fine, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il sig. presentava un'istanza di accesso agli atti relativi ad un'ispezione a carico del suo datore di lavoro, lamentando, in particolare che quest'ultimo si era rifiutato di consegnare i documenti richiesti (tra cui le buste paga) e chiedendoli, pertanto all'Amministrazione.

L'Ispettorato rispondeva a tale istanza, ribadendo che le richieste erano già state evase, e che tutta la documentazione ostensibile in possesso dell'Ufficio era stata già consegnata all'istante (in particolare le buste paga) e che l'ulteriore documentazione (quali le dichiarazioni testimoniali acquisite), era sottratta all'accesso ai sensi del D.M. 757/1994.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Ispettorato ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in relazione alla documentazione che l'Amministrazione ha dichiarato di aver già consegnato all'istante.

In relazione alla richiesta di ostensione delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva la Commissione osserva preliminarmente che è consolidato il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714, nonché la sentenza n. 2500/2016 del Consiglio di Stato, Sez. III prodotta dal ricorrente).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Nella descritta situazione, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994 e degli orientamenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa la Commissione rigetta il ricorso in relazione alla richiesta di accesso alle dichiarazioni resa da soggetti che risultano dipendenti della società, non potendo disapplicare il disposto regolamentare invocato dall'Amministrazione, accogliendolo in relazione alle dichiarazioni dei soggetti che, invece, non risultano più alle dipendenze dell'impresa, salvo l'oscuramento dei dati personali non necessari alla soddisfazione dell'interesse conoscitivo dell'istante.

PQM

La Commissione rigetta in parte il ricorso e per il resto lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici della Provincia di

FATTO

I ricorrenti e, tramite l'avv., con istanza del hanno al Consiglio resistente di accedere ai seguenti documenti:

1. verbale n. dell'..... del Consiglio dell'Ordine resistente;
2. documento prot. dell'..... del Consiglio resistente con il quale è stata approvata la parcella del presentata dall'arch.;
3. parcella per prestazioni professionali dell'arch. del

Ciò al fine di ottenere nel giudizio pendente innanzi la Corte di Appello di la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di in base al quale i ricorrenti sono tenuti al pagamento di una somma pari a euro a favore dell'arch. a titolo di compenso professionale, sulla base della "vidimazione" della parcella stessa rilasciata dall'Ordine acceduto.

La condotta inerte del Consiglio resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente del, la quale ha comunicato alla Commissione di non avere dare riscontro ai ricorrenti per un disguido informatico e di avere notificato l'istanza di accesso alla controinteressata arch. La resistente informa di avere informato la Commissione dell'avvenuta notifica per "*ragioni di economia processuale al fine di evitare una pronuncia*" della Commissione stessa.

La Commissione, nella seduta del 26 novembre 2020, in considerazione della memoria con la quale parte resistente comunicava di non avere ricevuto la richiesta ostensiva per un disguido e di avere notificato il ricorso alla controinteressata in data, emanava un'ordinanza tesa a conoscere le determinazioni definitivamente assunte dall'Ordine che, ha successivamente comunicato "*che, in ottemperanza alla normativa vigente in materia e in assenza di opposizione di parte controinteressata, quest'Ordine ha dato esito positivo all'istanza di accesso agli atti, trasmettendo all'Avvocato di parte ricorrente la documentazione richiesta con nota pec del prot. n.*"

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato da parte resistente ritiene il ricorso sia divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere essendo stata riscontrata positivamente l'istanza di accesso successivamente alla proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Notarile dei Distretti Riunito di

FATTO

La Sig.ra, deducendo di aver presentato un esposto al Consiglio Distrettuale Notarile di e nei confronti del Notaio, esposto che era stato archiviato in data, ha formulato un'istanza di accesso alla documentazione istruttoria riguardante il procedimento ed ad un'altra serie di documenti e pubblicazioni asseritamente utilizzati per motivare il provvedimento di archiviazione, che ha giustificato il comportamento censurato.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso, l'interessata ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Consiglio ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Dott.ssa, controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La ricorrente, ha chiesto la revocazione della decisione resa dalla Commissione resa nella seduta del 26/11/2020 rilevando in sintesi di aver proposto due differenti istanze di accesso e due ricorsi distinti, aventi ad oggetto diversi documenti e che, invece la Commissione aveva riunito e trattato come un'unica vicenda.

Chiede, in particolare la revoca della decisione per avere interesse alla decisione sulla sua istanza di accesso del oggetto di un provvedimento di differimento da parte dell'Amministrazione (differimento al), con la quale ella aveva richiesto il rilascio di un certificato di agibilità della pal. n. del complesso

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il provvedimento di riunione dei due ricorsi non implica il mancato esame di uno di essi, sicchè non sussiste il presupposto per potersi procedere ad una revoca della precedente decisione.

La Commissione rileva, inoltre, che dagli atti trasmessi dal Comune risulta che è stato consentito l'accesso a tutti i documenti riguardanti la pratica edilizia anche in relazione alla "agibilità" del corpo "....." del complesso, sicché la pronuncia di cessazione della materia del contendere appare corretta.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il sig. presentava un'istanza di accesso agli atti relativi ad un'ispezione a carico del suo datore di lavoro, lamentando, in particolare che quest' ultimo si era rifiutato di consegnare i documenti richiesti (tra cui le buste paga) e chiedendoli, pertanto all'Amministrazione.

L'Ispettorato rispondeva a tale istanza, ribadendo che le richieste erano già state evase, e che tutta la documentazione ostensibile in possesso dello dell'Ufficio è stata già consegnata all'istante (in particolare le buste paga) e che l'ulteriore documentazione (quali le dichiarazioni testimoniali acquisite), era sottratta all'accesso ai sensi del Decreto del M.L.P.S. 757/1994.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Ispettorato ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in relazione alla documentazione che l'Amministrazione ha dichiarato di aver già consegnato all'istante.

In relazione alla richiesta di ostensione delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva la Commissione osserva preliminarmente che è consolidato il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714, nonché la sentenza n. 2500/2016 del Consiglio di Stato, Sez. III prodotta dal ricorrente).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Nella descritta situazione, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994 e degli orientamenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa la Commissione rigetta il ricorso in relazione alla richiesta di accesso alle dichiarazioni resa da soggetti che risultano dipendenti della società, non potendo disapplicare il disposto regolamentare invocato dall'Amministrazione, accogliendolo in relazione alle dichiarazioni dei soggetti che, invece, non risultano più alle dipendenze dell'impresa, salvo l'oscuramento dei dati personali non necessari alla soddisfazione dell'interesse conoscitivo dell'istante.

PQM

La Commissione rigetta in parte il ricorso e per il resto lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore

FATTO

Il ricorrente, ha formulato all'Amministrazione due istanze di accesso ad una serie di documenti correlati al suo incarico annuale quale addetto nell'Azienda Agraria per l'a.s. /

L'istituto ha respinto le richieste di accesso rilevando che la documentazione richiesta in relazione alla sua assegnazione fosse già in suo possesso e che per l'altra documentazione *“la S.V. non ha alcun interesse diretto, concreto e attuale ai sensi della L. 241/90”*.

DIRITTO

La Commissione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento attesa la connessione dei documenti richiesti (convocazione presso il reparto di assegnazione; organigramma reparto di assegnazione; tabella lavori) con l'incarico ricevuto, non ostando a riguardo la circostanza che parte degli atti siano già in possesso del ricorrente

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore

FATTO

Il ricorrente, ha formulato all'Amministrazione due istanze di accesso una serie di documenti correlati al suo incarico annuale quale addetto nell'Azienda Agraria per l'a.s. /

L'istituto ha respinto le richieste di accesso rilevando che la documentazione richiesta in relazione alla sua assegnazione fosse già in suo possesso e che per l'altra documentazione *“la S.V. non ha alcun interesse diretto, concreto e attuale ai sensi della L. 241/90”*.

DIRITTO

La Commissione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento attesa la connessione dei documenti richiesti (convocazione presso il reparto di assegnazione; organigramma reparto di assegnazione; tabella lavori) con l'incarico ricevuto, non ostando a riguardo la circostanza che parte degli atti siano già in possesso del ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso ad una serie di atti connessi alla procedura selettiva alla quale aveva preso parte per il conferimento di un incarico dirigenziale presso il Museo Archeologico di

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui rileva di aver *"...proceduto all'ostensione dei documenti specificati e richiesti, di cui all'istanza di accesso, presentata dell'interessato indicato in oggetto in data* Al riguardo si ritiene opportuno precisare quanto segue. *L'ostensione dei documenti richiesti si è potuta effettuare solamente in data u.s. in via telematica, attesa l'emergenza epidemiologica e l'ingente carico di documentazione da rendere ostensibile..."*,

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il Sig. ha formulato al Comune un'istanza di accesso civico (ex art. 5 del D.lgs. 33/2013) alla documentazione posta alla base dell'approvazione degli schemi del bilancio comunale/.....

Deducendo il rigetto della sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comune ha depositato memoria

DIRITTO

Il ricorso alla Commissione è inammissibile.

La Commissione osserva che l'istanza di accesso è stata qualificata e proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013 e, pertanto, la Commissione è incompetente a decidere del relativo ricorso in ipotesi di silenzio o di rigetto: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

La Sig.ra ha rivolto all'INPS un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia della documentazione riguardante l'utilizzo della Cassa integrazione da parte della società S.p.A. ed una serie di atti e documenti connessi riguardanti il comportamento della società in relazione ad altri dipendenti ed alle procedure di assunzione.

A sostegno dell'istanza ha dedotto l'interesse a rivolgersi all'Autorità giudiziaria per curare i propri interessi giuridici sostenendo di essere stata discriminata rispetto ad altri.

L'Inps ha negato l'accesso

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile atteso che la Commissione, nella seduta del ha già respinto un analogo ricorso proposto dall'interessata dichiarandolo inammissibile, anche sulla base di un ulteriore specifico precedente. Nel caso di specie la nuova istanza di accesso appare meramente riproduttiva delle precedenti ed anche l'INPS ha invocato le richiamate decisioni, confermando i precedenti provvedimenti.

Viene in rilievo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928) in base al quale *“la determinazione assunta dall'amministrazione su un'istanza di accesso già proposta e definita, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e perciò non è autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)”*.

La Commissione ritiene inoltre che per superare la preclusione non risulta neppure utile invocare il disposto di cui all'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006, ai sensi del quale *“la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”*.

Tale disposizione, anche laddove interpretata come legittimante, in via generale, la possibilità di reiterare l'istanza di accesso – addirittura riproponibile in caso di una decisione di rito della

Commissione – non consente comunque un sindacato di merito da parte della Commissione, se non nei casi in cui la nuova istanza sia assistita da un *quid novi*, nel senso precisato dalla giurisprudenza amministrativa, oppure qualora vi sia stata una nuova determinazione dell'Amministrazione, che, tuttavia, nel caso di specie, anche sulla seconda istanza risulta aver reiterato le motivazioni del precedente rigetto.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica militare -

FATTO

L'Organizzazione Sindacale, preso atto del verbale di riunione sindacale del ed in particolare dell'intenzione dell'..... di esternalizzare il servizio Bar presente all'interno dell'ente e tenuto conto che detta esternalizzazione aveva un impatto diretto sul futuro dei lavoratori attualmente impiegati in questo settore, ha formulato un'istanza di accesso alla seguente documentazione:

1. copia di tutti gli atti endoprocedimentali prodotti ed inerenti l'esternalizzazione del servizio bar quali comunicazioni intercorse in forma scritta con le Autorità Superiori/Catena di Comando comprensive di autorizzazioni e studi di fattibilità tecnico-economica presentati dal Comando o altre autorità preposte allo scopo;
2. copia di tutti gli atti negoziali (documenti di gara, capitolati, requisiti tecnici, Duvri, ecc...) relativi all'affidamento del servizio bar a ditta esterna;
3. copia dei verbali di riunione sindacale e di tutte le comunicazioni sindacali intercorse ed attinenti l'esternalizzazione del servizio Bar.

L'Amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza di accesso allegando una serie di documenti, mentre, con riferimento al punto 2. dell'istanza, ne rilevava la eccessiva genericità in quanto riferita ad un numero indefinito di atti non puntualmente individuati e chiedeva *“pertanto, di volerla integrare specificando gli estremi ovvero gli elementi che consentano l'individuazione di ciascun documento, nonché comprovando l'interesse concreto, diretto ed attuale connesso all'oggetto della richiesta, non ravvisabile prima”*.

Qualificando tale invito come un parziale rigetto della sua istanza il ricorrente ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria deducendo di non aver negato l'accesso, ma di avere invitato l'istante a meglio motivare e specificare la propria istanza in relazione alla documentazione di gara, non direttamente afferente alle prerogative sindacali.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'Amministrazione ha invitato l'istante a regolarizzare l'istanza di accesso, in conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 5 D.P.R. 184/2006 in base al quale *“Ove*

la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta”.

Non avendo l'istante provveduto all'integrazione richiesta il ricorso alla Commissione va dichiarato inammissibile, restando salva la possibilità per il ricorrente di provvedere nel senso indicato dall'Amministrazione alla regolarizzazione dell'istanza di accesso presentata ovvero di presentare una nuova istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione della Casa Circondariale di

FATTO

Il Sig., in proprio, con diverse richieste di accesso datate, e, ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: copia dell'autorizzazione all'acquisto del farmaco; copia dell'autorizzazione “.....”; referti e relazioni contenuti nella propria cartella clinica nonché CD rom contenente i referti degli esami digitalizzati.

Non avendo ottenuto risposta alle predette istanze nei trenta giorni successivi alla loro presentazione, in data il ha adito la Commissione.

..... ha presentato in data istanza di accesso alla copia di una lettera di trasmissione inviata da parte resistente ma non specificata nel suo oggetto.

La richiesta veniva motivata in ragione di finalità difensive genericamente evocate.

Non avendo ottenuto riscontro alla predetta richiesta nei trenta giorni successivi, in data ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

Le richieste di accesso fanno riferimento a documenti riguardanti il ricorrente medesimo e rispetto ai quali, pertanto, egli vanta un interesse qualificato all'ostensione.

Pertanto, non ravvisandosi ragioni ostative al chiesto accesso, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato in data istanza di accesso alla copia di una lettera di trasmissione inviata da parte resistente ma non specificata nel suo oggetto.

La richiesta veniva motivata in ragione di finalità difensive genericamente evocate.

Non avendo ottenuto riscontro alla predetta richiesta nei trenta giorni successivi, in data ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

Dagli atti depositati dal ricorrente non emerge con chiarezza il documento al quale questi ha chiesto di accedere. Tale omissione, allo stato, non consente di valutare la sussistenza di un interesse qualificato in capo al ricorrente. Pertanto, ai fini del decidere, la Commissione invita il ricorrente a fornire chiarimenti sul documento richiesto e sul proprio interesse ad accedere, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di; Ufficio Scolastico Provinciale di; Ufficio Scolastico Provinciale di; Ufficio Scolastico Regionale della; Ufficio Scolastico Regionale della

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data domanda di accesso alle seguenti amministrazioni per l'ostensione dei seguenti documenti: *“dall’USP di-della domanda di inserimento in/..... presentata dal sig.; del provvedimento di inserimento in/..... del sig.; nel caso in cui il sig. abbia effettuato un trasferimento di provincia all’atto dell’aggiornamento/....., del documento da cui si attesti il precedente inserimento del nelle/.....; nel caso in cui il sig. risulti inserito in a seguito di contenzioso, del ricorso (ed eventuali motivi aggiunti) presentati dal sig., delle memorie presentate dall’Avvocatura, degli esiti dei ricorsi in ogni grado; nel caso in cui i documenti di cui al punto precedente non siano in possesso dell’USP di, si chiede di indicare puntualmente l’Amministrazione a cui tali documenti possano essere richiesti; dall’USP di della domanda di inserimento in/..... presentata dal sig.; nel caso in cui il sig. risulti inserito in a seguito di contenzioso, del ricorso (ed eventuali motivi aggiunti) presentati dal sig., delle memorie presentate dall’Avvocatura, degli esiti dei ricorsi in ogni grado; nel caso in cui i documenti di cui al punto precedente non siano in possesso dell’USP di, si chiede di indicare puntualmente l’Amministrazione a cui tali documenti possano essere richiesti; dall’USP di della domanda di inserimento in/..... presentata dal sig.; dall’USR e dall’USR della domanda di partecipazione alla call veloce dei sig.ri e”*. La richiesta veniva motivata in funzione dell’interesse *“a verificare il legittimo inserimento nelle dei controinteressati; tale inserimento ha portato all’immissione in ruolo dei suddetti, sottraendo posti utili per la classe di concorso in, per il concorso ordinario o straordinario (a cui lo scrivente parteciperà, per la stessa classe di concorso e la stessa regione – all.5), o comunque per le prossime assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato a cui il sottoscritto è interessato”*.

Alla richiesta di accesso ha dato seguito l’USR, dichiarando di non essere in possesso dei documenti domandati e l’USP di che, in via interlocutoria, ha notificato l’istanza al controinteressato Sig., non dando poi seguito al procedimento di accesso con un provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Le altre amministrazioni, viceversa, sono rimaste silenziose.

Pertanto, contro il diniego e i silenzi rigetto, il ha adito in termini la Commissione, dichiarando di non aver potuto notificare il ricorso ai controinteressati per mancata conoscenza dei relativi indirizzi di residenza, peraltro dallo stesso ricorrente richiesti alle amministrazioni resistenti e

chiedendo dunque alla Commissione di provvedere in tal senso. L'USP di ha depositato memoria difensiva riferendo di aver trasmesso a mezzo PEC al ricorrente la domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento del Sig., e di non possedere la restante documentazione riferita al Sig. L'USR, dal canto suo, ha depositato nota difensiva motivando il diniego all'accesso in considerazione della carenza di interesse del sig. Nella seduta plenaria dello scorso 26 novembre la Commissione, stante la nota difensiva dell'USP di di cui alle premesse in fatto, rilevava l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere riferita alla domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento del Sig.

Con riguardo viceversa ai restanti documenti la Commissione rilevava la presenza di due controinteressati all'ostensione in capo ai Sigg.ri e, Tenuto conto della richiesta – rimasta senza esito – formulata dal ricorrente alle amministrazioni resistenti e preordinata all'ottenimento degli indirizzi dei controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso, la Commissione invitava le amministrazioni a provvedere alla notifica del ricorso ai Sigg.ri e, interrompendo nelle more i termini della decisione. L'incombente è stato assolto dall'USP di con riferimento al sig., per il quale tuttavia, era stata già dichiarata l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, ma non dall'USP di con riferimento al Sig.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto che non è stata data prova della notifica del ricorso al controinteressato da parte dell'USP di, invita nuovamente quest'ultimo a provvedere in tal senso, interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'USP di a notificare il ricorso al controinteressato Sig., interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

FATTO

Il Sig., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: *“Si richiede cortesemente ai sensi L. 241/90 copia del documento Dirigenziale attestante l'effettiva data di presa servizio al Comando di del nel periodo/..... e copia del successivo provvedimento attestante la data effettiva di uscita. 2) Si richiede cortesemente ai sensi L. 241/90 copia del documento Dirigenziale attestante l'effettiva data di presa servizio al Comando di del nel periodo/..... e copia del successivo provvedimento attestante la data effettiva di uscita. 3) Si richiede cortesemente ai sensi L. 241/90, copia dei listati di timbratura/transiti attestanti la presenza giornaliera del nei periodi presso il Comando di per come estraibili dal”*.

La richiesta di accesso veniva motivata dal Sig. in ragione della promozione a dirigente del Sig., cui lo stesso aspirava, e dunque per verificare in capo al medesimo la sussistenza dei requisiti sottostanti la promozione medesima.

Non avendo ottenuto riscontro alla domanda di accesso, il in data adiva la Commissione, rilevando che trattandosi di documentazione afferente a procedura concorsuale il Sig. non deve essere considerato come controinteressato in senso tecnico.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare si rileva la presenza di un soggetto controinteressato nella persona del Sig. cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso, conosciuto dal ricorrente ed al quale il ricorso andava notificato ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), D.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, atteso che i documenti richiesti sono successivi alla procedura concorsuale e pertanto fuoriescono dalla procedura comparativa all'interno della quale, viceversa, non si ravvisano controinteressati secondo l'orientamento citato dal ricorrente nel ricorso introduttivo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale risorse Umane

FATTO

Il Sig., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti attestanti la partecipazione del Sig. a diversi corsi utili per l'attribuzione di punteggio ai fini della partecipazione al corso dirigenti.

La richiesta muoveva dalla partecipazione dell'accedente a procedura comparativa per l'ammissione al corso dirigenti, all'esito della quale lo stesso si è classificato come primo tra i non idonei.

Parte resistente in data ha notificato la richiesta di accesso al, considerandolo controinteressato, dopo di che non ha fornito riscontro all'istanza medesima.

Pertanto il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale fa presente di non possedere i documenti richiesti dal ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della memoria difensiva depositata dall'amministrazione resistente e della circostanza ivi dedotta di non essere in possesso della documentazione richiesta dal Sig., il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale risorse Umane

FATTO

Il Sig., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti attestanti la partecipazione del Sig. a diversi corsi utili per l'attribuzione di punteggio ai fini della partecipazione al corso dirigenti.

La richiesta muoveva dalla partecipazione dell'accedente a procedura comparativa per l'ammissione al corso dirigenti, all'esito della quale lo stesso si è classificato come primo tra i non idonei.

Parte resistente in data ha notificato la richiesta di accesso al, considerandolo controinteressato, dopo di che non ha fornito riscontro all'istanza medesima.

Pertanto il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale fa presente di non possedere i documenti richiesti dal ricorrente insistendo, anche con altra e successiva memoria, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della memoria difensiva depositata dall'amministrazione resistente e della circostanza ivi dedotta di non essere in possesso della documentazione richiesta dal Sig., il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data richiesta di accesso alla documentazione retributiva riguardante l'accidente al fine di verificare le ragioni della mancata corresponsione di spettanze economiche di cui ritiene di aver diritto.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, il ha adito il Difensore Civico il quale, successivamente e per competenza, ha trasmesso gli atti alla scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale fornisce indicazioni relative alla parte di trattamento economico ancora non corrisposto ai dipendenti aventi diritto, tra cui il ricorrente, dichiarando di essere, allo stato, in attesa dell'erogazione dei fondi da parte della Regione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto e della circostanza per cui, pur fornendo informazioni circa quanto richiesto dal ricorrente non ha osteso al riguardo alcun documento, chiede al ricorrente se tali informazioni siano soddisfattive o se, viceversa, intende coltivare oltre il ricorso. I termini della decisione sono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente a dar seguito alla richiesta istruttoria di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Settore Urbanistica

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di proprietaria di un immobile sito nel Comune resistente alla Via, ha presentato in data 30 ottobre 2020 richiesta di accesso agli atti istruttori prodromici e consequenziali alle richieste di condono formulate dagli altri proprietari delle unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato, realizzato integralmente in modo abusivo.

La richiesta era motivata dalla in ragione della circostanza per cui l'amministrazione resistente avrebbe richiesto documentazione integrativa alla richiesta di condono effettuata dall'accedente e dunque a fini di eventuale tutela nei confronti dell'amministrazione medesima.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi alla presentazione della richiesta, la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce, tra l'altro, che l'istanza di accesso di che trattasi è ancora in corso di istruttoria stante la mole di documenti oggetto della richiesta ostensiva e dell'avvenuta notifica ai controinteressati effettuata ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 184/06.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della memoria difensiva di parte resistente con la quale si da atto che a conclusione del procedimento amministrativo di accesso l'amministrazione avrebbe riscontrato la richiesta della ricorrente, la Commissione invita parte resistente a dare notizia alla scrivente dell'esito del procedimento interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita parte resistente a dar seguito all'incombente istruttorio di cui in motivazione. I termini della decisione restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1. Decreto n. del, istitutivo della Commissione valutatrice delle candidature alla selezione interna per l'incarico di delle sedi estere dell'..... di e, 2. Istanze pervenute da parte dei candidati alla selezione in parola, corredate da curriculum vitae e dagli attestati ivi allegati, 3. Verbali prodotti e sottoscritti dalla Commissione valutatrice di cui al punto 1) ed eventuali relativi allegati, 4. Terna dei candidati selezionati dalla Commissione valutatrice e proposti al Direttore per l'individuazione del Vice titolare da destinare alle sedi di e di».

La richiesta veniva motivata come segue: “In quanto candidata alla selezione, pubblicata da su sito istituzionale con avviso interno del, per la “nomina di da destinare alle sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di e” e non selezionata nell’ambito di tale incarico, come risulta da delibera del Comitato Congiunto n. del pubblicato su sito istituzionale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale”.

Formatosi il silenzio rigetto sulla predetta richiesta di accesso, in data la Sig.ra ha adito la Commissione.

Parte resistente in data u.s. ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver rilasciato i documenti di cui ai punti 1, 3 e 4, mentre per i documenti di cui al punto 2 della domanda di accesso ha dichiarato di aver differito l’accesso per assolvere all’incombente di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 184 del 2006, impegnandosi comunque a notificare la Commissione al termine del relativo iter istruttorio. In data è pervenuta ulteriore nota dell’amministrazione con la quale quest’ultima dà atto di aver invitato la ricorrente ad esercitare l’accesso relativamente ai documenti di cui al punto n. 2 dell’istanza. Parte ricorrente, con comunicazione del, ha dato atto di aver ottenuto i documenti richiesti.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente da ultimo depositata e di cui alle premesse in fatto nonché della dichiarazione di parte ricorrente del u.s., ne rileva l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Provinciale di

FATTO

Il sig., in proprio e quale brigadiere in servizio presso il Comando della Guardia di Finanza di, riferisce di aver presentato in data domanda di accesso al seguente documento: *“lettera di trasmissione al Comando Regionale unitamente agli eventuali documenti e/o appunti allegati e/o richiamati” della propria domanda di conferimento con il Comandante Regionale avanzata per via gerarchica il”*.

La richiesta veniva motivata a fini di tutela dei propri interessi.

L'amministrazione concedeva l'accesso ma, a detta del ricorrente, non consegnava un documento richiamato nella predetta lettera di trasmissione e segnatamente la comunicazione n. / del

Contro tale parziale diniego il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver consegnato la documentazione di interesse e di non aver consegnato la comunicazione del in quanto già rilasciata nel a seguito di apposita istanza di accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. si osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale – –

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dipendente dell'Istituto resistente, ha presentato in data 24 ottobre 2020 due domande di accesso ai seguenti documenti *“La richiesta di accesso agli atti presentata dal prof. alla S.V. inerente l'esposto presentato dallo scrivente alla S.V. sui fatti occorsi in Laboratorio Chimica Biennio il 04/03/2020 così come sostenuto dal prof. nella relazione prot. 3039 del 21/03/2020. La risposta della S.V, alla richiesta di accesso agli atti del prof. sopra citata; Le richieste inoltrate al prof. e al prof., di relazionare riguardo i fatti accaduti in data 04/03/2020 nel Laboratorio Chimica Biennio complete di eventuali allegati ad esse collegati, così come asserito dal prof. nella relazione dallo stesso prodotta. Prot del”*.

La richiesta veniva motivata in ragione della qualità di autore di un esposto presentato dal ricorrente. L'amministrazione ha negato l'accesso in data 24 novembre u.s. ritenendo l'accedente sprovvisto di interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

Contro tale diniego il ha adito in termini la scrivente Commissione, notificando il ricorso ai proff. e, Parte resistente ha depositato memoria difensiva rilevando che i documenti richiesti consistono in corrispondenze riservate tra la dirigente scolastica ed i docenti controinteressati, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente chiede di conoscere documenti afferenti un esposto presentato dal medesimo su fatti che lo hanno visto coinvolto.

Trattandosi, pertanto, di documenti conseguenti ad un esposto e riferiti a fatti di cui il ricorrente è stato protagonista, il ricorso è meritevole di accoglimento essendo il titolare di un interesse qualificato all'ostensione. Le deduzioni di parte resistente e di cui alla memoria difensiva depositata, invero, non colgono nel segno nella parte in cui considerano riservati i documenti conseguenti all'esposto di che trattasi e ad esso correlati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dipendente dell'Istituto resistente, ha presentato in data domande di accesso ai seguenti documenti *“Le richieste inoltrate al prof. e al prof., di relazione riguardo i fatti accaduti in data nel Laboratorio complete di eventuali allegati ad esse collegati, così come asserito dal prof. nella relazione dallo stesso prodotta. Prot del”*.

La richiesta veniva motivata come segue: *“Tali richieste sono state inviate alla S.V. ai docenti, a seguito della segnalazione presentata dallo scrivente il sui fatti accaduti in data nel Laboratorio”*.

L'amministrazione ha negato l'accesso in data u.s. ritenendo l'accedente sprovvisto di interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

Contro tale diniego il ha adito in termini la scrivente Commissione, notificando il ricorso ai proff. e Parte resistente ha depositato memoria difensiva rilevando che i documenti richiesti consistono in corrispondenze riservate tra la dirigente scolastica ed i docenti controinteressati, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente chiede di conoscere documenti afferenti un esposto presentato dal medesimo su fatti che lo hanno visto coinvolto.

Trattandosi, pertanto, di documenti conseguenti ad un esposto e riferiti a fatti di cui il ricorrente è stato protagonista, il ricorso è meritevole di accoglimento essendo il titolare di un interesse qualificato all'ostensione. Le deduzioni di parte resistente e di cui alla memoria difensiva depositata, invero, non colgono nel segno nella parte in cui considerano riservati i documenti conseguenti all'esposto di che trattasi e ad esso correlati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dipendente dell'Istituto resistente, ha presentato in data domande di accesso ai seguenti documenti *“La richiesta di accesso agli atti presentata dal prof. alla S.V. inerente l'esposto presentato dallo scrivente alla S.V. sui fatti occorsi in Laboratorio il così come sostenuto dal prof. nella relazione prot del La risposta della S.V. alla richiesta di accesso agli atti del prof. sopraccitata”*.

La richiesta veniva motivata come segue: *“La richiesta di accesso agli atti del prof. e la Sua relativa risposta afferiscono ad una segnalazione-esposto presentato alla S.V. dallo scrivente”*.

L'amministrazione ha negato l'accesso in data u.s. ritenendo l'accedente sprovvisto di interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

Contro tale diniego il ha adito in termini la scrivente Commissione, notificando il ricorso al prof. Parte resistente ha depositato memoria difensiva rilevando che i documenti richiesti consistono in corrispondenze riservate tra la dirigente scolastica ed i docenti controinteressati, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente chiede di conoscere documenti afferenti o comunque collegati ad un esposto presentato dal medesimo su fatti che lo hanno visto coinvolto.

Trattandosi, pertanto, di documenti conseguenti ad un esposto e riferiti a fatti di cui il ricorrente è stato protagonista, il ricorso è meritevole di accoglimento essendo il titolare di un interesse qualificato all'ostensione. Le deduzioni di parte resistente e di cui alla memoria difensiva depositata, invero, non colgono nel segno nella parte in cui considerano riservati i documenti conseguenti all'esposto di che trattasi e ad esso correlati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Sanitaria di Appello –

FATTO

Il sig. in data - ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: "1) della nota (ed ovviamente degli eventuali allegati), con la quale codesta Commissione ho fornito riscontro a quanto richiesto dalla D.G.P.M. "Reparto Divisione con la suddetta del"; 2) di tutti i Processi Verbali n. / che sono stati inviati da codesta Commissione alla predetta Direzione Generale e/o ad altri Enti/ Reparti/ Uffici dell'Amministrazione".

La richiesta muoveva dall'interesse a verificare che il giudizio espresso dalla Commissione resistente riportasse l'indicazione della valutazione medico legale effettuata sulla persona dell'accidente, in base anche alle prescrizioni in tal senso impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda ostensiva e contro il silenzio rigetto l'....., in data, ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale ricostruisce l'annosa vicenda legata alle richieste di accesso dell'....., dando atto, tra l'altro, di aver osteso il processo verbale n. / in data Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto che la richiesta di accesso depositata recava la data del e non vi era prova della data di ricezione della medesima da parte dell'amministrazione resistente, chiedeva a parte ricorrente di depositare la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale si era inoltrata la domanda ostensiva al fine di valutare la ricevibilità del gravame, interrompendo nelle more i termini della decisione. Il ricorrente, con nota di deposito dello scorso, riferisce di allegare la suddetta ricevuta di ritorno ma, in realtà, allega una bolletta relativa al consumo di energia della propria abitazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto che il deposito effettuato, verosimilmente per errore di allegazione, non contiene quanto richiesto dalla Commissione, si rinnova l'invito a depositare la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale si è inoltrata la domanda ostensiva al fine di valutare la ricevibilità del gravame. I termini della decisione nelle more restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a depositare la ricevuta di ritorno di cui alla parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

Il Sig., in proprio e dopo aver presentato domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche per la Provincia di, ha presentato in data istanza di accesso ai documenti relativi l'assegnazione dei punteggi riferiti a diversi altri soggetti inseriti nella medesima graduatoria, siccome ritenuti erronei dall'accedente stesso.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver rettificato i punteggi di che trattasi, pubblicando il relativo atto sul sito istituzionale dell'USP di in data e dandone comunicazione al ricorrente, chiedendo pertanto la declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

Il Sig., in proprio e dopo aver presentato domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche per la Provincia di, ha presentato in data istanza di accesso ai documenti relativi l'assegnazione dei punteggi riferiti a diversi altri soggetti inseriti nella medesima graduatoria, siccome ritenuti erronei dall'accedente stesso.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con riguardo ad altro ricorso sostanzialmente identico depositato dal ricorrente e con la quale dà atto di aver rettificato i punteggi di che trattasi riferiti alla graduatoria in questione, pubblicando il relativo atto sul sito istituzionale dell'USP di in data e dandone comunicazione al ricorrente, chiedendo pertanto la declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

Il Sig., in proprio e dopo aver presentato domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche per la Provincia di, ha presentato in data istanza di accesso ai documenti relativi l'assegnazione dei punteggi riferiti a diversi altri soggetti inseriti nella medesima graduatoria, siccome ritenuti erronei dall'accedente stesso.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con riguardo ad altro ricorso sostanzialmente identico depositato dal ricorrente e con la quale dà atto di aver rettificato i punteggi di che trattasi riferiti alla graduatoria in questione, pubblicando il relativo atto sul sito istituzionale dell'USP di in data e dandone comunicazione al ricorrente, chiedendo pertanto la declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo

FATTO

Il Sig., in proprio e dopo aver presentato domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche per la Provincia di, ha presentato in data istanza di accesso ai documenti relativi l'assegnazione dei punteggi riferiti a diversi altri soggetti inseriti nella medesima graduatoria, siccome ritenuti erronei dall'accedente stesso.

In data parte resistente ha negato l'accesso non ravvisando in capo al richiedente un interesse diretto, concreto ed attuale.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Trattandosi di accesso endoprocedimentale, siccome riferito a documenti riferiti a procedura cui lo stesso ricorrente ha preso parte, questi deve ritenersi portatore di un interesse qualificato all'accesso. Né rileva l'argomentazione di parte resistente per cui le supplenze effettuate dai soggetti inseriti in graduatoria non attribuiscono punteggio ai medesimi, trattandosi di servizio prestato in via di fatto e non di diritto. Ciò in quanto tale aspetto rileva ai fini del merito della graduatoria ma non sul diritto di accesso chiesto dal ricorrente il cui ricorso, pertanto, merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«atti formati e detenuti quali relativi all'acquisizione delle "necessarie autorizzazioni" ai fini dell'istanza d'accesso del, quali richiamati nella nota del, Prot. ultimo capoverso, ivi compresi atti interni all'amministrativi nonché trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici e privati sino alla data di risposta alla presente».*

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di docente a contratto dall'a.a. / all'a.a. / per l'insegnamento Diritto - / per il (.....-.....), oggetto di soppressione dall'a.a. /, richiamata l'istanza d'accesso del al fine d'acquisire «1) atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagnamento, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente», richiamata la relativa nota di riscontro del, Prot., laddove non si procede all'ostensione dell'atto richiesto comunicando che «Relativamente alla richiesta di accesso ad “atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le note di accompagnamento, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente”, si informa che è in corso l'iter di acquisizione delle necessarie autorizzazioni.», ravvisato quindi che l'ente ha formato e detiene atti relativi a tale ulteriore procedimento connesso al principale derivato dall'istanza d'accesso del, ravvisato che per l'effetto l'amministrazione ha in ogni caso trattato dati personali comuni ed anche sensibili dell'accedente, di talché esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto conferimento e successiva rinuncia d'incarico d'insegnamento quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di conferimento sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, nonché in sede di eventuale gravame al Garante privacy, ex artt. 141 ss., D.Lgs. 196/2003, ravvisato vieppiù trattarsi di atti endoprocedimentali di necessitata acquisizione ai fini di tutela difensiva nell'ambito della primigenia istanza d'accesso agli atti a fronte di fattuale diniego espresso all'accesso, laddove sovengono esigenze di tutela del trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell'accedente, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto, con riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso”.*

Parte resistente con nota dello scorso ha riscontrato la domanda di accesso, riferendo di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste agli organi competenti di Ateneo. Contro tale nota il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si riporta al contenuto di analoga nota difensiva depositata in precedenza e con riferimento ad analogo ricorso presentato dal, ove si rappresentava che le autorizzazioni di che trattasi, essendo la domanda ostensiva preordinata all'acquisizione di documenti coperti da segreto istruttorio, erano e sono a tutt'oggi ancora in fase di rilascio. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, tenuto conto che la nota impugnata, come confermato dalla memoria difensiva, lasciava intendere che la richiesta di accesso era ancora in fase di delibazione, in attesa che pervenissero le autorizzazioni cui l'amministrazione faceva riferimento, invitava parte resistente a fornire chiarimenti sullo stato di avanzamento del procedimento di accesso avviato dal, interrompendo i termini della decisione. Parte resistente ha depositato una nota del u.s. con la quale fa presente di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste ed un'altra nota, antecedente datata, con la quale rileva che i documenti richiesti consistono in corrispondenza riservata del Rettore che nulla ha a che vedere con l'incarico di docenza svolto dal ricorrente, peraltro non più in corso. Dal canto suo il ricorrente ha depositato nota con la quale insiste per la decisione nel merito del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della documentazione depositata sia da parte resistente che dal ricorrente e rilevato che la scansione temporale delle note dell'amministrazione tradiva una contraddizione nella parte in cui dapprima si contestava nel merito la legittimazione del ricorrente (con la nota del) e poi si comunicava di essere in attesa delle autorizzazioni richieste per decidere sulla domanda di accesso del, invitava l'amministrazione a fare chiarezza sul punto e ad indicare puntualmente quale fosse lo stato del procedimento di accesso ed a quali autorità era stata chiesta l'autorizzazione, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente ha depositato nota contenente i chiarimenti richiesti. Il ricorrente ha replicato a detti chiarimenti insistendo per l'accoglimento del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione preso atto della nota depositata dall'amministrazione con la quale si deduceva che i documenti richiesti non erano affatto riferibili all'incarico di professore a contratto conferito al trattandosi di corrispondenza riservata del Rettore di Ateneo e rilevando altresì l'abuso del diritto di accesso da parte del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso, rilevata l'assenza di strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla situazione sottostante dedotta dal ricorrente, respingeva il ricorso.

Contro tale decisione il ha depositato ricorso per revocazione, deducendo errore di fatto nella parte in cui la Commissione avrebbe errato nel valutare la nota dell'amministrazione siccome riferita ad altro ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Premesso il numero esorbitante di ricorsi presentati dal ricorrente (ad oggi oltre), in molti casi riferiti alla medesima vicenda procedimentale e verso la medesima amministrazione, condotta che è ai limiti dell'esercizio abusivo del diritto di accesso e delle conseguenti tutele, si osserva che nel caso di specie la nota riguardava i documenti relativi all'incarico di professore a contratto del ricorrente fatto valere nella relativa istanza di accesso e pertanto non si riscontra alcun errore di fatto, discendendone l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

Ricorso che questa Commissione ha ritenuto di poter conoscere attraverso una interpretazione estensiva (nel senso dell'applicabilità anche da parte della scrivente) dell'articolo 395 n. 4 del codice di procedura civile che recita: "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nella specie tale norma appare all'evidenza inapplicabile per difetto di errore di fatto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«atti formati e detenuti quali relativi all'acquisizione delle "necessarie autorizzazioni" ai fini dell'istanza d'accesso del, quali richiamati nella nota del, Prot., ultimo capoverso, ivi compresi atti interni all'amministrativi nonché trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici e privati sino alla data di risposta alla presente».*

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di docente a contratto dall'a.a./..... all'a.a./..... per l'insegnamento - per (.....-.....), oggetto di soppressione dall'a.a./....., richiamata l'istanza d'accesso del al fine d'acquisire «1) atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagnamento, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente», richiamata la relativa nota di riscontro del, Prot. , laddove non si procede all'ostensione dell'atto richiesto comunicando che «Relativamente alla richiesta di accesso ad “atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le note di accompagnamento, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente”, si informa che è in corso l'iter di acquisizione delle necessarie autorizzazioni.», ravvisato quindi che l'ente ha formato e detiene atti relativi a tale ulteriore procedimento connesso al principale derivato dall'istanza d'accesso del, ravvisato che per l'effetto l'amministrazione ha in ogni caso trattato dati personali comuni ed anche sensibili dell'accedente, di talché esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto conferimento e successiva rinuncia d'incarico d'insegnamento quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di conferimento sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, nonché in sede di eventuale gravame al Garante privacy, ex artt. 141 ss., D.Lgs. 196/2003, ravvisato vieppiù trattarsi d'atto endoprocedimentali di necessitata acquisizione ai fini di tutela difensiva nell'ambito della primigenia istanza d'accesso agli atti a fronte di fattuale diniego espresso all'accesso, laddove sovengono esigenze di tutela del trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell'accedente, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto, con riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso”.*

Parte resistente con nota dello scorso ha riscontrato la domanda di accesso, riferendo di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste agli organi competenti di Ateneo. Contro tale nota il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si riporta al contenuto di analoga nota difensiva depositata in precedenza e con riferimento ad analogo ricorso presentato dal, ove si rappresentava che le autorizzazioni di che trattasi, essendo la domanda ostensiva preordinata all'acquisizione di documenti coperti da segreto istruttorio, erano e sono a tutt'oggi ancora in fase di rilascio. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, tenuto conto che la nota impugnata, come confermato dalla memoria difensiva, lasciava intendere che la richiesta di accesso era ancora in fase di delibazione, in attesa che pervenissero le autorizzazioni cui l'amministrazione faceva riferimento, invitava parte resistente a fornire chiarimenti sullo stato di avanzamento del procedimento di accesso avviato dal, interrompendo i termini della decisione. Parte resistente ha depositato una nota del u.s. con la quale fa presente di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste ed un'altra nota, antecedente datata, con la quale rileva che i documenti richiesti consistono in corrispondenza riservata del Rettore che nulla ha a che vedere con l'incarico di docenza svolto dal ricorrente, peraltro non più in corso. Dal canto suo il ricorrente ha depositato nota con la quale insiste per la decisione nel merito del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della documentazione depositata sia da parte resistente che dal ricorrente e rilevato che la scansione temporale delle note dell'amministrazione tradiva una contraddizione nella parte in cui dapprima si contestava nel merito la legittimazione del ricorrente (con la nota del) e poi si comunicava di essere in attesa delle autorizzazioni richieste per decidere sulla domanda di accesso del, invitava l'amministrazione a fare chiarezza sul punto e ad indicare puntualmente quale fosse lo stato del procedimento di accesso ed a quali autorità era stata chiesta l'autorizzazione, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente ha depositato nota contenente i chiarimenti richiesti. Il ricorrente ha replicato a detti chiarimenti insistendo per l'accoglimento del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione preso atto della nota depositata dall'amministrazione con la quale si deduceva che i documenti richiesti non erano affatto riferibili all'incarico di professore a contratto conferito al trattandosi di corrispondenza riservata del Rettore di Ateneo e rilevando altresì l'abuso del diritto di accesso da parte del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso, rilevata l'assenza di strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla situazione sottostante dedotta dal ricorrente, respingeva il ricorso.

Contro tale decisione il ha depositato ricorso per revocazione, deducendo errore di fatto nella parte in cui la Commissione avrebbe errato nel valutare la nota dell'amministrazione siccome riferita ad altro ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Premesso il numero esorbitante di ricorsi presentati dal ricorrente, in molti casi riferiti alla medesima vicenda procedimentale e verso la medesima amministrazione, condotta che è ai limiti dell'esercizio abusivo del diritto di accesso e delle conseguenti tutele, si osserva che nel caso di specie la nota riguardava i documenti relativi all'incarico di professore a contratto del ricorrente fatto valere nella relativa istanza di accesso e pertanto non si riscontra alcun errore di fatto, discendendone l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

Ricorso che questa Commissione ha ritenuto di poter conoscere attraverso una interpretazione estensiva (nel senso dell'applicabilità anche da parte della scrivente) dell'articolo 395 n. 4 del codice di procedura civile che recita: "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nella specie tale norma appare all'evidenza inapplicabile per difetto di errore di fatto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«atti formati e detenuti quali relativi all'acquisizione delle "necessarie autorizzazioni" ai fini dell'istanza d'accesso del, quali richiamati nella nota del, Prot., ultimo capoverso, ivi compresi atti interni all'amministrativi nonché trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici e privati sino alla data di risposta alla presente».*

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di docente a contratto dall'a.a. / all'a.a. / per l'insegnamento - / per il (..... -), oggetto di soppressione dall'a.a. /, richiamata l'istanza d'accesso del al fine d'acquisire «1) atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagnamento, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente», richiamata la relativa nota di riscontro del, Prot., laddove non si procede all'ostensione dell'atto richiesto comunicando che «Relativamente alla richiesta di accesso ad “atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le note di accompagnamento, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente”, si informa che è in corso l'iter di acquisizione delle necessarie autorizzazioni.», ravvisato quindi che l'ente ha formato e detiene atti relativi a tale ulteriore procedimento connesso al principale derivato dall'istanza d'accesso del, ravvisato che per l'effetto l'amministrazione ha in ogni caso trattato dati personali comuni ed anche sensibili dell'accedente, di talché esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto conferimento e successiva rinuncia d'incarico d'insegnamento quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di conferimento sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, nonché in sede di eventuale gravame al Garante privacy, ex artt. 141 ss., D.Lgs. 196/2003, ravvisato vieppiù trattarsi d'atto endoprocedimentali di necessitata acquisizione ai fini di tutela difensiva nell'ambito della primigenia istanza d'accesso agli atti a fronte di fattuale diniego espresso all'accesso, laddove sovengono esigenze di tutela del trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell'accedente, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto, con riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso”.*

Parte resistente con nota dello scorso ha riscontrato la domanda di accesso, riferendo di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste agli organi competenti di Ateneo. Contro tale nota il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si riporta al contenuto di analoga nota difensiva depositata in precedenza e con riferimento ad analogo ricorso presentato dal, ove si rappresentava che le autorizzazioni di che trattasi, essendo la domanda ostensiva preordinata all'acquisizione di documenti coperti da segreto istruttorio, erano e sono a tutt'oggi ancora in fase di rilascio. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, tenuto conto che la nota impugnata, come confermato dalla memoria difensiva, lasciava intendere che la richiesta di accesso era ancora in fase di delibazione, in attesa che pervenissero le autorizzazioni cui l'amministrazione faceva riferimento, invitava parte resistente a fornire chiarimenti sullo stato di avanzamento del procedimento di accesso avviato dal, interrompendo i termini della decisione. Parte resistente ha depositato una nota del u.s. con la quale fa presente di essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste ed un'altra nota, antecedente datata, con la quale rileva che i documenti richiesti consistono in corrispondenza riservata del Rettore che nulla ha a che vedere con l'incarico di docenza svolto dal ricorrente, peraltro non più in corso. Dal canto suo il ricorrente ha depositato nota con la quale insiste per la decisione nel merito del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso 15 ottobre la Commissione, preso atto della documentazione depositata sia da parte resistente che dal ricorrente e rilevato che la scansione temporale delle note dell'amministrazione tradiva una contraddizione nella parte in cui dapprima si contestava nel merito la legittimazione del ricorrente (con la nota del) e poi si comunicava di essere in attesa delle autorizzazioni richieste per decidere sulla domanda di accesso del, invitava l'amministrazione a fare chiarezza sul punto e ad indicare puntualmente quale fosse lo stato del procedimento di accesso ed a quali autorità era stata chiesta l'autorizzazione, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente ha depositato nota contenente i chiarimenti richiesti. Il ricorrente ha replicato a detti chiarimenti insistendo per l'accoglimento del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione preso atto della nota depositata dall'amministrazione con la quale si deduceva che i documenti richiesti non erano affatto riferibili all'incarico di professore a contratto conferito al trattandosi di corrispondenza riservata del Rettore di Ateneo e rilevando altresì l'abuso del diritto di accesso da parte del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso, rilevata l'assenza di strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla situazione sottostante dedotta dal ricorrente, respingeva il ricorso.

Contro tale decisione il ha depositato ricorso per revocazione, deducendo errore di fatto nella parte in cui la Commissione avrebbe errato nel valutare la nota dell'amministrazione siccome riferita ad altro ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Premesso il numero esorbitante di ricorsi presentati dal ricorrente, in molti casi riferiti alla medesima vicenda procedimentale e verso la medesima amministrazione, condotta che è ai limiti dell'esercizio abusivo del diritto di accesso e delle conseguenti tutele, si osserva che nel caso di specie la nota riguardava i documenti relativi all'incarico di professore a contratto del ricorrente fatto valere nella relativa istanza di accesso e pertanto non si riscontra alcun errore di fatto, discendendone l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

Ricorso che questa Commissione ha ritenuto di poter conoscere attraverso una interpretazione estensiva (nel senso dell'applicabilità anche da parte della scrivente) dell'articolo 395 n. 4 del codice di procedura civile che recita: "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nella specie tale norma appare all'evidenza inapplicabile per difetto di errore di fatto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha presentato all'amministrazione resistente richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“1) note trasmesse alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dal sino alla data di risposta alla presente in relazione a gravami avverso dinieghi espressi ovvero tacito ad istanze d'accesso agli atti insinuate dall'accedente in relazione a pregresso rapporto di lavoro parasubordinato per docenza a contratto dall'a.a./..... all'a.a./.....”*. La richiesta veniva motivata come segue: *“in qualità di già docente a contratto dall'a.a./..... all'a.a./..... per l'insegnamento -/..... per il (.....-.....), oggetto di soppressione dall'a.a./....., ravvisato che sussiste contenzioso in relazione ad istanze d'accesso a documenti amministrativi formati e detenuti dall'amministrazione in relazione al rapporto di docenza a contratto, ravvisato che nell'ambito di tale contenzioso l'amministrazione ha trasmesso note alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dal sino alla data di risposta alla presente, ravvisato che risulta necessario ai fini di ogni tutela amministrativa e giurisdizionale acquisire copia delle ridette note ed allegati?”*.

Parte resistente non ha riscontrato la domanda di accesso e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in termini la Commissione.

L'amministrazione ha depositato memoria difensiva, chiarendo di aver riscontrato la richiesta in data e dandone prova attraverso il messaggio PEC spedito al ricorrente e dunque prima della presentazione del ricorso da parte del Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della nota di parte resistente con la quale si rilevava che la documentazione di interesse era stata inoltrata al ricorrente prima della presentazione del ricorso stesso, lo dichiarava inammissibile.

Il ha presentato ricorso per revocazione contro tale decisione osservando che il ricorso era stato depositato in data mentre la documentazione era stata trasmessa in data e dunque chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Sul ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione, preso atto che effettivamente il ricorso primigenio è stato depositato prima dell'invio della documentazione ad opera dell'amministrazione resistente, in sede rescindente annulla la decisione del e in sede rescissoria dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione in sede rescindente annulla la decisione del e in sede rescissoria dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: –

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“atti di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati quali acquisiti da soggetti terzi, pubblici e privati, in punto di servizio prestato ai fini dell’ammissione, ovvero di ogni altro requisito d’accesso, alla selezione, omissi eventuali dati personali sensibili di terzi ivi contenuti?”*.

La richiesta veniva motivata come segue: *“in qualità di candidato idoneo non vincitore alla procedura di al procedimento di selezione per n. posto di operatore amministrativo, area – posizione a tempo pieno e determinato della durata di, nel ruolo del personale del dell’....., indetto con delibera n. 19 del 22 febbraio 2020 ed avviso pubblicato in G.U. n. 60 del 22 maggio 2020, ravvisato che l’art. 2 del bando di concorso prevede fra i requisiti di ammissione il seguente: «g) aver maturato esperienza lavorativa, di almeno due anni, in qualità di addetto alla segreteria, al front office, al supporto degli uffici amministrativi e contabili», senza distinzione fra servizio prestato nel settore pubblico ovvero privato; ravvisato che ai fini della verifica del possesso del ridetto requisito quale dichiarato, ex artt. 46 e 47, d.P.R. 445/2000, in sede di domanda concorsuale da parte dei candidati deve ritenersi che l’amministrazione abbia attivato azioni di verifica dei titoli posseduti, ex art. 71, d.P.R. 445/2000, al fine di tutelare la propria posizione di candidato idoneo non vincitore nella medesima procedura anche in rapporto ai titoli dichiarati dai restanti candidati risulta indispensabile acquisire copia degli atti di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati in punto di servizio prestato ai fini dell’ammissione, ovvero di ogni altro requisito d’accesso, alla selezione, omissi eventuali dati personali sensibili di terzi ivi contenuti?”*.

Parte resistente con nota del ha negato l’accesso. Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione, precisando che il ricorso doveva intendersi riferito esclusivamente agli atti di verifica del ricorrente. Parte resistente ha depositato memoria difensiva in data u.s. dando atto di aver trasmesso a mezzo PEC in pari data quanto di interesse del ricorrente. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione dichiarava il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. In data il ricorrente depositava identico ricorso con riferimento alla medesima richiesta di accesso. Nella seduta dello scorso la Commissione, preso atto dell’avvenuta trattazione e decisione della fattispecie già nella precedente seduta del, lo dichiarava inammissibile. Contro tale decisione ha proposto ricorso per revocazione il, asserendo che il ricorso deciso nella seduta del riguardasse documenti diversi da quello deciso in data

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione ne rileva la manifesta inammissibilità.

Lo stesso ricorrente deduce che i due asseritamente distinti ricorsi avevano ad oggetto dinieghi sulla medesima istanza di accesso del la quale comprendeva al suo interno sia i documenti riferiti al ricorrente che al candidato controinteressato. Per tale ragione i due ricorsi, aventi ad oggetto appunto prima i documenti del ricorrente e successivamente quelli di altro soggetto partecipante alla procedura, debbono ritenersi sostanzialmente coperti dalla decisione di cui oggi si chiede la revocazione.

Ricorso che questa Commissione ha ritenuto di poter conoscere attraverso una interpretazione estensiva (nel senso dell'applicabilità anche da parte della scrivente) dell'articolo 395 n. 4 del codice di procedura civile che recita: "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nella specie tale norma appare all'evidenza inapplicabile per difetto di errore di fatto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: “*note di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'accedente quali trasmesse a varie amministrazioni quali Ministero della Difesa (nota del, Prot.), Ministero della Giustizia (nota in data anteriore e prossima al), Università degli Studi di (nota del, Prot.) nonché verso ogni altra amministrazione destinataria di atti di richiesta informazione, e relative note di riscontro sino alla data di risposta alla presente, in punto di servizio prestato ai fini dell'ammissione ovvero di ogni altro requisito d'accesso alla selezione, omissi eventuali dati personali sensibili di terzi ivi contenuti?*”.

La richiesta veniva motivata come segue: “*in qualità di candidato idoneo non vincitore alla procedura di procedimento di selezione per n. posto di operatore amministrativo, area – posizione a tempo pieno e determinato della durata di mesi, nel ruolo del personale del, indetto con delibera n. 19 del 22 febbraio 2020 ed avviso pubblicato in G.U. n. 60 del 22 maggio 2020, ravvisato che l'art. 2 del bando di concorso prevede fra i requisiti di ammissione il seguente: «g) aver maturato esperienza lavorativa, di almeno due anni, in qualità di addetto alla segreteria, al front office, al supporto degli uffici amministrativi e contabili», senza distinzione fra servizio prestato nel settore pubblico ovvero privato; ravvisato che ai fini della verifica del possesso del ridetto requisito quale dichiarato, ex artt. 46 e 47, d.P.R. 445/2000, in sede di domanda concorsuale da parte dei candidati deve ritenersi che l'amministrazione abbia attivato azioni di verifica dei titoli posseduti, ex art. 71, d.P.R. 445/2000, al fine di tutelare la propria posizione di candidato idoneo non vincitore nella medesima procedura anche in rapporto ai titoli dichiarati dai restanti candidati risulta indispensabile acquisire copia degli atti di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati in punto di servizio prestato ai fini dell'ammissione, ovvero di ogni altro requisito d'accesso, alla selezione, omissi eventuali dati personali sensibili di terzi ivi contenuti?*”.

Parte resistente non ha dato riscontro alla istanza e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo la sostanziale identità della vicenda rispetto a quella già decisa dalla Commissione nella seduta plenaria dello scorso e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso. Nella seduta del, la Commissione, preso atto dell'avvenuta trattazione e decisione della fattispecie già nella seduta plenaria dello scorso, dichiarava inammissibile il ricorso, trattandosi di richieste di accesso sostanzialmente identiche.

Contro tale decisione il ha presentato ricorso per revocazione, deducendo che nella seduta del 5 novembre era stata deciso un ricorso scaturente da istanza di accesso avente ad oggetto i seguenti

documenti: “*atti di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati quali acquisiti da soggetti terzi, pubblici e privati, in punto di servizio prestato ai fini dell’ammissione, ovvero di ogni altro requisito d’accesso, alla selezione, omissi eventuali dati personali sensibili di terzi ivi contenuti*” e pertanto differente da quella che aveva poi dato origine alla decisione di cui oggi si domanda la revocazione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione da ultimo presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In effetti le due istanze si riferiscono a documenti differenti e dunque, in sede rescindente, la Commissione annulla la precedente decisione del 17 dicembre.

In fase rescissoria, tenuto conto del numero e della frequenza delle richieste di accesso inoltrate dal all’amministrazione resistente, alcune a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, come dedotto da parte resistente con riguardo ad altre decisioni rese dalla scrivente, la Commissione invita parte resistente a chiarire se si sia pronunciata o meno sulla istanza del e se è in possesso o meno di quanto richiesto dal ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, i termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MINISTERO

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «copia dei pareri del (Università di), del (Università di) e del (Università di)».

La richiesta veniva motivata come segue “*ravvisato che alcuni Atenei di,,, e hanno trasmesso all'ufficio richiesta di parere, ex art. 2, c. 1, D.MIUR n. 662 del 01 settembre 2016, in ordine alla corrispondenza della posizione ricoperta all'estero dall'accedente ai fini dell'ammissione alle selezioni per ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, ravvisato l'esigenza d'acquisire i relativi atti di pareri conclusivi del procedimento quali resi dall'ufficio in relazione alle ridette richieste*”.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in termini, il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso merita di essere accolto, trattandosi di istanza di accesso riferita a documenti relativi al ricorrente e condizionanti la sua possibilità di accedere a procedure concorsuali per il conferimento di incarichi da ricercatore. Pertanto, nei limiti dell'effettiva esistenza dei documenti richiesti dal, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la Protezione dei Dati Personali

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«nota trasmessa dall'Ufficio all'amministrazione convenuta di con cui la medesima é stata posta a conoscenza dei reclami presentati dal sottoscritto in data,, e, quale avvio dell'istruttoria».*

Le richieste venivano motivate dall'accedente in funzione della sua veste di *“Reclamante al Garante privacy in materia d'illecito trattamento di dati personali da parte della di”.*

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in termini, il ha adito la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva con la quale, in via preliminare, eccepisce l'inapplicabilità della disciplina sui ricorsi alla Commissione in casi, come quello di specie, in cui venga in questione un atto o un silenzio su istanze di accesso serbato da parte del Garante della Protezione dei Dati Personali. Deduce poi che nel caso specifico il ricorrente non aveva sottoscritto la propria domanda di accesso, inviata a mezzo di posta elettronica ordinaria, e senza allegare un documento valido di identità.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito e con riferimento alle altre deduzioni difensive di parte resistente si osserva che l'irregolarità della domanda di accesso presentata dal opposta dall'amministrazione avrebbe dovuto condurre quest'ultima a richiedere al primo la regolarizzazione dell'istanza di accesso. Pertanto si invita il ricorrente a ripresentare la domanda di accesso sottoscritta e con allegazione di documento in corso

di validità sulla quale successivamente l'amministrazione valuterà se ostendere o meno quanto ivi richiesto, comunicandolo alla Commissione. Nelle more i termini della decisione restano interrotti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita le parti a porre in essere gli incumbenti di cui in parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «di avere copia del Piano di reclutamento ricercatori per gli anni e ovvero atti programmatori per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato cd. junior, ex art. 24, c. 3, l. 240/2010, presso il Dipartimento di per il ssd - /, quali adottati sino alla data di risposta alla presentes».

La richiesta veniva motivata come segue “in qualità di classificato della procedura di selezione per l'assunzione di un Ricercatore a tempo determinato cd. junior, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010 presso il Dipartimento di Dipartimento di -/ -/, codice selezione-....., bandita con Decreto rettorale del, n., i cui atti sono stati approvati con Decreto Rettorale del, n., ravvisato che il posto della ridetta procedura risulta vacante dal perché il candidato vincitore risulta aver cessato il servizio per vincita di altro concorso da ricercatore a tempo determinato cd. senior, ex art. 24, c. 3, lett. b), presso il medesimo Dipartimento di, per lo stesso - /, bandito con Decreto rettorale del, n., i cui atti sono stati approvati con Decreto rettorale del, n., ravvisato discendere che l'accedente costituisce il primo candidato utilmente candidato in graduatoria oggettivamente interessato all'assunzione quale elemento sufficiente a giustificare l'interesse all'impugnativa in materia la possibilità di successive rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14), ravvisato che la giurisprudenza amministrativa ha fissato il principio per cui lo scorrimento delle graduatorie concorsuali si applica anche alle procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, c. 3, L. 240/2010: TAR Toscana, sez. I, 19 marzo 2018, n. 412, reso nei confronti della di di, che a distanza di un anno da precedente procedura aveva bandito ulteriore procedura per lo stesso settore scientifico-disciplinare anziché attingere dalla graduatoria precedente ledendo l'interesse legittimo di soggetto idoneo, in violazione dell'art. 35, c. 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, lo scorrimento della graduatoria, si pone come regola generale derogabile solo in casi eccezionali di cui l'Amministrazione deve dare conto, per cui si legge nel giudicato che: a) «L'opzione interpretativa della giurisprudenza è a favore della prevalenza dello scorrimento della graduatoria, potendo l'amministrazione solo in via subordinata procedere all'indizione di nuovi concorsi, in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enunciate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (Cons. St., sez. V, 28 luglio 2015 n. 3723; in senso conforme: Cons. St., Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14; Cons. St., 17 gennaio 2014, n. 178)»; b) «il dettato legislativo non contiene alcuna limitazione in tal senso e fa anzi riferimento alle procedure concorsuali indette da tutte le pubbliche amministrazioni, comprese, quindi, le»; DICA-..... - -; c) «L'Amministrazione

intimata non ha dato in alcun modo contezza delle esigenze pubbliche giustificanti eccezionalmente la scelta dell'indizione di un nuovo concorso anziché dello scorrimento della graduatoria vigente», ravvisato che sussiste quindi interesse legittimo dell'accedente allo scorrimento della graduatoria concorsuale della ridetta procedura di valutazione comparativa per la copertura di posto di ricercatore universitario a tempo determinato resosi vacante, da cui annessa eventuale esigenza di tutela dell'accedente in relazione al Piano di reclutamento ricercatori per gli anni e ovvero atti programmatici per l'assunzione di ricercatori presso il Dipartimento di, laddove l'amministrazione intendesse bandire nuova procedura per il medesimo settore scientifico disciplinare e concorsuale anziché attingere dalla summenzionata graduatoria, da cui discendente esigenza di tutela giurisdizionale, ravvisato la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale sotteso all'ostensione degli atti relativi alla politica programmatica dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24, c. 3, lett. a), l. 240/2010, da parte degli organi del Dipartimento di interessato alla ridetta procedura il cui posto è rimasto vacante».

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del deducendo «che il “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato” emanato da questa Università non prevede la formulazione di una graduatoria finale. L'art. 13, comma 5, dello stesso dispone infatti che “sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la commissione individua il vincitore”. Non sussistono pertanto i presupposti per fornire la documentazione richiesta».

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

Nel corpo del ricorso, invero, il ricorrente specifica il proprio interesse in ragione della proposizione di azione a tutela dei propri diritti nel caso, allo stato non verificatosi, di indizione di nuova procedura selettiva per il conferimento del medesimo incarico di cui alle premesse in fatto, indizione che violerebbe il principio del *favor* per lo scorrimento della graduatoria in corso di validità ove il figura come idoneo non vincitore.

Tale motivazione, all'evidenza, non radica in capo al richiedente un interesse attuale all'accesso, dal momento che nessuna nuova procedura selettiva risulta indetta dall'amministrazione resistente rendendo di conseguenza il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: “1) [omissis]; 2) [omissis]; 3) atto di nomina del responsabile della protezione dati personali (RPD/DPO) dell’ente”. I documenti di cui ai punti 1 e 2 vengono omessi dal ricorrente siccome rilasciati dall’amministrazione.

La richiesta veniva motivata come segue: *“in qualità di candidato idoneo non vincitore alla procedura di procedimento di selezione per n. posto di operatore amministrativo, area B – posizione B1 a tempo pieno e determinato della durata di mesi, nel ruolo del personale del, indetto con delibera n. 19 del 22 febbraio 2020 ed avviso pubblicato in G.U. n. 60 del 22 maggio 2020, ravvisata la pendenza di ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, N.R.G.R./, avverso il bando, i verbali valutativi e la graduatoria finale laddove fondati su violazioni di legge ed eccesso di potere con discendente violazione della par condicio in favore del soggetto vincitore, da cui discendente esigenza d’accesso per finalità di tutela giurisdizionale, ravvisata l’esigenza d’accertare il trattamento di dati personali, anche sensibili, dell’accedente quale intervenuto con l’adozione della deliberazione dell’ente del 14 novembre 2020, n. 163, in tema d’esclusione dalla procedura, la cui liceità del trattamento è tutelabile avanti la competente Autorità garante nonché in sede giurisdizionale, al fine di tutelare la propria posizione di candidato idoneo non vincitore nella medesima procedura in relazione ad atti in materia di disciplina dell’ente”*.

Parte resistente con nota del ha riscontrato la richiesta fornendo il link per la consultazione dei dati relativi al responsabile della protezione dei dati personali.

Contro tale nota il ricorrente ha adito in termini la Commissione, insistendo per l’ostensione dell’atto di nomina.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale sottolinea la mole di istanze di accesso inoltrate dal nonché, nel merito, l’assenza di interesse diretto concreto ed attuale all’accesso riferito all’atto di nomina in relazione alla motivazione adottata dal ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso da presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La motivazione adottata dal ricorrente, in effetti, non consente di individuare in capo a questi una situazione sufficientemente differenziata e legittimante l’accesso, tenuto conto che tale motivazione sembra volersi spingere sino a controllare la legittimità dell’atto di nomina il che costituisce un controllo

generalizzato sull'operato dell'amministrazione che, in quanto tale, risulta vietato dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: “1) [omissis]; 2) [omissis]; 3) atto di nomina del responsabile della protezione dati personali (RPD/DPO) dell’ente”. I documenti di cui ai punti 1 e 2 vengono omessi dal ricorrente siccome rilasciati dall’amministrazione.

La richiesta veniva motivata come segue: “*in qualità di candidato idoneo non vincitore alla procedura di al procedimento di selezione per n. posto di operatore amministrativo, area B – posizione B1 a tempo pieno e determinato della durata di mesi, nel ruolo del personale del, indetto con delibera n. 19 del 22 febbraio 2020 ed avviso pubblicato in G.U. n. 60 del 22 maggio 2020, ravvisata la pendenza di ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, N.R.G.R. /, avverso il bando, i verbali valutativi e la graduatoria finale laddove fondati su violazioni di legge ed eccesso di potere con discendente violazione della par condicio in favore del soggetto vincitore, da cui discendente esigenza d’accesso per finalità di tutela giurisdizionale, ravvisata l’esigenza d’accertare il trattamento di dati personali, anche sensibili, dell’accedente quale intervenuto con l’adozione della deliberazione dell’ente del, n., in tema d’esclusione dalla procedura, la cui liceità del trattamento è tutelabile avanti la competente Autorità garante nonché in sede giurisdizionale, al fine di tutelare la propria posizione di candidato idoneo non vincitore nella medesima procedura in relazione ad atti in materia di disciplina dell’ente*”.

Parte resistente con nota del ha riscontrato la richiesta fornendo il link per la consultazione dei dati relativi al responsabile della protezione dei dati personali.

Contro tale nota il ricorrente ha adito in termini la Commissione, insistendo per l’ostensione dell’atto di nomina.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale sottolinea la mole di istanze di accesso inoltrate dal nonché, nel merito, l’assenza di interesse diretto concreto ed attuale all’accesso riferito all’atto di nomina in relazione alla motivazione adottata dal ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso da presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La motivazione adottata dal ricorrente, in effetti, non consente di individuare in capo a questi una situazione sufficientemente differenziata e legittimante l’accesso, tenuto conto che tale motivazione sembra volersi spingere sino a controllare la legittimità dell’atto di nomina il che costituisce un controllo

generalizzato sull'operato dell'amministrazione che, in quanto tale, risulta vietato dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI - Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore

FATTO

Il Sig. in data 23 ottobre u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*note di memoria trasmesse alla Commissione per l'accesso a documenti amministrativi dal sino alla data di risposta alla presente in relazione a gravame depositato dall'accedente presso la ridetta assise*».

La richiesta veniva motivata come segue “*«in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa (Cod. 3884) per la copertura di un posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici per il S.C. Diritto comparato-12/E2 ed il S.S.D. Diritto pubblico comparato-IUS/21, in forza di domanda di partecipazione del e conseguente rinuncia alla procedura per mancata presentazione alla prova di discussione dei titoli e delle pubblicazioni del, ravvisato che sussiste contenzioso in relazione ad istanza del d'accesso a documenti amministrativi formati e detenuti dall'amministrazione in relazione alla ridetta procedura oggetto di successivo gravame del e decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del, n., ravvisato che nell'ambito di tale contenzioso l'amministrazione ha trasmesso note di memoria difensiva alla Commissione per l'accesso a documenti amministrativi dal in avanti, ravvisato che risulta necessario ai fini di ogni più ampia tutela in materia di accesso nei confronti dell'amministrazione acquisire copia delle ridette memorie ed allegati*”.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del opponendo le medesime ragioni di differimento già comunicate al in occasione di analoghe istanze di accesso e relative a procedimento penale in corso e ad altra procedura concorsuale tutt'ora in corso di svolgimento cui il ricorrente partecipa, che hanno indotto a differire nuovamente l'accesso. Contro tale diniego il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva facendo presente le numerose decisioni già rese da questa Commissione su fattispecie del tutto analoghe, dando atto di sentenza del Tar Lombardia che ha confermato la legittimità del differimento e comunicando che il procedimento penale in corso è stato rinviato al gennaio 2022 per irreperibilità dell'odierno ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, tenuto conto delle difese di parte resistente e della prospettazione fattuale nonché dei documenti allegati, ne rileva l'infondatezza, stante la legittimità del differimento opposto al ricorrente per ragioni analoghe a quelle che hanno già condotto la scrivente a rigettare i ricorsi decisi nelle sedute dello scorso 9 luglio e 15 ottobre nonché le istanze di revocazione delle predette decisioni, ritenute inammissibili.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso avente ad oggetto il rilascio di copia di contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra la sig.ra e il sig. La richiesta veniva motivata in ragione di un contenzioso pendente presso il Tribunale civile di con la Sig.ra e riferito ad una fattispecie di prelazione agraria in cui l'accedente risulta convenuto.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto di aver notificato in sede procedimentale ed ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, l'istanza di accesso ai controinteressati e che, stante l'emergenza sanitaria in atto, i tempi di conclusione del procedimento si sono dilatati per ragioni organizzative e rilevando altresì che, una volta concluso l'iter, sarebbe stata sua cura informare il richiedente circa le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Il ricorrente ha depositato integrazione al ricorso, insistendo per la decisione di merito. Nella seduta dello scorso 17 dicembre la Commissione dichiarava il ricorso inammissibile per non essere stato notificato ai controinteressati, noti al ricorrente.

Contro tale decisione il ha depositato ricorso per revocazione, ritenendo che la notifica ai controinteressati fatta dall'amministrazione fosse sufficiente ad integrare il contraddittorio.

DIRITTO

Sul ricorso per revocazione presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

La notifica dell'istanza di accesso ai controinteressati effettuata dall'amministrazione in sede procedimentale ed ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 è adempimento diverso da quello richiesto, ai fini della notifica del ricorso, dall'art. 12 del medesimo D.P.R. che grava, viceversa, sul ricorrente.

Pertanto, non essendo la Commissione incorsa in alcun errore di fatto rilevante ai fini revocatori, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso avente ad oggetto il rilascio di copia di contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra la sig.ra e il sig. La richiesta veniva motivata in ragione di un contenzioso pendente presso il Tribunale civile di con la Sig.ra e riferito ad una fattispecie di prelazione agraria in cui l'accedente risulta convenuto.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto di aver notificato in sede procedimentale ed ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, l'istanza di accesso ai controinteressati e che, stante l'emergenza sanitaria in atto, i tempi di conclusione del procedimento si sono dilatati per ragioni organizzative e rilevando altresì che, una volta concluso l'iter, sarebbe stata sua cura informare il richiedente circa le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Il ricorrente ha depositato integrazione al ricorso, insistendo per la decisione di merito. Nella seduta dello scorso 17 dicembre la Commissione dichiarava il ricorso inammissibile per non essere stato notificato ai controinteressati, noti al ricorrente.

In data è intervenuto il provvedimento di diniego espresso opposto dall'amministrazione, contro il quale il ha depositato nota integrativa all'originario ricorso ed insistendo per l'accoglimento. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto di essersi già pronunciata sul medesimo nella seduta dello scorso 17 dicembre, lo dichiara inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute – Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e
.....

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: *“richieste ex legge 210/92, 229/05 presentate dal signor, nato a il; sentenze di condanna in materia di danno da vaccino a favore della persona citata; Pagamenti di indennizzi effettuati, a qualunque titolo, a favore della persona citata”*.

La richiesta veniva motivata in funzione della necessità di difendersi in un procedimento penale pendente avviata a seguito di querela sporta dal Sig. nei confronti dell'accidente.

Parte resistente in data opponeva diniego motivato sulla scorta della normativa in materia di accesso civico generalizzato e fondato sulla tutela della riservatezza, ritenuta prevalente, del controinteressato. Richiamava altresì, parte resistente, un diniego già precedentemente opposto segnatamente in data

Contro tale diniego lo ha adito la Commissione, notificando il gravame al controinteressato. Parte resistente ha depositato memoria difensiva. Nella seduta dello scorso la Commissione dichiarava il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere interpretando la nota depositata come atto con il quale l'amministrazione aveva consentito l'accesso. Con ricorso per revocazione il Sig. deduce l'errore di fatto in cui è incorsa questa Commissione, dal momento che nessun accesso è stato consentito dall'amministrazione. Nella seduta plenaria dello scorso 26 novembre la Commissione in fase rescindente annullava la precedente decisione del 5 novembre e in fase rescissoria, rilevato che l'amministrazione menzionava un proprio precedente diniego del su identica istanza di accesso presentata dal ricorrente, invitava parte resistente a depositare tale precedente istanza e ciò al fine di valutare la ricevibilità del gravame, interrompendo i termini della decisione.

Parte resistente ha depositato una nota di diniego all'accesso datata su istanza di accesso (non depositata) ma riferita comunque a documenti del Sig.

DIRITTO

Sul ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria da ultimo presentata dall'amministrazione, osserva quanto segue.

Rilevato che il documento depositato – diniego su istanza di accesso presentata dal ricorrente e datato – non consente di individuare precisamente l'oggetto della medesima istanza, invita nuovamente parte resistente a depositare la richiesta di accesso che ha dato luogo al diniego del, interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione, invita parte resistente a depositare il documento di cui alla parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

.....

PEC:

Prefettura di

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n.241 del 1990:c/ Prefettura di

In riscontro all'istanza del Sig., pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n. /, con la quale si lamenta la mancata ottemperanza della decisione indicata in oggetto si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, sussistendo tale potere esclusivamente in capo al T.A.R.. Ferma restando la possibilità di denuncia alla Procura della Repubblica, per omissioni di atti d'ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

.....
.....
.....
.....
.....

OGGETTO: - Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 della legge n. 241 del 1990 - decisione del

In risposta all'istanza del Sig., datata, acquisita al protocollo DICA del, nella quale il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro alle precedenti rimostranze ed esposti, si ritrasmette, in allegato, la decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi adottata nella seduta del e già inviata con nota DICA del

Si rammenta che contro le decisioni della Commissione per l'accesso può essere presentato ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione, al Tribunale amministrativo regionale.

.....

c/o

Via

.....

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: c/ Servizio Elettrico Nazionale Spa. (ns. rif. decisione nr. del

In riscontro all'istanza del Sig., pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n. del, con la quale si lamenta un nuovo diniego all'accesso agli atti, si rappresenta quanto segue.

Con decisione n. del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del 15 ottobre 2020. Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

.....

PEC:

.....

OGGETTO: Richiesta chiarimenti (ns. rif. ricorso c/ MEF – decisione nr. del - ns. rif. prot. DICA del)

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla S.V. e relativa alla decisione indicata in oggetto, si fa presente che l'accoglimento del ricorso di cui trattasi deve intendersi riferito alle aspettative per motivi di studio di coloro che avevano presentato domanda, ottenendola, dal momento che a costoro l'amministrazione, su indicazione della Commissione, ha notificato il ricorso in quanto controinteressati.

Sig.

PEC:

.....

OGGETTO: Istanze (ns. rif. prott. DICA e

In riscontro alle istanze del e, con le quali la S.V. lamenta, tra le altre cose, di non ricordare di aver ricevuto nessuna comunicazione e nessun documento dalla Procura di, si comunica che la Commissione si è già espressa più volte sulla questione oggetto delle istanze, da ultimo, con decisione di inammissibilità del

Premesso quanto sopra, si trasmette, in allegato, copia della nota dell'amministrazione resistente, Legione Carabinieri – Stazione di, del, prot. N./.....-....., acquisita dalla Commissione per l'accesso in allegato al ricorso, prot. DICA del, presentato dalla S.V. in data, sulla base della quale è stata adottata dalla Commissione per l'accesso la succitata decisione.

.....

.....

PEC:

e, p.c.

.....

.....

E-MAIL:

.....

OGGETTO: Richiesta d'intervento ai sensi dell'articolo 27, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241
– Intervento c/ Comune di

Il Dott. con PEC del, acquisita al prot. DICA del, che si trasmette in allegato - lamentando il mancato accesso diretto, tramite utilizzo di apposita password, al protocollo informatico - si è rivolto alla scrivente Commissione, al fine di sollecitare codesta Amministrazione all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS sede di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato in data richiesta di accesso a tutti i documenti relativi al ricalcolo dell'assegno sociale percepito dall'accidente, avendone interesse a fini di tutela giudiziaria.

Parte resistente riscontrava la richiesta di accesso non fornendo la documentazione domandata ma argomentando circa alcune irregolarità commesse dalla ricorrente in punto di mancata comunicazione di proventi da questa incassati che incidono sull'ammontare del predetto assegno.

La Sig.ra replicava a detta nota e, in data parte resistente dichiarava di non essere in possesso di alcun documento ostensibile (tale nota non è stata depositata dalla ricorrente).

Contro tale ultima nota la ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce che non esistono i documenti domandati dalla ricorrente, dal momento che le contestazioni sull'assegno sociale derivano da informazioni che non hanno la forma del documento amministrativo. Nella seduta dello scorso la Commissione, tenuto conto che la ricorrente non aveva depositato la nota del contro cui, in concreto, era stato spiccato il ricorso, lo dichiarava inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184/2006. Contro tale decisione la ha presentato istanza di revocazione, facendo presente che la nota del era stata allegata al momento del deposito del ricorso come file con estensione msg.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

In effetti la ricorrente ha dimostrato di aver allegato la nota impugnata di cui alle premesse in fatto, anche se con un'estensione del file non leggibile dal sistema PEC di questa Commissione.

Pertanto, in sede rescindente la Commissione annulla la decisione del In fase rescissoria, tenuto conto che parte resistente con la predetta nota ha dato atto di non possedere la documentazione richiesta dalla ricorrente, lo respinge.

PQM

La Commissione in fase rescindente annulla la propria decisione del ed in fase rescissoria respinge il ricorso.